REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
COMMISSARIO AD ACTA

Assunto il 12/12/2023

Numero Registro Dipartimento 1865

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 18698 DEL 12/12/2023

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo (ex art.29ter e 29octies del D. Lgs. N. 152/2006) della Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 1576/2009 per il "Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non" nel Comune di Tortora (CS) - ditta Co.Gi.Fe. Ambiente srl

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELEGATO DAL COMMISSARIO AD ACTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA SENTENZA 01043/2023 DEL TAR CALABRIA

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990, recante "Norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il Decreto legislativo. n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale", e sue successive modifiche e integrazioni, nel seguito D.Lgs. 152/06;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";

la D.G.R. n. 749/2009;

- la L.R. n. 39 del 03.09.2012, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI";
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- il Piano Regionale Rifiuti 2016 e s.m.i.;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito "STV";
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l'atto di micro-organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il DDG n. 7859 del 13/07/2022 avente ad oggetto "Istituzione delle Posizioni Organizzative di Terza Fascia relative ai procedimenti autorizzatori ambientali VIA – AIA – VINCA – PAUR - VAS in stretta correlazione al funzionamento delle attività della "Struttura Tecnica di Valutazione (STV)" e della "Struttura Tecnica di Valutazione straordinaria (STVs)" e rispettive assegnazioni";
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3";

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- la sentenza n. 01043/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, pubblicata in data 17.07.2023 e pronunciata su ricorso proposto da CO.GI.FE. Ambiente s.r.l nel procedimento n. 1098/2022 R.G., che dispone la nomina, quale commissario ad acta, del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ministero;

CONSIDERATO, in ordine agli aspetti procedimentali del presente provvedimento, che:

- l'impianto gestito dalla società Co.Gi.Fe. Ambiente srl, è una piattaforma per il trattamento di rifiuti esistente ed autorizzata all'esercizio sin dal 1990 dal Comune di Tortora e poi dalla Regione Calabria, ai sensi del DPR 915/82;
- l'opera è stata oggetto di provvedimento di VIA (in relazione al solo ingresso in impianto di rifiuti pericolosi) con provvedimento del Dipartimento Ambiente (oggi Territorio e Tutela dell'Ambiente) di cui al DDG n. 6630 del 26.04.2005;
- l'autorizzazione è stata rinnovata ed integrata con ordinanza commissariale n. 1540 del 30/07/2001 da parte del Commissario Delegato, con Ordinanza n. 5052, a seguito di Conferenza dei Servizi ex. Art. 208 comma 20, ai sensi dell'art. 208 e 210 del D.lgs 152/06;
- l'installazione è stata autorizzata con AIA di cui al DDG n. 1576/2009, in ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. 59/2005;
- in data 23 aprile 2014 il Sindaco del Comune di Tortora, con ordinanza n. 20, ha disposto la chiusura dell'istallazione;
- con sentenza del 16 marzo 2015 il Tribunale del Riesame di Cosenza (proc. n. 15/2015 R.G.TL) è stato disposto il dissequestro dell'istallazione, successivamente confermato con sentenza n. 9461/2015 del 17 novembre 2015 della Cassazione Penale Sez. III;
- con sentenza n. 268/2016 del 05 febbraio 2016, il TAR Calabria ha annullato l'ordinanza n. 20/2014 emessa dal Comune di Tortora di chiusura dell'istallazione;
- con nota prot. 358202 del 16.11.2017 il Dipartimento Ambiente ha richiesto al gestore dell'installazione la presentazione dell'istanza di V.Inc.A. presso la Regione Basilicata, Autorità Competente per la tutela del SIC "Valle del Noce", sito rete natura 2000 limitrofo all'impianto, e disposto altresì la sospensione in impianto di ogni attività (anche l'ingresso in impianto dei rifiuti liquidi per la formazione del substrato nutritivo della flora batterica della vasca di ossidazione per fini di monitoraggio precedentemente accordato);
- con nota assunta al protocollo regionale al n. 114243 del 28.03.2018 la Co.Gi.Fe. ha comunicato alla Regione Calabria il proprio subentro nella gestione dell'impianto, in forza dell'atto di fusione per incorporazione, registrato al n. 20334/14759 rep. presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 24.01.2018;
- con nota prot. N. 0129844 del 11.04.2018 l'Autorità Competente ha disposto di sospendere l'A.I.A. di cui al DDG n. 1576/2009, rilasciata in capo alla società Ecologica 2008 srl, (successivamente fusa per incorporazione nella Co.Gi.Fe.), in applicazione di quanto previsto dell'art. 29decies, comma 9, lettera b) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base degli accertamenti ARPACal di cui alla relazione prot. 10287 del 9.03.2018. Il tutto per il termine di 180 giorni e, comunque, per il tempo necessario alla conclusione della procedura di VINCA richiesta dalla Regione Basilicata in ragione alla vicinanza dell'impianto al SIC "*Valle del Noce*";
- con istanza del 24/08/2020, acquisita al n. 269861 di protocollo del 25/08/2020, la società CO.GI.FE. Ambiente srl ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo ex art 29octies D.lgs 152/2006 del provvedimento autorizzatorio, allegando le schede AIA e la documentazione prevista dalla modulistica IPPC regionale;
- con nota prot. 295354 del 16/09/2020 è stata richiesta integrazione dell'istanza, per la parte relativa alla Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Basilicata, con

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

contestuale interruzione dei termini del procedimento; con successiva nota prot. 359384 del 4.11.2020 è stato comunicato che la prosecuzione del riesame è subordinata al compimento della suddetta valutazione;

- con nota del 4/6/2021, la società CO.GI.FE. Ambiente srl ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale (Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Compatibilità ambientale 23AB.2021/D.00370) della Regione Basilicata, avente ad oggetto "Valutazione di Incidenza – fase screening, parere favorevole di VINCA per l'impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non", sito in loc. San Sago del Comune di Tortora (CS);
- con nota prot. n. 368885 del 30/08/2021, il dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente dava comunicazione di avvio del procedimento del Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA in parola, provvedendo alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria, e indiceva conferenza di servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14ter, L. 241/90;
- in data 13 maggio 2022 veniva eseguito sopralluogo presso il sito di impianto da parte di componenti della STV (ing. Gambardella e geom. Corapi), tendente ad accertare l'effettivo stato dei luoghi, con redazione di apposito verbale;
- la STV ha dato atto, in esito a sue proprie riunioni istruttorie del 22/06/2022 e 28/06/2022, che l'istanza in oggetto attiene al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDG n. 1576/2009 rilasciata alla ditta Ecologica 2008 srl (successivamente volturata alla ditta CO.GI.FE. srl), relativamente all'impianto di eliminazione di rifiuti pericolosi e non, individuato su un'area censita in catasto sulla particella 141 (ex 23) del foglio di mappa 4 del Comune di Tortora (CS), per lo svolgimento delle operazioni individuate con i codici, [D8], [D9], [D13], [D14], [D15], prevedendo una potenzialità di trattamento pari a 300 tonnellate/giorno e 110.000 tonnellate/anno;
- la STV ha formulato, in esito alle riunioni istruttorie del 22/06/2022 e 28/06/2022, parere favorevole, con proposta di 30 condizioni e prescrizioni, in merito al rilascio di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui al DDG n. 1576/2009 "Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non" nel Comune di Tortora (CS) - (codice IPPC 5.1-5.3) alla società Co.Gi.Fe. srl (allegato 1);
- la prima seduta della Conferenza si è tenuta il 12/10/2022 e successivamente si sono tenute sedute intermedie il 9/3/2023 e il 27/2/2023;
- ARPA Calabria con nota 234923 del 24/5/2023 ha trasmesso il parere di competenza vidimato sul piano di monitoraggio e controllo relativo all'installazione in questione (allegato 4);
- il 24/5/2023 si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di servizi decisoria;
- la seduta conclusiva della conferenza di servizi si è tenuta il 31/5/2023 ed in essa si è dato atto dell'acquisizione di tutti i pareri necessari, con riserva di successiva valutazione da parte dell'amministrazione procedente su tutti gli atti e le risultanze acquisite; in particolare, come da verbale della seduta conclusiva (Allegato 5):

- è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante unico regionale, condizionato al rispetto delle 30 condizioni e prescrizioni specificate dalla STV nella propria istruttoria succitata;
- è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante unico della Provincia di Cosenza, condizionato al rispetto di prescrizioni sommariamente descritte nel verbale e successivamente meglio dettagliate nella nota 230030715 del 5/6/ 2023, acquisita al protocollo regionale al n. 251458 del 5/6/2023 (allegato 3);
- è stato acquisito il parere favorevole della Autorità di bacino del Distretto Meridionale dell'Appennino. Tale parere formalmente è incondizionatamente positivo per mancata partecipazione del rappresentante dell'ente alla seduta conclusiva della Conferenza

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

sincrona. Peraltro, la Conferenza ha preso atto in tale seduta delle condizioni precedentemente segnalate come necessarie dall'Autorità di bacino con nota 15358 del 23/5/2023 (allegato 2);

- è stato acquisito il parere favorevole di Arpa Calabria sul Piano di Monitoraggio e Controllo; tale parere, formalmente, è incondizionatamente positivo per mancata partecipazione del rappresentante dell'ente alla seduta conclusiva della Conferenza sincrona; peraltro, la Conferenza ha preso atto delle indicazioni precedentemente inviate con nota 234923 del 24/5/2023;
- è stato acquisito il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Cosenza, per quanto di competenza, ovvero la compatibilità dell'iniziativa ai sensi dell'art. 8 della LR 10/97;
- è stato acquisito il parere negativo del Comune di Tortora, motivato da 20 argomentazioni dettagliatamente illustrate nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 (allegato 6), allegata al verbale della seduta;

- con sentenza n. 01043/2023, pubblicata in data 17/7/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria si è pronunciato sul ricorso proposto da CO.GI.FE. Ambiente s.r.l nel procedimento n. 1098/2022 R.G., riconoscendo l'inerzia dell'amministrazione procedente e disponendo la nomina, quale commissario ad acta per la conclusione del procedimento, del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ministero;
- con nota del 24/7/2023 i legali rappresentanti della società CO.GI.FE hanno provveduto alla notificazione di istanza al commissario ad acta, avviando così il decorso dei 90 giorni previsti dalla sentenza per concludere il procedimento;
- con nota prot. MASE/129498 del 7/8/2023 il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha delegato per l'attività di Commissario ad Acta, l'ing. Paolo Cagnoli, dirigente della Divisione "Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale" del medesimo Ministero;
- con nota prot. MASE/134914 del 22/8/2023 il Commissario ad acta delegato ha richiesto agli uffici regionali la trasmissione degli atti del procedimento;
- con messaggi mail del 29 agosto 2023, 12 settembre 2023 e 20 settembre 2023 (acquisiti al protocollo MASE 148564, MASE/148571 e MASE/149150) il dott. Costantino Gambardella, per conto degli uffici regionali, ha trasmesso gli atti del procedimento al Commissario ad acta delegato;
- dall'esame di tali atti risulta che l'istruttoria condotta dagli uffici regionali ha tenuto conto degli atti acquisiti nel procedimento ed in particolare delle osservazioni pervenute da parte del pubblico, sia nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio pubblico, sia oltre tale termine purché entro la chiusura della fase istruttoria. Tali osservazioni sono pervenute specificamente da parte: del Comune di Tortora (peraltro coinvolto direttamente nel procedimento), del Comune di Lauria, del Comune di Lagonegro, del Comune di Trecchina, del Comune di Rivello, del Comune di Nemoli, del Comune di Praia a Mare, del Comune di Aieta, del Comune di Maratea, dell'associazione "Italia Nostra" Sezione alto Tirreno Cosentino (singolarmente e congiuntamente alle associazioni Legambiente circolo Riviera dei Cedri, Lipu Coordinamento Calabria, WWF Calabria Citra, Comitato Difesa Ambiente Diamante Cirella), dell'associazione Legambiente-Basilicata, dell'associazione Legambiente-Maratea, della "Libera Associazione nomi e numeri contro la mafia";
- per concludere il procedimento è stato necessario definire la posizione prevalente manifestata in sede di conferenza di servizi decisoria, effettuando, in conformità a quanto deliberato nella seduta conclusiva, la valutazione, per conto dell'amministrazione procedente, su tutti gli atti e le risultanze acquisite;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- effettuata tale valutazione, gli esiti della Conferenza sono stati comunicati ai soggetti partecipanti ed agli altri invitati con nota Mase/154299 del 28 settembre 2023, dando atto che:

- le condizioni richieste per l'assenso da parte dei rappresentanti unici di Regione e Provincia e da parte dell'Autorità di bacino distrettuale e ARPA Calabria sono tra loro compatibili, non configurano modifica sostanziale all'istanza e possono essere tutte accolte attraverso un esercizio di armonizzazione delle stesse condizioni;
- le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora, nella nota prot. 8661 del 31/5/2023, per sostanziare il proprio parere negativo sono state puntualmente esaminate per valutare se esse siano pertinenti e coerenti con la proposizione del parere reso (negativo non sanabile), ed in tal caso se tale parere negativo, pur costituendo il parere di una sola amministrazione, configuri una posizione prevalente in considerazione delle competenze istituzionalmente attribuite; a tale proposito si è

VALUTATO quanto segue con riferimento alle 20 motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella sua nota prot. 8661 del 31/5/2023:

1. INTERVENUTA SCADENZA DELL'AIA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO - tale prima motivazione non è pertinente, in quanto insussistente, come già esaustivamente argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi in cui si precisava che "*si intende esteso il termine di validità dell'AIA (rilasciata con provvedimento 1576/2009 e successive integrazioni) a 12 anni trattandosi di installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ragion per cui la predetta validità si intendeva estesa al 24/2/2021 – senza considerare la sospensione dell'autorizzazione a seguito delle intervenute vicende giudiziarie - e la domanda di riesame/rinnovo del 4/8/2020 si deve intendere legittimamente prodotta nei termini*"; a supporto di tali considerazioni pare giusto il caso di rammentare che, per determinare il termine per presentare riesame, il requisito della certificazione ISO è rilevante solo al momento del rilascio dell'autorizzazione (vedi art. 29.octies, comma 8, del D.Lgs. 152/06) e non è richiesto il suo mantenimento per tutta la durata dell'AIA, come asserito dal Comune in tale motivazione;
2. GARANZIE FINANZIARIE - tale secondo motivo non è pertinente, poiché basato su una erronea lettura della norma; difatti, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, l'efficacia delle garanzie finanziarie da norma deve essere garantita al riavvio dell'impianto, non al rilascio dell'AIA (vedi art. 208, comma 11, lettera g, del D.Lgs. 152/06); al riguardo si riconosce la opportunità di rammentare nel dispositivo del presente provvedimento, come peraltro prassi, che il gestore è tenuto a prestare le necessarie garanzie fideiussorie previste dalla DGR 427/08 prima del riavvio dell'impianto;
3. VIA NON VALIDA AI FINI DEL RINNOVO AIA – PRESENZA DI STRUTTURE NON AUTORIZZATE - tale terzo motivo non è pertinente al procedimento in corso, perché la rimostranza, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, si riferisce a "*questioni ampiamente superate con il rilascio dell'AIA (2009), previo svolgimento della conferenza di servizi nel corso della quale è confluito pure il parere favorevole del Comune di Tortora, che in nessuna attestazione o certificazione oppone vincoli*", o in altre parole è relativa ad opere già realizzate in conformità ad una precedente autorizzazione alla costruzione, non annullata per violazione della disciplina VIA; al riguardo si rammenta che l'AIA è tenuta a richiamare le condizioni dei provvedimenti di VIA conclusi o in corso (sospendendo in tale ultimo caso il suo procedimento), ma non è la sede per valutare lacune del rispetto della disciplina VIA di opere già realizzate (vedi articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/06);
4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE - tale quarto motivo non è pertinente al procedimento in corso, poiché l'AIA non è la sede per verificare a quale titolo

(proprietà, affitto, comodato, ecc...) il gestore disporrà delle aree su cui insiste l'impianto prima di avviare l'attività; in ogni caso le verifiche effettuate al riguardo dall'autorità procedente, di cui è dato conto nel verbale della quarta riunione della Conferenza di servizi, assicurano che per le particelle catastali interessate "*non risulta sia mai stata eccepita la titolarità, né che vi siano contestazioni in relazione ad occupazioni abusive a danno di terzi. Non possono trovare accoglimento i rilievi comunali circa la presunta discordanza tra le superfici a vario titolo impegnate(...) desunte dallo stesso Comune e rapportate agli elaborati VIA (2005), AIA(2009) e VINCA (2021) , atteso pure che le planimetrie consultate dal Comune e/o gli elaborati catastali, in particolare, non sono probatori. L'attività di raffronto eseguita dalla STV tra gli elaborati in atti dei procedimenti VIA, AIA e VINCA, così come presentati, ha evidenziato la sostanziale corrispondenza tra sagome e superfici dei predetti manufatti all'interno dell'immutata superficie catastale*";

5. CAPACITA' DI SMALTIMENTO - tale quinto motivo non è coerente con la proposizione di un parere negativo non sanabile, e quindi non può motivare un diniego incondizionato dell'istanza; si rammenta che la norma richiede ove possibile la indicazione delle condizioni per superare i motivi di dissenso, ed in questo caso tale possibilità è manifesta; difatti la precisa fissazione della capacità di smaltimento di cui il Comune lamenta la assenza è già oggetto di una prescrizione nel parere STV, proposto dalla amministrazione procedente come schema di quadro prescrittivo, in cui si chiarisce il valore della potenzialità di trattamento che sarà autorizzata (300 t/g e 110.000 t/a); il Comune pare ignorare del tutto sia tale parere STV, sia la conseguente manifesta possibilità di proporre condizioni in proposito; evidentemente la posizione del Comune è che nessuna capacità di smaltimento, per quanto limitata, sarebbe accettabile e ciò è incoerente con la motivazione, che verte sul "quanto" sia la capacità di smaltimento e non sul "se" sia ammissibile una qualunque capacità di smaltimento; pertanto, in relazione a questa motivazione, il parere manca di un elemento necessario richiesto dalla norma, cioè le condizioni sufficienti a superare il dissenso, e non può essere considerato per difetto di motivazione;
6. DISTANZA DA CENTRI ABITATI, IMPATTI OLFATTIVI, ZONIZZAZIONE ACUSTICA - tale sesto motivo riguarda due distinti aspetti: la presunta incoerenza dell'AIA con le disposizioni del piano dei rifiuti regionale (impatti olfattivi) e la sua presunta incoerenza con la pianificazione urbanistica (impatti acustici); sul primo aspetto deve rilevarsi che in sede di conferenza di servizi l'autorità competente ad esprimersi in merito al piano dei rifiuti, attraverso il rappresentante unico regionale, non ha rilevato la sussistenza del problema, come illustrato nel verbale della quarta riunione della Conferenza e che pertanto su tale tema la posizione prevalente sarebbe comunque quella della Regione (competente per materia) e non quella del Comune; riguardo invece la presunta incoerenza della collocazione dell'opera rispetto al piano urbanistico, si rammenta, come peraltro già rilevato dalla amministrazione procedente durante la quarta riunione della Conferenza di servizi, che realizzazione dell'opera è già stata autorizzata con l'AIA 2009, provvedimento avente valore dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, e che tale autorizzazione costituisce ex lege variante agli strumenti urbanistici; a ciò consegue che, in linea di principio, dovrebbero essere i piani urbanistici ad adeguarsi, prendendo atto della presenza dell'installazione, e non viceversa, e conseguentemente per questo aspetto la motivazione è inconsistente; si rileva, comunque, che con riferimento alle problematiche inerenti all'impatto acustico e olfattivo, il Comune formula, seppure in modo poco chiaro, specifiche richieste riguardanti l'aggiornamento delle valutazioni d'impatto e l'adozione di misure per limitare ulteriormente le emissioni sonore; tali richieste, considerato che in un diniego è illogico chiedere l'introduzione di condizioni, possono essere recepite considerandole condizioni sufficienti a superare il dissenso limitatamente a questo specifico punto;
7. IRREGOLARITÀ E INSUFFICIENZA POZZO - tale settima motivazione non è pertinente al procedimento, poiché l'AIA in linea di principio non vincola i gestori all'impiego di

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

specifiche materie prime, né sostituisce le concessioni all'utilizzo di acque; al riguardo, come peraltro già considerato dall'amministrazione procedente durante la quarta seduta della Conferenza di servizi, si riconosce la opportunità di rammentare nella parte dispositiva del presente provvedimento, come peraltro è prassi, che l'AIA non costituisce deroga alla concessione validamente rilasciata, che dunque dovrà essere rispettata e controllata ai sensi della relativa normativa;

8. ISTALLAZIONE PIEZOMETRI - tale ottava motivazione non è pertinente al procedimento, poiché eventuali irregolarità amministrative nella acquisizione dei dati, richiesti da ARPA per presentare l'istanza, non ne inficiano la qualità tecnica, fermo restando che potranno essere oggetto di specifiche distinte contestazioni e sanzioni; si osserva, peraltro, che in proposito durante la quarta seduta della Conferenza di Servizi l'autorità procedente ha osservato che "*l'installazione di piezometri, trattandosi di presidi ambientali, è attività autorizzata dall'AIA – titolo assorbente di tutte le autorizzazioni – in forza dell'approvato PMC (con DDG n. 1576/2009)*";
9. INAGIBILITÀ LOCALI DI SERVIZIO - tale nona motivazione non è pertinente al procedimento poiché non risulta che il gestore abbia richiesto nell'ambito del riesame di attestare tale agibilità; come chiarito nel verbale della quarta seduta della Conferenza di servizi, il gestore ha prodotto il certificato di agibilità n. 59 del 24/11/2006 relativo ad un opificio industriale; l'AIA non modifica, in quanto non oggetto dell'istanza, validità e legittimità di tale certificato rispetto alle opere edilizie ivi elencate, e pertanto resta fermo che eventuali abusi accertati dal competente ufficio comunale potranno essere soggetti alle procedure di legge in materia edilizia; resta altresì facoltà del gestore, prima della entrata in esercizio, richiedere modifiche a tale certificato con distinto procedimento;
10. STOCCAGGIO RIFIUTI – anche tale decima motivazione non è pertinente al procedimento; non risulta, difatti, che il gestore abbia richiesto nell'ambito del riesame di attestare tale agibilità modificando il certificato di agibilità già in suo possesso;
11. CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - tale undicesima motivazione non è pertinente al procedimento; questo certificato, difatti, non è né una delle autorizzazioni sostituite dall'AIA (ed in particolare non è uno degli atti di assenso che possono essere ricompresi nell'autorizzazione ex art. 208, del D.Lgs. 152/06), né un elemento che tali autorizzazioni indicano come necessari alla chiusura del procedimento; al riguardo, peraltro, pare ragionevole dar conto esplicitamente, come prassi, del fatto che restano fermi i distinti obblighi in materia antincendio;
12. CONCESSIONE DEMANIALE SCARICO - tale dodicesima motivazione non è pertinente al procedimento, che non riguarda né può modificare concessioni di alcun tipo; peraltro essa si sostanzia in una raccomandazione alle autorità competenti ad effettuare delle verifiche in sito e non in chiare richieste rivolte al gestore;
13. RELAZIONE DI RIFERIMENTO - la tredicesima motivazione non è pertinente, poiché basata su una erronea lettura della norma; la relazione di riferimento, difatti, è da norma espressamente riferita alle potenziali contaminazioni determinate da "sostanze" utilizzate nell'installazione, dizione che esclude la pertinenza delle potenziali contaminazioni determinate da rifiuti, che devono essere oggetto di distinte azioni di monitoraggio e contrasto (peraltro già specificate nel quadro prescrittivo proposto); come chiarito nella quarta seduta della Conferenza di servizi, il gestore ha presentato la documentazione attestante l'esclusione dagli obblighi relativi alla relazione di riferimento, che è stata positivamente valutata;
14. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - la formulazione della quattordicesima motivazione non è coerente con la proposizione di un parere negativo non sanabile; in effetti lo stesso comune, nello specificarla, individua (se pure in maniera indiretta) le condizioni necessarie a superare il dissenso: la conduzione di prelievi *ante operam* per caratterizzare le acque sotterranee; considerando che in un diniego è illogico chiedere l'introduzione di

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

condizioni, si ritiene che tale richiesta possa essere recepita considerandola condizione sufficiente a superare il dissenso, limitatamente a questo specifico punto;

15. REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE - tale quindicesima motivazione non è pertinente; in essa si lamenta l'assenza di dettagli progettuali relativi a nuove opere sufficienti ad esprimersi sulla loro realizzazione; a riguardo nel corso della quarta seduta della Conferenza di Servizi l'autorità procedente ha chiarito che "*viene erroneamente asserito che trattasi di nuova domanda di AIA, dal momento che non sussistono modifiche o ampliamenti impiantistici (strutturali) o di processo qualificabili come sostanziali o non sostanziali, rilevanti sia ai fini VIA ovvero ai fini AIA (per eventuali asserite nuove evenienze vincolistiche in presenza di un'installazione preesistente), tali da giustificare una replicazione di procedure già esperite. In più, il miglioramento tecnologico dell'impianto, in termini di adeguamento alle BAT di settore, viene proposto del gestore come condizione per la ripresa dell'esercizio unitamente all'adozione degli accorgimenti e delle misure preventive a salvaguardia dell'ambiente, degli habitat e degli ecosistemi a cui il gestore dichiara di voler dar corso ad autorizzazione rinnovata*"; ed è proprio in relazione a due opere civili accessorie, necessarie a dare attuazione a impegni ambientali del gestore (adeguamento reti fognarie e realizzazione del tubo di camminamento per le lontre), che secondo il Comune la documentazione è carente; al riguardo deve rilevarsi che il termine per richiedere integrazioni documentali nell'ambito del procedimento è decorso da tempo, e che in seduta decisoria conclusiva l'incertezza determinata da lacune documentali difficilmente può giustificare un assoluto diniego, sussistendo la possibilità di proporre efficaci condizioni per il superamento del diniego, quali tipicamente l'obbligo di sottoporre a riesame il progetto dettagliato; una di tali opere, pur essendo per espresso impegno del gestore propedeutica all'entrata in esercizio, si colloca al di fuori dell'installazione (addirittura interessando altri enti territoriali) e non ha alcuna connessione tecnica con l'esercizio da autorizzare e quindi non può essere oggetto dell'AIA, pertanto la realizzazione del tubo di camminamento per le lontre dovrà essere oggetto di distinta autorizzazione all'esercizio; per l'intervento migliorativo sulla rete fognaria tutte le altre amministrazioni non condividono le riserve del Comune sul grado di dettaglio del progetto, anche in considerazione del fatto che tale opera costituisce un importante presidio ambientale non rilevante come modifica "ai fini VIA ovvero ai fini AIA"; resta fermo che, ove la realizzazione di tale opera determini un quadro progettuale sostanzialmente difforme da quanto delineato nell'istanza, resterà in capo al gestore l'obbligo di acquisire con distinte procedure, ad esempio con riesame dell'AIA, le autorizzazioni eventualmente necessarie per realizzare le citate opere accessorie;
16. MANCATO COINVOLGIMENTO ALTRI SOGGETTI - con tale sedicesima motivazione si contesta la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere (se non limitatamente alla definizione della VINCA) la Regione Basilicata e gli enti locali limitrofi in sede di Conferenza di servizi; in realtà risulta che tali soggetti furono invitati alla prima, seconda e terza riunione della Conferenza di Sevizi, e che quindi la loro esclusione dai successivi lavori decisori non costituisce una dimenticanza, ma una precisa scelta dell'autorità procedente; si rammenta al riguardo che tale coinvolgimento allargato è dovuto in caso ci possano essere effetti ambientali negativi significativi nelle regioni confinanti; evidentemente il responsabile del procedimento, acquisita la VINCA e gli elementi informativi definiti nelle prime sedute della Conferenza, ha ritenuto che tale possibilità era da escludere, circostanza di cui, peraltro, è data esplicita evidenza nel verbale della quarta Conferenza di Servizi; al riguardo si riconosce la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione procedente rispetto a quella del Comune;
17. COMPOSIZIONE NON PERFETTA DELLA CONFERENZA - con la diciassettesima motivazione si eccepisce circa la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere in conferenza di servizi una serie di soggetti ulteriori, se non limitatamente alla definizione della VINCA; al riguardo si osserva che alcuni dei soggetti

indicati (Vigili del fuoco e Sopraintendenza) rappresentano amministrazioni statali il cui coinvolgimento non è previsto dalla normativa relativa alle AIA regionali, mentre altri due dei soggetti indicati (uffici regionali) sono stati formalmente rappresentati in conferenza sincrona dal rappresentante unico dell'amministrazione regionale; per quanto riguarda infine la Regione Basilicata e il Comune di Trecchina vale quanto detto al punto precedente riguardo la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione procedente rispetto a quella del Comune in merito alle valutazioni sulla necessità di tale coinvolgimento;

18. INCOMPATIBILITÀ DELL'AREA - la diciottesima motivazione non è pertinente al procedimento; il Comune ritiene che l'area sia inadatta da un punto di vista ambientale e le opere illegittime perché in contrasto con lo strumento urbanistico; come già detto nel corso della quarta seduta della Conferenza di servizi, si tratta di argomentazioni non pertinenti al procedimento poiché la realizzazione e collocazione dell'opera è stata già oggetto di VIA positiva e già autorizzata nel 2009 con provvedimento che costituisce variante agli strumenti urbanistici;
19. PARERE SANITARIO - la diciannovesima motivazione non è coerente con il parere reso; alla luce di tale motivazione, difatti, il Sindaco dovrebbe, in qualità di ufficiale di governo in materia sanitaria, esercitare i propri poteri ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nelle forme specificate all'articolo 29.quater, comma 6 del D.Lgs. 152/06, ovvero facendo acquisire agli atti prescrizioni sanitarie cui la conferenza dovrebbe armonizzare le condizioni dell'AIA; pertanto, con riferimento alle motivazioni di questo punto, il parere manca del quadro prescrittivo, in questo caso necessario ex lege, il cui rispetto consentirebbe di superare il dissenso; a riguardo, peraltro, si rammenta che il TAR, con sentenza n. 268/2016 del 5 febbraio 2016 relativa alla installazione in oggetto, ha già ribadito che l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 216 e 217 del RD 1265/34 deve essere motivato da verifiche ed istruttorie, e non da affermazioni generiche ed astratte, e deve avere ad oggetto situazioni non affrontabili con "*rimedi ordinari in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione*" e per i quali si rileva la "*assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile*";
20. USI CIVICI – la ventesima motivazione non è pertinente al procedimento, come già considerato dal responsabile del procedimento durante la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, in cui precisava che "*la definizione dell'esistenza o meno dell'uso civico in questione è stata demandata al Commissario Usi Civici cui la Cogife si è rivolta e che nessun altro soggetto può, allo stato attuale, portare avanti il procedimento di ricognizione del vincolo*"; tale considerazione è stata espressamente confermata anche con sentenza dal TAR;

RITENUTO che, pertanto, alla luce delle valutazioni effettuate:

- le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 numerate 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20 risultano non pertinenti al procedimento;
- le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 numerate 5 e 19 risultano incoerenti con il parere negativo e non sanabile reso, e dunque non sono suscettibili di motivarlo;
- le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 numerate 16 e 17 giustificano il parere negativo e non sanabile reso, ma a riguardo si riconosce per materia la prevalente competenza di altra amministrazione (la Regione);
- riguardo le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 numerate 6 e 14 si rileva che per tali specifici punti il parere reso individua, se pure implicitamente, condizioni per superare il dissenso; tali condizioni risultano compatibili con le condizioni cui è stato condizionato l'assenso da parte delle altre amministrazioni, e non risultano configurare modifica sostanziale all'istanza e possono pertanto essere tutte accolte attraverso un esercizio di armonizzazione del quadro prescrittivo;

VISTA la nota N.0016909/2023 del 04/10/2023 con la quale il Comune di Tortora manifesta il suo dissenso in ordine alla individuazione degli esiti della Conferenza di Servizi comunicati ai soggetti partecipanti ed agli altri invitati con nota Mase/154299 del 28 settembre 2023, contestando tra l'altro la legittimità dell'avvio del procedimento e proponendo conseguentemente l'adozione di un provvedimento di archiviazione;

DATO ATTO che il giorno 12 ottobre 2023, per consentire al Comune di Tortora di illustrare più ampiamente la sua posizione sulla conclusione del procedimento, è stata organizzata una sua audizione da parte del Commissario ad Acta presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che tali contributi del Comune di Tortora, oltre ad essere irrituali, nulla innovano rispetto alla posizione già ampiamente illustrata durante lo svolgimento del procedimento e già tenuta in conto come sopra illustrato;

CONSIDERATO che tali contributi del Comune di Tortora hanno peraltro evidenziato la opportunità di chiarire che, come risulta dal verbale della quinta seduta decisoria della Conferenza di Servizi, non sono state considerate pertinenti al procedimento le considerazioni rese dalla ASP in relazione a certificato di agibilità, messa a terra degli impianti elettrici, gruppo elettrogeno, formazione personale e controlli in uscita alla depurazione;

CONSIDERATO che tali contributi del Comune di Tortora hanno inoltre evidenziato la opportunità di chiarire che in chiusura della quinta riunione della Conferenza di Servizi il Presidente ha manifestato una riserva di esame non in veste di rappresentante unico regionale, poichè nel corso della Conferenza di Servizi il parere della Regione Calabria è stato efficacemente espresso, ma piuttosto in veste di responsabile del procedimento, data la difficoltà di individuare la posizione prevalente;

DATO ATTO:

- che gli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi hanno presentato ulteriori condizioni in merito all'oggetto (allegati 2, 3 e 6);
- che, per quanto sopra illustrato la posizione prevalente della Conferenza di servizi è stata di accoglimento dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, condizionato al rispetto delle prescrizioni e condizioni indicate in Conferenza di Servizi;
- che il proponente nell'ambito dell'istanza ha presentato di un apposito elaborato (20.022.03P.026) con cui ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi del DM 104 del 15/04/2019;
- delle risultanze fin qui acquisite e della sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del procedimento in parola ed il rilascio del provvedimento di autorizzazione;
- in particolare, che ai fini del rilascio del succitato provvedimento, sono stati acquisiti nel procedimento i seguenti pareri, dettagliati in allegato:

1. Amministrazione comunale di Tortora - Parere negativo non sanabile (vedi nota prot. 8661 del 31/5/2023 - allegato 6);
2. Regione Calabria - Parere favorevole per il rilascio dell'AIA con prescrizioni della STV (esito riunioni istruttorie del 22/06/2022 e 28/06/2022 - allegato 1);
3. ARPA Calabria - Dipartimento Provinciale di Cosenza - Parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo (vedi nota 234923 del 24 maggio 2023, allegato 4);
4. Autorità di Bacino Distrettuale - parere favorevole con condizioni (vedi nota 15358 del 23 maggio 2023 - allegato 2);
5. Provincia di Cosenza - parere favorevole con condizioni (poi dettagliato con nota 230030715 del 5 giugno 2023 - allegato 3);

- che risultano pertanto acquisite le valutazioni richieste ai sensi dell'art 29 quater, punto 6, del D. lgs n. 152/2006 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- che con prot. prot. PR_MIUTG_Ingresso_0289302_20230920, è stata effettuata richiesta di comunicazione antimafia nei confronti del legale rappresentante della citata ditta e che è pertanto possibile concludere il procedimento, con riserva di revoca immediata del provvedimento in caso di pervenuto successivo esito negativo delle verifiche in parola, sulla base delle autocertificazioni prodotte ai sensi dell'art. 89 D.lgs. n.159/2011;
- che è stato richiesto alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro - Casellario Giudiziale, il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per la soc. CO.GI.FE. AMBIENTE S.R.L, ottenendo la risposta prot. n. 844/2023/R del 21/09/2023 con la quale si attesta che dalla banca dati del Casellario giudiziale risulta: "NULLA" per il soggetto Caporizzi Carlo.
- che il D. Lgs. 46/2014 ha previsto che le Autorizzazioni Integrate Ambientali abbiano durata di anni 10 (salvo una durata maggiore di 12 o 16 anni nel caso in cui il gestore sia in possesso rispettivamente delle certificazioni ambientali UNI EN ISO o EMAS);

ATTESO CHE:

- il "Parere STV" (allegato n. 1) ed il "Verbale conferenza servizi del 31/05/2023" (allegato n. 5),costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;
- per quanto riguarda Piano di Monitoraggio e Controllo si fa riferimento al documento approvato da Arpa Calabria, trasmesso con nota prot. n 234923 del 24 maggio 2023, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4);
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria e della verifica della completezza del procedimento rese dagli uffici regionali, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per quanto sopra indicato:

A. **di richiamare** la narrativa che precede, che si intende in questa parte integralmente trascritta, come parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. **Di prendere atto** e, di conseguenza, adottare gli esiti della Conferenza di servizi valutati come da premessa e condivisi con nota del 28 settembre 2023 e, per l'effetto di rilasciare, alle condizioni di seguito specificate, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo, della Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della Soc. Co.Gi.Fe. Ambiente srl, con sede legale in Milano alla Via Washington n. 98, partita IVA 02672700735, e sede operativa in località San Sago nel Comune di Tortora, per l'esercizio dell'installazione esistente presso lo stesso sito.

C. **Di prendere atto che:**

a. il "Parere STV" (allegato n. 1)costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale atto tecnico contenente le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

b. il "Verbale conferenza servizi del 13/07/2023" (allegato n. 5), assieme agli ivi richiamati pareri resi sia dalla Provincia di Cosenza (allegato n. 3), sia dalla Autorità di bacino distrettuale (allegato n. 2), e sia dal Comune di Tortoralimitatamente ai punti 6 e 14**(**allegato n. 6),costituiscono parte del presente atto amministrativo, quali atti tecnici che illustrano condizioni aggiuntive d'esercizio dell'impianto in oggetto, come specificato in premessa;

c. per quanto riguarda Piano di Monitoraggio e Controllo si fa riferimento al documento approvato da Arpa Calabria, trasmesso con nota prot. n. 234923 del 24 maggio 2023 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4).

D. **Di subordinare**, pertanto, il rilascio del presente provvedimento alle seguenti condizioni - prescrizioni.

1. Il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali cui si fa riferimento nel presente atto amministrativo, sintetizzati nella *sezione n. 1 – condizioni*e riportati più nel dettaglio nei seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:
   - Allegato n. 1 – Parere STV,
   - Allegato n. 2 – condizioni AdB,
   - Allegato n. 3 – Condizioni Provincia,
   - Allegato n. 4 – Piano di Monitoraggio e Controllo,
   - Allegato n. 6 – parere del Comune di Tortora limitatamente ai punti 6 e 14.
2. È comunque fatto obbligo al gestore di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche dell'installazione e di rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dalle norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi.
3. Il gestore, nel momento in cui diverranno cogenti nuove disposizioni normative nazionali o regionali più restrittive, dovrà predisporre un documento di verifica di conformità - adeguamento alle nuove disposizioni da sottoporre all'Autorità Competente, che potrà procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione.
4. A garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'installazione, il gestore è tenuto a dotarsi – a pena di decadenza dell'autorizzazione – di apposita garanzia finanziaria, secondo termini e le modalità di cui di cui alla D.G.R. n. 427 del 23/06/2008. Ciò entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e comunque almeno 30 giorni prima della entrata in esercizio degli impianti attualmente fermi, fermo restando l'obbligo di ulteriori adeguamenti della suddetta garanzia finanziaria che dovessero essere disposti dall'autorità competente o dalla variazione delle condizioni (es. quantitativo di rifiuti; certificazione ISO - EMAS).

E. **Di dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento ha durata di anni 10 dall'emanazione dello stesso.

F. **Di stabilire** che in caso di variazione delle condizioni di cui all'art. 8 – Allegato A alla DGR 427/2008 – "riduzioni", si dovrà procedere alla tempestiva comunicazione all'autorità competente ed all'adeguamento dell'importo dovuto per la garanzia finanziaria.

G. **Di prevedere** che il presente provvedimento può essere soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29octies, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06.

H. **Di stabilire** che per il riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione il gestore deve inviare, almeno 6 mesi prima della scadenza indicata alla lettera E, una domanda di riesame corredata dalle informazioni richieste dalle norme e regolamenti vigenti. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continuerà l'attività sulla base della presente AIA.

I. **Di disporre** la trasmissione di copia del presente atto di rinnovo dell'autorizzazione alla Co.Gi.Fe. Ambiente srl, al Comune di Tortora, alla Provincia di Cosenza, all'ARPA Calabria - Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

J. **Di stabilire** che è attribuita ad ARPA Calabria la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle condizioni ambientali previste nel presente provvedimento autorizzatorio e relativi allegati.

K. **Di fare presente** che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

L. **Di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Commissario ad acta delegato.

M. **Di precisare** che, come illustrato in premessa, il presente provvedimento è emanato con riserva di revoca immediata in caso di pervenuto successivo esito negativo delle verifiche richieste con prot. prot. PR_MIUTG_Ingresso_0289302_20230920, inerenti la comunicazione antimafia nei confronti del legale rappresentante della ditta.

Sottoscritta dal Commissario ad Acta
Paolo Cagnoli
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SEZIONE 1 - Condizioni
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(TITOLO IIIbis D.lgs. 152/2006)

Proponente: Co.Gi.Fe. Ambiente srl) con sede legale in Milano alla Via Washington n. 98, partita IVA 02672700735.
Installazione: Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non
Ubicazione installazione: località San Sago nel Comune di Tortora.
Codice IPPC di cui All'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e s.m.i.: 5.1 – 5.3
Attività NON IPPC: ---.

2.1 DEFINIZIONI
AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale): riesame con valenza di rinnovo dalla autorizzazione DDG 1576/2009;
Autorità competente: ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio e/o alle modifiche dell'AIA, il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria;
Organo di controllo: il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, che si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per l'esecuzione del controllo dell'AIA;
Gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella totalità o in parte, l'installazione.

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

2.2 QUANTITATIVI AUTORIZZATI:
CAPACITA' DI STOCCAGGIO
È autorizzato il deposito temporaneo per un massimo di 180 giorni, nei tempi e con le condizioni previsti dalla normativa vigente (art. 183 e seguenti del D.Lgs. 152/2006).

FLUSSO GIORNALIERO
E' autorizzata una capacità di trattamento giornaliera complessiva di 300 t/giorno, di cui 250 t/giorno relativa a rifiuti non pericolosi e 50 t/giorno relativa a rifiuti pericolosi.

2.3 EER AUTORIZZATI
VEDI TABELLA A DEL PARERE STV (ALLEGATO N. 1 al presente provvedimento).

2.4 CONDIZIONI GENERALI AIA
(ex Titolo IIIb del D.Lgs. 152/2006)

1. Il Gestore deve presentare e/o integrare le garanzie finanziare di cui alla D.G.R. n. 427 del 23/06/2008 in conformità al periodo di durata dell'AIA; resta fermo l'obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie che dovessero essere disposti dall'autorità competente in applicazione dei DM n. 141/2016 e DM del 28.07.2017.
2. Il Gestore è obbligato a presentare, almeno una volta all'anno, all'autorità competente e ad ARPACal una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati, relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa.

3. Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente, alla Provincia di Cosenza, al Comune di Tortora, ad ARPACal - Dipartimento di Reggio Calabria, in qualità di soggetto incaricato dal Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 29decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
4. Ai sensi dell'art. 29decies del D. Lgs. n. 152/2006, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da ARPACal, quale incaricata dall'Autorità competente a svolgere i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo.
5. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e ad ARPACal, con le modalità previste dall'art. 29sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 .
6. Ferme restando le misure di controllo di cui al punto 4, la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente - può disporre ispezioni straordinarie sull'impianto autorizzato ai sensi dell'articolo 29.decies, comma 4, del D.Lgs. 152/06.
7. Il Gestore dell'impianto dovrà fornire ad ARPACal l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte; il Gestore è tenuto, altresì, a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti.
8. Il Gestore è obbligato inoltre a realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari.
9. Il Gestore, ai sensi dell'art 29decies, comma 2, D. lgs 152/2006, è tenuto ad informare immediatamente i soggetti di cui al punto 5, in caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Il Gestore, ai sensi dell'art 29undecies, D. lgs 152/2006, è altresì tenuto ad informare immediatamente i soggetti di cui al punto 5, in caso di incidenti o eventi imprevisti che, pur non costituendo violazione delle condizioni autorizzative, sono suscettibili di incidere in modo significativo sull'ambiente, nonché a comunicare le misure adottate per limitare le conseguenze ed evitare il ripetersi di tali eventi.
11. Il Gestore prende atto che i risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente in ottemperanza dell'articolo 29.decies, comma 8. Del D.Lgs. 152/06.
12. Il Gestore prende atto del fatto che ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente atto, è tenuto ai sensi dell'articolo 29.decies, comma 7. Del D.Lgs. 152/06 a comunicare tali informazioni all'Autorità Competente, comprese le notizie di reato.
13. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente anche nelle forme di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 29.nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/06.
14. È fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29nonies, comma 1, del D. Lgs n. 152/06, s.m.i.), pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29.quatuordecies, commi 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 152/06.
15. In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs n.152/2006 potrà inoltre procedere:
    a. "alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma

adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità";

b. "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno";

c. "alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente";

d. "alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione".

16. Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle disposizioni relative alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs n.152/2006.
17. Secondo quanto disposto dall'art 29-octies, commi 3 e 5, del D.lgs 152/2006 , il riesame in via ordinaria (avente valore di rinnovo) della presente Autorizzazione dovrà essere avviato – su richiesta del gestore ed a pena di decadenza dell'autorizzazione - entro anni 10 (dieci) dall'emanazione del presente atto.
18. Il presente provvedimento ai sensi dell'art 29octies, comma 3, del D.lgs 152/2006 sarà, altresì, soggetto a riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione.
19. In ogni caso, l'autorizzazione di che trattasi sarà sottoposta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29octies, punto 4, del D.Lgs 152/2006.

Altre prescrizioni generiche

20. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto restano ferme, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.
21. Restano, inoltre, vigenti le condizioni specificate in provvedimenti non espressamente sostituiti dal presente provvedimento, e in particolare quelle specificate nel provvedimento di VIA citato in premessa , che si intende espressamente richiamato nel presente provvedimento.
22. Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.
23. Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì, all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative.
24. Il gestore è inoltre tenuto al rispetto di quanto specificato nella istanza, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, in particolare per quanto concerne la descrizione dell'installazione e delle relative procedure operative e l'ottemperanza delle condizioni riportate nel provvedimento di VINCA citato in premessa.

2.5 CONDIZIONI SPECIFICHE AIA (scaturenti dalla CdS)
Parere STV (allegato n. 1 al presente provvedimento)

25. I rifiuti in ingresso all'impianto (vedi tabella dei codici EER del parere STV – allegato 1) ed i relativi quantitativi già autorizzati con provvedimento assunto con DDG n. 1576/2009, sono quelli di cui alla tabella "A" allegata al parere STV (allegato 1).
26. Le capacità di trattamento autorizzate (distinguendo tra le tipologie di rifiuti – non pericolosi e pericolosi) contenute entro il complessivo di 300 t/giorno, sono così distinte:
    a. 250 t/giorno (rifiuti non pericolosi);
    b. 50 t/giorno (rifiuti pericolosi).

27. Il gestore, di concerto con ARPACal, prima di riavviare l'esercizio sviluppa opportunamente il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla nota ARPACal 234923 del 24 maggio 2023, allegato 4, dettagliando le attività di controllo e la relativa periodicità da eseguirsi sulle matrici ambientali, in particolare suolo, sottosuolo e acqua. Il PMC, approvato da ARPACal, dovrà essere aggiornato anche in base alle Migliori tecniche disponibili (MTD) o Best Available techniques (BAT) in riferimento a quanto disposto dall'articolo 29-bis, del D.Gls. 152/06 (decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018).

28. Tenuto conto del prolungato periodo di fermi dell'impianto, il gestore predispone un dettagliato cronoprogramma di attività propedeutiche al riavvio dell'esercizio in sicurezza e in efficienza dell'impianto, sia con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sia con riguardo all'applicazione dei principi di precauzione e massima tutela ambientale e sanitaria. Tale cronoprogramma è trasmesso all'Autorità competente, al Comune di Tortora ed agli organi preposti al controllo prima di riavviare l'esercizio, al fine di provvedere alle verifiche di legge.

29. Prima di riavviare l'esercizio il Gestore ripristina la delimitazione dell'impianto mediante idonea recinzione, con la piantumazione, e/o mantenimento di una barriera vegetale sempreverde di specie idonee e compatibili con le caratteristiche pedologiche dell'area, con altezza minima di 2.5 m al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno e limitare l'accesso dall'esterno.

30. L'area di quarantena per materiali contenenti radionuclidi, eventualmente rilevati dal portale radiometrico, deve essere individuata nelle immediate vicinanze dell'ingresso, demandando ad ARPACal la verifica del rispetto delle procedure di sorveglianza radiometrica all'uopo predisposte e concordate con il medesimo ente.

31. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti tutte le superfici scoperte dell'insediamento producano danni ai corpi idrici. In particolare, dovranno essere eseguiti periodici interventi di verifica e manutenzione delle pavimentazioni esterne e delle impermeabilizzazioni delle vasche, nonché dei sistemi di convogliamento e raccolta.

32. Per quanto attiene le emissioni in atmosfera dovranno essere garantiti i limiti di emissioni previsti dalla vigente normativa di settore.

33. I rifiuti, nonché i reagenti, gli oli e le emulsioni oleose dovranno essere collocati in idonei contenitori opportunamente allocati in impianto, chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati con capacità pari al volume del contenitore aumentato del 30%.

34. Le acque di scarico, a valle del processo depurativo, dovranno rispettare i limiti di tutti i parametri (chimico-fisici, microbiologici e tossicologici), previsti dalla tabella 3 dell'allegato 85, Parte III del D.Lgs. 152/06.

35. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni di legge in caso di eventi accidentali, anomalie, guasti e malfunzionamenti dell'impianto che possano essere pregiudizievoli per l'incolumità e la salute pubblica, nonché per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

36. Ogni anomalia gestionale che potrebbe diminuire lo standard prescritto di protezione ambientale dovrà essere prontamente comunicata all'Autorità competente e agli organi di controllo.

37. Il pozzetto fiscale deve essere contrassegnato da idonea cartellonistica in modo da essere immediatamente identificabile e accessibile all'autorità competente per il prelievo.

38. L'Autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico stesso.

39. Il campionamento in autocontrollo delle acque reflue dovrà essere effettuato da un tecnico incaricato da laboratorio accreditato che effettuerà successivamente le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e tossicologiche.

40. Il sistema di disinfezione deve essere conforme alla vigente normativa.

41. I rifiuti dovranno essere stoccati (deposito temporaneo) per un massimo di 180 giorni, nei tempi e con le condizioni previsti dalla normativa vigente (art. 183 e seguenti del D.Lgs. 152/2006).
42. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire separatamente per le diverse tipologie; i contenitori o i serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche di stoccaggio dei rifiuti, idoneamente identificati, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità. Essi devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
43. I rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non venire in contatto fra loro.
44. L'esercizio dell'impianto deve avvenire in modo da evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto.
45. Le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono strati dimensionati gli impianti di sicurezza.
46. I rifiuti non trattati o residui della lavorazione devono essere conferiti presso impianti autorizzati a cura e spese del gestore.
47. Il gestore è tenuto ad effettuare le comunicazioni di legge agli enti preposti al controllo con le cadenze previste dalla normativa vigente.
48. Alla cessazione dell'attività dell'impianto, per qualsivoglia motivo, il gestore dovrà provvedere alla messa in sicurezza, caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito, ricorrendo i presupposti di legge.
49. Eventuali modifiche alle condizioni impiantistiche e con ripercussioni sul ciclo produttivo anche se proposte da altri Enti, dovranno essere sottoposte a nuova procedura ambientale.
50. Sia concordato con ARPACal l'eventuale monitoraggio del corpo idrico recettore dello scarico dell'impianto di cui trattasi
51. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni in materie e in particolare: deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto; devono essere presi opportuni accorgimenti per evitare lo sviluppo di odori gradevoli.
52. I servizi igienici in uso al personale addetto ed ai visitatori siano dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, in conformità alla normativa vigente.
53. È fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area.
54. Qualora non in contrasto con il presente provvedimento, ovvero con la sopravvenuta normativa di settore, siano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste nel provvedimento autorizzativo oggetto di riesame.

Parere dell'Autorità di bacino (nota 15358 del 23 maggio 2023 - allegato 2)

55. Lo sviluppo del PMC di cui al punto 27 garantisce, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia, un adeguato monitoraggio delle matrici ambientali nell'area di sedime dell'impianto e in un suo intorno significativo, prevedendo in particolare idonei presidi di controllo periodico stabili, attivi durante la fase di esercizio dell'impianto.
56. Prima del riavvio dell'esercizio, il gestore avvia un monitoraggio dell'attuale regime piezometrico della falda, idoneo a definire nel tempo l'andamento della soggiacenza freatica rispetto anche alle sue normali escursioni stagionali.
57. Prima del riavvio dell'esercizio, il gestore redige un adeguato piano di manutenzione nonché di svolgimento delle attività atto ad evitare criticità che possano compromettere la funzionalità e la sicurezza dell'impianto rispetto all'ambiente circostante, con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti in zona.

58. Il gestore invierà, almeno con cadenza mensile – ovvero con cadenza inferiore se ritenuta necessaria nell'ambito del PMC– gli esiti dei controlli periodici di cui ai punti 3 e 5 agli enti preposti per consentire la vigilanza sullo stato di attuazione del richiamato piano di monitoraggio in osservanza alla normativa vigente in materia.

Parere della provincia di Cosenza (nota 230030715 del 5 giugno 2023 - allegato 3)

59. Il Gestore trasmette all'autorità competente e alla provincia di Cosenza, prima dell'attivazione dello scarico, la data di apertura dello stesso e, contestualmente, copia della richiesta trasmessa ad ARPACal – dipartimento provinciale di Cosenza per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento.
60. Il gestore garantisce il rispetto del termine di 60 giorni dalla data di apertura dello scarico di cui al precedente punto (per come previsto dall'art. 8 comma 9 della L.R. 10/97) per la messa a regime dell'impianto di depurazione ed il progressivo allineamento ai limiti indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.KLgs. 152/06. A tal proposito dovranno essere effettuate a cura del titolare dello scarico, nel pozzetto indicato nella planimetria come pozzetto di prelievo fiscale, ogni venti giorni dalla data di apertura dello scarico le analisi di autocontrollo chimico-fisico-batteriologiche. Le risultanze delle analisi dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Cosenza – Settore PNRR-Ambiente-Edilizia-Datore di Lavoro.
61. Entro il sessantesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, salvo motivata richiesta di proroga e successiva adozione di specifico provvedimento, dovranno pervenire alla Provincia di Cosenza i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate da ARPACal per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3, dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06.
62. Dopo la messa a regime dell'impianto, certificato l'esito favorevole delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate da ARPACal di cui al precedente punto, dovranno essere eseguiti, per tutto il periodo di validità dell'AIA, 12 campioni per il primo anno e 4 campionamenti negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme, di cui almeno uno per ogni anno effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati. Qualora uno dei campioni di cui sopra non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse citato Settore della provincia di Cosenza.
63. Il titolare dello scarico dovrà trasmettere annualmente, all'autorità competente e, per conoscenza, alla provincia di Cosenza, copia della richiesta inoltrata a ARPACal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche previste ai precedenti punti.
64. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
65. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.
66. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici
67. Il titolare è tenuto ad installare apposito misuratore di portata da dui desumere facilmente le quantità d'acqua depurate e scaricate.
68. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente all'autorità competente, alla Provincia di Cosenza, al Comune e ad ARPACal.

69. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate all'autorità competente, alla Provincia di Cosenza, al Comune e ad ARPACal specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.
70. In caso di anomalie funzionali degli impianti deve essere previsto, in caso di necessitò, a valle di essi un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato.
71. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente e, per conoscenza, alla Provincia di Cosenza, al Comune e ad ARPACal, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
72. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelli autorizzati, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione (AIA) ovvero una modifica della stessa, stante che è necessario ottenere una nuova autorizzazione allo scarico, come previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/06.
73. Il gestore tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta alla Autorità competente, alla Provincia di Cosenza, e alle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi, e rifiuti liquidi.
74. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli 3ltri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito nell'art. 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06, tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'articolo 190 e di tutto quanto previsto alla parte IV del medesimo decreto legislativo
75. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel N.O. ai fini idraulici prot., 7792 del 19/12/2005 la cui validità è stata ribadita dalla competente regione Calabria durante i lavori della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 10 gennaio 2023.
76. Il gestore invierà, almeno con cadenza mensile – ovvero con cadenza inferiore se ritenuta necessaria nell'ambito del PMC– gli esiti dei controlli periodici di cui ai punti 3 e 5 agli enti preposti per consentire la vigilanza sullo stato di attuazione del richiamato piano di monitoraggio in osservanza alla normativa vigente in materia.
77. Si rammenta che eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti.
78. Il presente provvedimento non esonera il gestore dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività, ove tali titoli non siano espressamente sostituiti dal presente provvedimento.

Condizioni richieste nel parere del Comune di Tortora (nota acquisita al prot. 8661/2023 del 31.05.2023 -allegato 6)

79. In particolare, a titolo esemplificativo, il presente provvedimento non costituisce modifica alle concessioni di prelievo delle acque da pozzo, il cui regime di esercizio e controllo resta fermo, né ai certificati di agibilità o antincendio, né autorizzazione alla realizzazione di modifiche o ampliamenti impiantistici (strutturali) o di processo qualificabili come sostanziali o non sostanziali, rilevanti ai fini VIA o AIA.

80. Si prescrive che il gestore, prima del riavvio della entrata in esercizio dell'impianto, presenti un aggiornamento della verifica degli impatti olfattivi secondo le indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alle delibere del Consiglio Regionale n. 156/2006 e 570/2019.

81. Si prescrive che il gestore, prima del riavvio della entrata in esercizio dell'impianto, presenti un aggiornamento della valutazione di impatto acustico tenendo conto della zona ove si inserisce l'impianto e della prossimità di una zona protetta rientrante nella Rete Natura 2000.

82. Si prescrive che il gestore, prima del riavvio dell'entrata in esercizio dell'impianto, assuma volontariamente l'impegno a rispettare limiti alle emissioni sonore ulteriormente stringenti, al fine di non arrecare disturbo alla fauna e alle specie protette, ovvero presenti uno studio che dimostri la non fattibilità di interventi volti a raggiungere tale obiettivo.

83. Ad integrazione delle già previste attività di caratterizzazione della qualità delle acque sotterranee in corso di esercizio, il gestore effettua una ulteriore preliminare verifica della qualità delle acque di falda prima del riavvio dell'entrata di esercizio dell'installazione.

84. La documentazione di cui ai punti 80, 81, 82 ed 83 è inviata all'Autorità competente, al Comune di Tortora e all'ente di controllo prima del riavvio dell'entrata in esercizio, per le valutazioni di competenza.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Verbale della seduta n° 5

Conferenza di servizi per il rilascio del Provvedimento di Riesame A.I.A. di cui al DDG n. 1576 del 24.2.2009 **Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non**" nel Comune di Tortora (CS) - [codice IPPC 5.1-5.3] - ditta **Co.GiFe. Ambiente srl**

In data 31 del mese di maggio dell'anno 2023 alle ore 11:30 circa, in presenza ed in videoconferenza, si svolge la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA in oggetto

Sono stati convocati per la seduta della conferenza:
1) CO.GI.FE. Ambiente srl
2) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
3) ASP Cosenza - Servizio Igiene e sanità pubblica
4) ASP Cosenza- Servizio PISAL
5) PROVINCIA DI COSENZA - Settore Ambiente
6) COMUNE DI TORTORA
7) ARPACAL di Cosenza
8) Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione, Settore 1

§§§§§§§

Il Presidente della Conferenza dei Servizi Dirigente Settore 2 Autorità competente Ing Gianfranco Comito, apre la seduta alle ore 11:30 circa, da atto che la seduta viene videoregistrata unicamente per la redazione del verbale che verrà poi sottoscritto solo dal presidente e dal Rup Ing. Costantino Gambardella con funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente e il Segretario sono:
- Ing Gianfranco Comito (Presidente)
- Ing Costantino Gambardella (RdP - segretario verbalizzante)

Per la parte proponente, sono presenti:
1. Dott. Carlo Capozzi– amministratore
2. Avv. Monci Domenico – procuratore
3. Avv Monci Amalia – procuratore
4. Ing. Francesco Sabatino – tecnico progettista

Per gli Enti sono presenti:

1. Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione, Settore 1, Dirigente Generale Dott. Giacomo Giovinazzo e Dirigente di Settore avv. Francesca Palumbo (collegati da remoto)
2. Provincia di Cosenza, settore Ambiente – il Dirigente Amelio e l'Ing. Paolo Caruso (collegato da remoto)
3. Comune di Tortora – il Sindaco Dott. Antonio Iorio e la Dott.ssa Debora Cerbino

Sono assenti i rappresentanti dei seguenti Enti invitati:
1. ASP di Cosenza, servizio SPISAL
2. ASP di Cosenza, servizio Igiene e sanità pubblica
3. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
4. ARPACAL di CS – il Dott. Aldo Borzillo

Il Presidente, dà atto dei presenti e degli assenti all'odierna seduta e procede con la richiesta dei pareri ad oggi mancanti.
Pertanto, dà la parola al delegato della Provincia di Cosenza e chiede se nella seduta odierna rilascerà il relativo parere di competenza.
Preliminarmente, l'avv. Monci fa presente che non è stata avanzata alcuna richiesta di sopralluogo da parte del Dott. Ordine delegato dell'ASP Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza. Pertanto, il Presidente dà atto che l'ASP di CS non ha inteso effettuare il sopralluogo, sebbene alla seduta del 24/05/2023 ne avesse fatto richiesta.
L'Ing. Paolo Caruso riscontra la nota del 30/05/2023 (acquisita al prot. n. 246398 del 31/05/2023) trasmessa dal Comune di Tortora, sottolineando che la richiesta della Provincia al Comune è stata avanzata in data 29/07/2022.
Lo studio Legale Monci fa presente che la nota comunale trasmessa alla provincia di Cosenza non è stata trasmessa anche al Gestore e, pertanto, quest'ultimo non ha avuto la possibilità di prenderne visione. Ciò detto ne chiede la trasmissione in questa sede.
L'ufficio adempie alla richiesta e trasmette la nota suddetta mediante pec sia al Gestore che allo studio legale Monci.
In ordine al parere di competenza relativo all'art. 13 della Legge Regionale n. 10/1997, la Provincia di Cosenza prende atto della nota del Comune di Tortora riguardante la certificazione relativa all'art. 13 predetto, secondo cui il vigente strumento urbanistico del Comune di Tortora non prevede specifiche aree di salvaguardia nell'area interessata dallo scarico e, pertanto, la Provincia -preso atto dell'attestazione del Comune- dichiara di dare parere positivo. In ordine, invece, all'art. 8 della L.R. 10/97 relativo al nulla osta, ai fini idraulici, l'ing. Caruso dichiara che nulla è pervenuto da parte dell'ASP di Cosenza e chiede se il relativo parere verrà acquisito mediante silenzio assenso alla Conferenza dei servizi.
Il Presidente dà atto dell'assenza dell'ASP, seppur ritualmente convocata all'odierna seduta e, pertanto, visto che i termini per acquisire i pareri sono ampiamente conclusi, si dà per acquisito il relativo parere mediante il principio del silenzio assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 dell'art. 241/1990 e ss.mm.ii..
Ciò detto, la provincia di Cosenza, prende atto dell'acquisizione del parere dell'ASP mediante silenzio assenso e dichiara di rilasciare il proprio parere favorevole con prescrizioni che si riserva di trasmettere all'Ufficio nel più breve tempo possibile.
L'altra questione ancora aperta riguarda la tematica relativa agli usi civici, il Presidente evidenzia che la seduta è stata integrata con la convocazione di cui alla nota prot. n. 243180 del 29/05/2023 trasmessa al Dipartimento Agricoltura al fine di esprimersi sugli usi civici.
Il Dirigente Generale, dott. Giovinazzo, fa presente che la posizione del Dipartimento Agricoltura è contenuta nella nota prot. n. 245581 anticipata all'Ufficio ALA via pec in data 30/05/2023.
A questo punto, passa la parola al Dirigente di Settore, l'avv. Palumbo per esporre quanto rilevato dal predetto Dipartimento competente in materia di usi civici.
L'avv. Palumbo, esplica il contenuto della suddetta nota con cui il Dipartimento in argomento ha interrotto l'iter procedimentale di verifica demaniale prevista dalla L.R. 18/2007 poiché è in essere una controversia giurisdizionale dinanzi al Commissario per gli usi civici sull'area su cui insiste l'impianto e, pertanto, anche gli atti comunali di accertamento del gravame derivante dall'uso civico -emessi *medio tempore*- sono privi di efficacia sino all'esito del giudizio di accertamento della *qualitas soli* che avverrà in sede giurisdizionale.
La Dott.ssa Cerbino dichiara che in merito alla immediata esecutività delle due Delibere di Giunta comunale (la n. 61 del 23/05/2023 e la n. 62 del 28/05/2023) il Comune esporrà le proprie ragioni in una nota separata al Dipartimento Ambiente, in quanto ha ritenuto di dare immediata esecutività alle stesse, seppur trattandosi di atti endo-procedimentali che richiedevano comunque un atto omologativo da parte del Dipartimento Agricoltura, al fine unicamente di trasmette immediatamente le delibere di che trattasi al Dipartimento Ambiente per essere acquisite agli atti della Conferenza dei servizi, al fine di esaminare la questione degli usi civici.
L'avv. Monci precisa che la perizia dell'arch. Zangaro è stata sottoposta a querela di falso.
La dott.ssa Cerbino dichiara che non è stata trasmessa al Comune la querela di falso.
L'avv. Palumbo, precisa, che il Dipartimento Agricoltura ha allegato alla nota prot. n. 243180 del 29/05/2023 solo la prima pagina della querela di falso come per legge.
L'avv. Monci precisa che il gestore ha notificato la querela di falso come per legge non essendo il Comune soggetto interessato, non andava notificato tale atto. Inoltre, l'avv. Monci precisa che discutere in questa sede di usi civici aggrava il procedimento, in quanto se un giudice dovesse accertare l'esistenza degli usi civici, il titolo abilitativo

decadrà *sic et simpliciter*. La sussistenza degli usi civici ove accertato nonché il relativo accertamento è sotto il vaglio di un giudice che deciderà in merito e tale decisione farà stato tra le parti.
Il Presidente precisa che l'ipotetica presenza degli usi civici, se accertata, non consentirebbe di proseguire una procedura PAUR che riguarderebbe la costruzione di un impianto. In questo caso, invece, ai fini autorizzativi, ci troviamo in un caso particolare, in quanto si tratta di un impianto già realizzato ed autorizzato, si tratta di un rinnovo di un'autorizzazione già rilasciata e quindi riguarda unicamente l'esercizio dell'impianto.
Il Presidente, chiede ai presenti di esprimersi anche su questo con una propria riflessione.
L'avv. Monci dichiara che non possa chiedersi un parere tecnico-ambientale in merito né alla Provincia né al Dipartimento Agricoltura, in quanto spetta un'unicamente all'Autorità procedente *ex lege* nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, esprimersi in merito.
Il Presidente precisa che la richiesta di parere in merito riguardava unicamente la possibilità di sentire l'opinione utile e fruttuosa anche ai fini della decisione finale.
La dott.ssa Cerbino precisa che le motivazioni ostative al rilascio dell'autorizzazione riguardano una molteplicità di aspetti e non solo la tematica relativa agli usi civici, anche se la verifica su quest'ultimi deve essere condotta nell'ambito della Conferenza dei Servizi. A questo punto, la dott.ssa Cerbino allega al presente verbale le Osservazioni prot. n. 8661/2023 del 31/05/2023 che costituiscono un'integrazione al parere negativo già presentato.
Il Dipartimento agricoltura non vuole sostituirsi agli altri enti competenti, ma suggerisce un approfondimento di tipo legale sulla questione relativa agli usi civici al fine di evidenziare gli aspetti che possono far propendere da una parte o dall'altra.
Il Dott. Giovinazzo alle ore 12:50 chiede di poter lasciare la conferenza per presenziare ad altri impegni d'ufficio.
Alle ore 12:55 interviene alla seduta odierna il Dott. Ordine, per l'ASP per esprimere il parere di competenza in merito alle norme igienico-sanitario.
L'ASP di Cosenza esprime parere negativo per i seguenti motivi: 1) il certificato di agibilità è relativo al 2006, quindi non è adeguato; 2) la legge sugli impianti elettrici fa riferimento ad una legge precedente, in cui non c'è il riferimento della messa a terra; 3) non si fa cenno al gruppo elettrogeno a come entra in funzione, si pone il problema se c'è un sistema automatico in caso di black-out elettrico; 4) non c'è un elenco di personale con i vari attestati di formazione; 5) non risulta alla documentazione in suo possesso se esiste un sistema automatico di controllo di uscita della depurazione.
L'avv. Monci dichiara che i rilievi dell'ASP di Cosenza, per il tramite del dott. Ordine, non sono di competenza dell'ASP. L'avv. Monci chiede a che titolo interviene nella Conferenza il dott. Ordine e l'atto che lo ha delegato a tale funzione.
Il Presidente precisa che il dott. Ordine è responsabile dell'Area nord dell'ASP Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ma che ciò che ha evidenziato nei punti suesposti non sono coerenti con quanto è chiamato ad esprimersi. Il parere che deve rendere è unicamente in relazione all'art. 8 della L.R. n. 10/1997 ovvero se lo scarico della ditta interferisce con i corpi idrici sotterranei e non che posso essere utilizzati per l'approvvigionamento idrico dalla popolazione.
Il dott. Ordine lamenta che la documentazione che ha a disposizione non è completa.
Il Presidente precisa che la documentazione agli atti della conferenza è a disposizione di tutti gli Enti ed è sufficiente e chiara ed è stata messa a disposizione degli enti partecipanti. Quanto rilevato dall'ASP è stato già vagliato sia dall'ARPACAL che dal parere della STV. L'attenzione dell'ASP si deve incentrare solo in merito all'articolo della legge regionale menzionato.
Il dott. Ordine unicamente all'art. 8 L.R. n. 10/97 esprime favorevole.
A questo punto, la Provincia di Cosenza atteso quanto espresso sull'art. 8 L.R. n. 10/97 dal dott. Ordine esprime il proprio parere favorevole con prescrizioni, che si riserva di trasmettere.
Il Presidente conclude che su quanto altro argomentato dall'ASP non riguarda l'art. 8 L.R. n. 10/97, la Conferenza ne prende atto e trascrive a verbale.
Alle ore 13:20 il Dirigente Amelio Ordine lascia la seduta.

***

A questo punto, il Presidente, ing. Comito, dichiara di prendere atto di tutti i pareri favorevoli espressi ed acquisiti (PMeC Arpacal di Cosenza acquisito al prot. n. 234933 del 24/05/2023, Parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del 24/05/2023, Parere della Provincia di Cosenza che verrà trasmesso e allegato al presente verbale) precisa che il

solo parere del Comune di Tortora risulta negativo con le motivazioni di cui alla nota del 23/02/2023 ed alle osservazioni acquisite al presente verbale.

A conclusione della presente seduta, il Presidente dichiara che l'autorità procedente si riserva di valutare la questione posta all'attenzione della Conferenza in relazione alla problematica degli usi civici, considerandone la rilevanza ai fini dell'emissione del provvedimento di rinnovo AIA richiesto, sebbene trattasi di autorizzazione di un impianto esistente e, quindi, di titolo rivolto solo all'esercizio e non anche alla sua costruzione.

La dott.ssa Cerbino fa rilevare che, per come evidenziato nelle osservazioni rese dal Comune, il progetto presentato in sede di riesame/rinnovo riguarda anche nuove opere, quali la rete fognaria.

Il Presidente, dichiara che le osservazioni sono allegate al verbale e saranno opportunamente esaminate e, quindi, propone ai partecipanti - in considerazione delle nuove questioni venute in rilievo in data odierna – la convocazione di una nuova seduta per consentirne l'adeguata valutazione.

L'avv. Monci contesta questa possibilità e chiede che l'autorità procedente prenda le sue determinazioni, ma che la conferenza venga chiusa in data odierna senza ulteriori convocazioni.

Il Presidente evidenzia la necessità dell'Autorità competente di effettuare, prima di procedere alla conclusione del procedimento, una valutazione degli elementi nuovi emersi, sia nella scorsa che in questa seduta.

L'avv. Monci ribadisce, con richiesta espressa che sia messo a verbale, che non è intervenuta alcuna novità: la relazione del PID Arch. Zangaro c'era e c'è, le due osservazioni del Comune di Tortora formano un corpo unico di un'unica relazione che è oggetto di contestazione. Allo stato attuale, applicando la legge senza sofismi interpretativi, Cogife Ambiente dispone di quell'area con pieno titolo di proprietà, non c'è nessun atto che, allo stato attuale, dica che quell'area sia gravata da usi civici, lo dice un perito che è stato sottoposto a querela di falso dal proponente e basta, non c'è alcun atto. Il titolo di proprietà della Cogife può essere messo in discussione solo con un titolo legale, formato e perfezionato; ogni ulteriore discussione in merito sarebbe frutto di sofismi sterili e comporterebbe solo un inutile ed ulteriore aggravio del procedimento.

Il Presidente precisa che la definizione dell'esistenza o meno dell'uso civico in questione è stata demandata al Commissario Usi Civici, cui la Cogife si è rivolta e che nessun altro soggetto può, allo stato attuale, portare avanti il procedimento di ricognizione del vincolo; chiara essendo in tal senso la comunicazione acquisita in data odierna e le dichiarazioni a verbale del Dipartimento Regionale competente – Dipartimento Agricoltura.

L'ing. Comito, pertanto, evidenzia la necessità di effettuare un'attenta riflessione su questo elemento.

L'avv. Monci ribadisce che la Regione deve decidere in merito all'istanza di rinnovo e a quanto presentato dalla Cogife srl, sulla base degli atti a disposizione; evidenzia, infatti, che non vi è un titolo che possa mettere in discussione la proprietà della società e, quindi, determinare l'esigenza di un ulteriore supplemento istruttorio.

Il Presidente, rilevato che l'ipotesi di un aggiornamento della conferenza a nuova seduta per la discussione su quanto emerso nella presente riunione non è condivisa, si riserva ogni opportuna riflessione in merito e preso atto che agli atti della conferenza sono stati acquisiti i pareri previsti e sono note le posizioni degli enti partecipanti e dichiara chiusa la presente seduta.

L'autorità competente adotterà gli atti conseguenti, riservandosi le valutazioni di competenza su tutti gli atti e le risultanze fin qui acquisite.

Il presidente dispone che il presente verbale e relativi allegati siano trasmessi ai soggetti convocati alla seduta.

La seduta viene chiusa alle ore 13:25 circa.

Il Segretario della Conferenza dei Servizi	Il Presidente
Ing. Costantino Gambardella	*Ing Gianfranco Comito*

Il presente verbale è composto da n. 4 facciate più allegati

SI ALLEGA INOLTRE, IL PARERE DELLA PROVINCIA DI COSENZA TRASMESSO IL 5/6/2023 E ACQUISITO AL PROTOCOLLO DELL'ENTE REGIONALE CON IL N. 254458 DI PARI DATA.

CATANZARO, 8/6/2023

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Verbale della seduta n° 4

Conferenza di servizi per il rilascio del Provvedimento di Riesame **A.I.A.** di cui al DDG n. 1576 del 24.2.2009 **Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non**" nel Comune di Tortora (CS) - [codice IPPC 5.1-5.3] - **ditta Co.GiFe. Ambiente srl**

In data 24 del mese di maggio dell'anno 2023 alle ore 11:30 circa, in presenza ed in videoconferenza, si svolge la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA in oggetto

Sono stati convocati per la seduta della conferenza:
1) CO.GI.FE. Ambiente srl
2) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
3) ASP Cosenza - Servizio Igiene e sanità pubblica
4) ASP Cosenza- Servizio PISAL
5) PROVINCIA DI COSENZA - Settore Ambiente
6) COMUNE DI TORTORA
7) ARPACAL di Cosenza

Premesso che:
- la società Co.Gi.Fe. Ambiente srl ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento di Riesame AIA art. 29 octies del D. Lgs. n. 152/2006 e smi, per **Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non**" nel Comune di Tortora (CS) - [codice IPPC 5.1-5.3]
- che in data 16/9/2021 si è provveduto agli obblighi di pubblicazione al fine di eventuali osservazioni;
- con nota prot. n. 217600 del 15/05/2023è stata convocata la presente seduta.

§§§§§§§

Il Presidente della Conferenza dei Servizi Dirigente Settore 2 Autorità competente IngGianfranco Comito, apre la seduta alle ore 11:30 circa, da atto che la seduta vienevideoregistrata unicamente per la redazione del verbale che verrà poi sottoscritto solo dal presidente e dal Rup Ing. Costantino Gambardella in funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente e il Segretario sono:
- IngGianfranco Comito(Presidente)
- Ing Costantino Gambardella (RdP - segretario verbalizzante)

Per la parte proponente, sono presenti:
1. Dott. Carlo Caporizzi– amministratore
2. Avv. Monci Domenico – procuratore
3. AvvMonciAmalia – procuratore
4. Ing. Francesco Sabatino – tecnico progettista

Per gli Enti sono presenti:

1. Provincia di Cosenza, settore Ambiente – Ing. Paolo Caruso
2. Comune di Tortora –la Dott.ssa Debora Cerbino
3. ARPACAL di CS – il Dott. Aldo Borzillo

Sono assenti i rappresentanti dei seguenti Enti invitati:
1. ASP di Cosenza, servizio SPISAL
2. ASP di Cosenza, servizio Igiene e sanità pubblica
3. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Presidente, Ing. Gianfranco Comito, col supporto del responsabile di procedimento (ing. Costantino Gambardella) introduce i lavori della conferenza e chiarisce che, anche se nella nota di convocazione non risulta tra gli enti convocati l'Arpacal di Cosenza, l'ufficio con pec ha provveduto ad integrare la convocazione il giorno successivo.

Il Presidente passa la parola all'ing. Gambardella per fare un resoconto sui pareri pervenuti ed acquisiti fino a questo momento.
L'ing Gambardella dà atto della nota dell'Arpacal acquisita al prot. SIAR n. 234933 del 24/05/2023 con cui l'Agenzia ha trasmesso il PMeC vidimato a seguito delle integrazioni richieste alla Ditta, contenete le prescrizioni cui la Ditta dovrà attenersi.
Il Dott. Borzillo, collegato alla presente seduta, commenta brevemente il parere Arpacal trasmesso precisando che il PMeC è stato approvato dai servizi competenti, in particolare per il controllo delle acque sono stati inseriti dei controlli molto stringenti: controlli sia per quanto riguarda le acque sotterranee quindi i campionamenti da effettuarsi sui piezometri presenti nell'impianto; sia per il controllo dello scarico che deve essere conforme alla Tabella dello scarico in acque superficiali e infine il servizio acque ha richiesto il controllo per le acque superficiali sia a monte che a valle dello scarico per la verifiche della qualità delle acque superficiali.
L'Ing. Gambardella dà atto della nota prot. n. 235117 del 24/05/2023 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni. Il RdP dà lettura del parere suddetto.
L'Ing. Sabatino precisa che le prescrizioni previste dall'Autorità di Bacino sono già state inserite nel PMeC vidimato da Arpacal in quanto la Ditta con pec del 28/03/2023 ha trasmesso la documentazione che l'Autorità di Bacino prescrive, pertanto, è tutto già agli atti.
Il dott. Borzillo conferma che le prescrizioni previste dall'Autorità di Bacino sono già contenute nel PMeC vidimato, in quanto ricalca il parere già reso da Arpacal, quindi le prescrizioni sono tutte previste.
Si chiede alla Provincia di Cosenza se oggi renderà il parere di competenza.
L'Ing. Paolo Caruso, facendo seguito alle precedenti comunicazioni di luglio, ottobre e novembre 2022 e ai pareri resi precedentemente in sede di conferenza, dichiara che la Provincia a gennaio aveva preso atto che in merito al Demanio ed alla validità del vecchio nulla osta si era espressa la competente regione in sede di conferenza il 10/01/2023, dicendo che erano validi e la Provincia ne aveva preso atto. La Provincia, altresì, aveva preso atto della piena validità del pozzetto. Pertanto, per rendere il proprio parere, la Provincia resta in attesa delle certificazioni tecniche relativi agli art. 8 e 13 della Legge regionale n. 10/97 di competenza ASP e del Comune. Dette certificazioni le aveva già richieste nel mese di luglio 2022.
La Provincia in assenza di queste certificazioni chiede come si determinerà l'amministrazione procedente.
Il Presidente chiarisce che se la conferenza dei servizi prenderà atto dei pareri favorevoli, dei pareri negativi, e di quelli assenti che saranno acquisiti mediante silenzio assenso.
La Dott.ssa Cerbino sull'attestazione riguardante l'art. 13 della L.R. n. 10/97 dichiara che il Comune di Tortora trasmetterà alla Provincia di Cosenza il certificato richiesto attestante l'assenza del vincolo.
L'avv. Monci richiede di allegare al verbale l'attestazione del Comune di Tortora del 09/08/1999 che l'impianto non ricade nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al D.P.R. n. 236/88.
L'Ing. Caruso prende atto che il Comune di Tortora trasmetterà l'attestazione di cui all'art. 13 L.R. n. 10/97.
Il Presidente a questo punto chiede al RUP di procedere con gli altri pareri pervenuti.
La Dott.ssa Cerbino chiede che vengano acquisiti gli atti con cui il Comune ha fatto propri gli esiti della relazione del PID Arch. Zangaro, ovvero delibera di Giunta comunale n. 61 del 23/05/2023 [redacted]) avente ad oggetto "Accertamento gravame uso civico sugli immobili situati in Località San Sago del Comune di Tortora riportati in catasto al foglio 4 part.lle 141, 144, 145, 146, 147 e 27"; con ciò approvando gli atti di accertamento effettuati dal perito demaniale ed attestanti la sussistenza del vincolo civico sull'area di ubicazione dell'impianto in valutazione.
L'avv. Monci precisa che la questione è stata sottoposta al vaglio del Commissario degli usi civici che dovrà esprimersi in merito all'accertamento della *qualitas soli*. Inoltre, il provvedimento del Comune necessita del vaglio del Dipartimento Agricoltura ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. n. 18/2007, secondo cui il provvedimento di accertamento adottato dal Comune di Tortora doveva essere sottoposto all'istruttoria del succitato Dipartimento.
A questo punto, Il Rup ing. Costantino Gambardella provvede ad esplicitare le osservazioni al parere negativo del Comune di Tortora acquisito al prot. n. 3201 del 23/02/2023. Tali osservazioni vengono lette in maniera riassuntiva e trascritte per esteso al presente verbale.

Osservazioni al PARAGRAFO 1:

1. INTERVENUTA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL DDG N. 1576/2009 ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO.

Con tale istanza dunque il Gestore chiede il rinnovo di un'autorizzazione scaduta, per sua stessa ammissione, e il rilascio di una nuova autorizzazione.

Sul punto si osserva e si chiarisce quanto segue:
Il Comune sostiene che la scadenza dell'AIA (rilasciata con il DDG n. 1576 del 24/02/2009) veniva fissata alla data del 23/02/2015 con obbligo di presentare istanza di rinnovo entro il 23/08/2014.
A seguito di vicende giudiziarie (con sequestro penale) interviene il DDG n. 17645 del 20/12/2013 che dispone la sospensione dell'autorizzazione AIA.
Per l'impianto in questione - autorizzato all'esercizio nel 1990 dal Comune di Tortora e poi dalla Regione Calabria, ai

sensi del DPR 915/82 – il Dipartimento Ambiente (oggi Territorio e Tutela dell'Ambiente) ha rilasciato il provvedimento di VIA di cui al DDG n. 6630 del 26.04.2005 (in relazione al solo ingresso in impianto di rifiuti pericolosi) e l'AIA di cui al DDG n. 1576/2009, in ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. 59/2005.

A seguito di parere di compatibilità ambientale il 28 novembre 2006 (entrata in vigore del Testo Unico Ambientale D.lgs 152/06 e smi) il Commissario Delegato con Ordinanza n. 5052, a seguito di Conferenza dei Servizi ex. Art. 208 comma 20, rinnovava e integrava ai sensi dell'art. 208 e 210 del D.lgs 152/06 e smi l'ordinanza n. 1540 del 30/07/2001 e successive modifiche ed integrazioni

All'epoca di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale non è stata inclusa la procedura di V.Inc.A, perché antecedente l'entrata in vigore della DGR n. 604 del 27/07/2005, con cui la Regione Calabria ha disciplinato tale procedura e previsto l'istituzione della Commissione preposta alla relativa istruttoria.

In data 23 aprile 2014 il Sindaco del Comune di Tortora con ordinanza n. 20 disponeva la chiusura dell'impianto

In data 16 marzo 2015 con sentenza del Tribunale del Riesame di Cosenza proc. n. 15/2015 R.G.TL, si disponeva il dissequestro dell'impianto. Con Sentenza n. 9461/2015 del 17 novembre 2015 la Cassazione Penale Sez. III confermava il dissequestro dell'impianto.

Con Sentenza n. 268/2016 del 05 febbraio 2016, il TAR Calabria annullava l'ordinanza n. 20/2014 emessa dal Comune di Tortora di chiusura dell'impianto e ne disponeva la riapertura.

Con nota prot. 358202 del 16.11.2017il Dipartimento ha richiestoallaCo.Gi.Fe. la presentazione dell'istanza di VINCApresso la Regione Basilicata, corredata dai documenti richiesti dalle norme di settore e, contestualmente, disposto la sospensione in impianto di ogni attività (anche l'ingresso in impianto dei rifiuti liquidi per la formazione del substrato nutritivo della flora batterica della vasca di ossidazione per fini di monitoraggio.

Con nota assunta al prot. 114243 del 28.03.2018 la Co.Gi.Fe. ha comunicato il proprio subentro nella gestione dell'impianto, mediante atto di fusione per incorporazione, registrato al n. 20334/14759 rep. registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano in data 24.01.2018.

Con nota prot. N. 0129844 del 11.04.2018 l'Autorità Competente disponeva di sospendere l'A.I.A. di cui al DDG n. 1576/2009, rilasciata in capo alla società Ecologica 2008 srl, (successivamente fusa per incorporazione nella Co.Gi.Fe.), in applicazione di quanto previsto dell'art. 29decies, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base degli accertamenti ARPACal di cui alla relazione prot. 10287 del 9.03.2018. Il tutto per il termine di 180 giorni e, comunque, per il tempo necessario alla conclusione della procedura di VINCA richiesta dalla Regione Basilicata in ragione alla vicinanza dell'impianto al SIC "*Valle del Noce*".

Esperita la richiesta procedura di Vinca da parte della Co.Gi.Fe. srl, l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata con nota prot. n. 0007989 del 30/04/2021 ha trasmesso il parere favorevole di quell'Autorità Competente sulla Valutazione di incidenza (fase di screening). Il provvedimento veniva trasmesso dalla società Co.Gi.Fe.Ambiente srl con nota datata 4-6-2021.

In ottemperanza all'art. 29 octies, co. 3, d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e all'art. 7 lex 241/1990 e s.m.i., l'Autorità competente comunicava al gestore l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo AIA.

Pertanto,**l'iter amministrativo** seguito dall'autorità competente per procedere con l'istanza del privato (ritenuta procedibile e legittima, cfr. nota settoriale prot. n. 200632 del 25/06/2015[1])è **regolare**, come del resto già noto al Comune di Tortora che, a seguito della nota dell'Ufficio AIA datata 25/06/2015 (prot. 0200632) che si allega.

Per quanto di utilità, si aggiunge che ai sensi dell'art. 29 *octies*, comma 9 del d.lgs. 152/2006[2] (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e s.m.i.si intende esteso il termine di validità dell'AIA (rilasciata con provvedimento 1576/2009 e successive integrazioni) a **12 anni**trattandosi di installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ragion per cui la predetta validità si intendeva estesa al **24/2/2021** - senza considerare la sospensione dell'autorizzazione a seguito delle intervenute vicende giudiziarie - e la domanda di riesame/rinnovo del 4/8/2020 si deve intendere legittimamente prodotta nei termini.

Riguardo ad altre circostanze riferite nel punto 1 del parere comunale, le stesse si ritengono superate, dovendo fare salvi tutti gli atti amministrativi già prodotti e non altrimenti opposti (come la VIA) che hanno prodotto i loro effetti (ivi compresa la VincA che – si rammenta – non costituisce autorizzazione e che interviene nell'iter autorizzativo/riesame a valle di un provvedimento consolidato). Quanto alle garanzie finanziarie, agli atti d'ufficio risultano debitamente rilasciate le prescritte polizze fidejussorie per il periodo di attività dell'impianto.

Come richiamato in precedenza, **l'iter che ha condotto al provvedimento del 2009 è regolare**; è arbitrario quindi

[1] in ragione dell'intervenuta riforma legislativa di cui al d.lgs. 46/2014

[2] [art 29 octies comma 9 "*Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato* ***almeno ogni dodici anni****, a partire dal primo successivo riesame*"]

ritenere viziato il DDG 1576/2009 che ha sostituito l'O.C.D. n. 5052 del 28/11/2006.
Sul punto, si ritengono quindi superate le eccezioni del Comune.

Osservazioni al PARAGRAFO2

2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NON VALIDA AI FINI DEL RINNOVO AIA - PRESENZA DI STRUTTURE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELLA NORMATIVA DI SETTORE.

Come più volte evidenziato da questo Ente, anche nel corso della Conferenza di Servizi il provvedimento DDG n. 6630 del 26/04/2005, con il quale è stato rilasciato parere di compatibilità ambientale favorevole per l'installazione in discorso, non è da considerarsi più attuale, così come viziato appare il DDG 1576/2009 con cui è stata rilasciata l'AIA.
Dal raffronto tra le planimetrie allegate alla VIA di cui al DDG 6630/2005 e quelle allegate all'AIA di cui al DDG 1576/2009 e all'istanza di riesame, non vi è conformità.
Inoltre, come già ampiamente comunicato e ribadito in sede di conferenza dei servizi, risulta del tutto infondata l'attestazione contenuta nel decreto secondo cui sull'area non gravano vincoli inibitori, posto che invece l'area è gravata da vincoli sia inibitori che tutori e precisamente vincolo paesaggistico, vincolo sismico, vincolo idrogeologico, vincolo boschivo, misure di salvaguardia e prescrizioni PAI/PGRA/PGA.

Dopo l'anno 2005, data di rilascio del parere di compatibilità ambientale, l'impianto ha subito notevoli trasformazioni e modifiche sia in termini strutturali che in termini di fasi di processo, diversità che vengono qualificate dalla stessa Regione nella OCD n. 5052/2006 come modifiche sostanziali, e che come tali rendevano necessaria ed obbligatoria una nuova valutazione ambientale (mai eseguita), con indizione della necessaria Conferenza di Servizi.
Nella predetta OCD n. 5052/2006, a pag 4 dell'allegato A si legge, che "*nella relazione istruttoria viene evidenziata la ricorrenza di alcune varianti di carattere sostanziale, per le quali si rende necessaria l'attivazione dello strumento della conferenza dei servizi, ex art. 208, comma 20*".
Nelle planimetrie allegate alla OCD 5052/2006, si evidenzia la presenza di nuove vasche e nuove strutture, per la cui realizzazione, sarebbe stato necessario chiedere ed ottenere anche l'autorizzazione ex art. 27 D. Lgs. 22/97 (vigente all'epoca), nonché i titoli edilizi, mediante indizione della Conferenza dei Servizi, precisando per mero scrupolo tuzioristico che né l'AIA, né l'autorizzazione commissariale sostituiscono, tra l'altro, i titoli concessori di natura edilizia, la cui competenza rimane in capo al Comune, risultando i procedimenti di natura edilizio - urbanistico e quelli connessi all'esercizio dell'impianto autonomi, in quanto disciplinati da norme di settore differenti, soprattutto laddove si tratti di "sanatoria" di opere che richiedono preventivi nulla osta e autorizzazioni di altre Autorità, nel caso si tratti di opere realizzate (come in questo caso) su area sottoposta a vincoli di natura inibitoria, oltre a quelli di natura tutoria.
Al fine di assentire tali opere dal punto di vista urbanistico, era ed è necessario chiedere ed ottenere, nell'ambito della conferenza di servizi, il titolo edilizio.

Si osserva che la nota si rapporta a questioni ampiamente superate con il rilascio dell'AIA (2009), previo svolgimento della conferenza di servizi nel corso della quale è confluito pure il parere favorevole del Comune di Tortora, che in nessuna attestazione o certificazione oppone vincoli. Anzi, agli atti vi è il Certificato di agibilità prot. n. 59 del 24/11/2006 rilasciato contestualmente al provvedimento autorizzativo.

PARAGRAFO 3

Ma tutte le ordinanze Commissariali adottate in riferimento all'installazione, sono meri atti di rinnovo delle precedenti autorizzazioni, rilasciate tutte ai sensi dell'art. 28 del D. Lvo 22/97 (che disciplina l'autorizzazione all'esercizio dell'attività senza modifiche) e mai ai sensi dell'art. 27 (che disciplina invece l'approvazione dei progetti e delle modifiche ai progetti).

Il motivo del procedimento di riesame/rinnovo AIA in corso, per un impianto che non ha subito alcuna modifica successivamente all'autorizzazione di cui al DDG n. 1576/2009, è quello di attualizzare (*rectius*, rinnovare) l'autorizzazione all'esercizio, all'epoca avviato ai sensi delle previgenti normative; oggi, pure dopo essere state compiutamente espletate le procedure di VIA + AIA, è in fase di conclusione l'iter ai sensi del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). La normativa ai sensi della quale oggi si procede è la sola vigente e la documentazione tecnica presentata dal proponente è in linea con la normativa nazionale e regionale (VIA, VINCA e AIA), nonché con quella europea (BAT per gli impianti di trattamento rifiuti, in particolare).
Specificatamente, l'ordinanza commissariale ODC n. 5052/2006 (già di per sé provvedimento straordinario) è superata ampiamente dalla successiva AIA DDG n. 1576/2009in quanto, sostituendola, ha inglobato ogni autorizzazione, nulla osta, pareri, ecc., ivi inclusa la stessa.

Vi è di più che *"Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti e comporta altresì variante alle disposizioni urbanistiche applicabili ogni qualvolta l'impianto non risulti conforme alle medesime; tale effetto sulla normativa urbanistica si verifica anche in contrasto con il parere del Comune competente"* - **TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 agosto 2022, n. 1890.**

PARAGRAFO 4

In realtà, le uniche autorizzazioni edilizie di cui dispone l'impianto sono:

1. Concessione edilizia in sanatoria n. 516 del 16/01/1992;
2. Concessione edilizia n. 5092 del 04/07/1995 per il completamento della recinzione di un impianto di liquami provenienti da vasche biologiche;
3. Certificato di Agibilità n. 59 del 24/11/2006.

Successivamente a tale data, per l'impianto non sono mai state richieste e rilasciate autorizzazioni edilizie, come risulta da tutta la documentazione in possesso della stessa Regione Calabria, la quale nel corso degli anni, ha sempre rilasciato autorizzazioni all'esercizio e mai atti di approvazione di progetti o di modifica al progetto.

Nessuna delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Calabria, prevede approvazione a/o autorizzazioni alla realizzazione di opere, a partire dalla prima Delibera di Giunta Regionale per finire all'AIA del 2009.

E d'altra parte, per specifica normativa di legge, le autorizzazioni che l'AIA sostituisce devono essere espressamente indicate, e si ribadisce nell'AIA di cui al DDG 1756/2009 non si fa alcun cenno ad autorizzazioni edilizie.

È evidente, che la situazione è per così dire "sfuggita di mano" all'Autorità Regionale, che non si è mai avveduta dell'ampliamento progressivo subìto dall'impianto nel corso degli anni, proponendo all'approvazione delle amministrazioni coinvolte nei processi decisionali, l'esercizio di un'attività senza modifiche.

E anche oggi, se non si fosse proceduto al raffronto tra le autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività, si sarebbe approvato de plano il rinnovo di un'autorizzazione scaduta e per lo svolgimento di un'attività da esercitarsi in una struttura priva dei necessari titoli edilizi, e dell'assenso di amministrazioni non convocate in conferenza, né oggi né in precedenza, e che se avessero avuto la possibilità di esprimere parere di certo l'impianto oggi non esisterebbe.

Sono prive di conforto normativo le osservazioni sopra riferite, dal momento che l'esponente omette di considerare gli effetti della normativa in forza della quale la società richiedente (attuale Co.Gi.Fe. Ambiente srl, già Ecologica 2008 srl, ecc...) ha ottenuto il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (DDG n. 1576/2009) pienamente efficace e "riabilitato" al momento della presentazione dell'istanza di riesame/rinnovo datato 4 agosto 2020, che costituisce autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'attività IPPC in argomento. Non occorre – si ribadisce – altro titolo abilitativo o autorizzativo edilizio diverso da quello conseguito per effetto dell'AIA rilasciata, come del resto già in precedenza riferito, precisando che *"il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti e comporta altresì variante alle disposizioni urbanistiche applicabili ogni qualvolta l'impianto non risulti conforme alle medesime"*.

PARAGRAFO 5

Eppure di fronte alla manifesta diversità tra i due provvedimenti, o meglio tra l'impianto assentito con VIA rispetto a quello assentito con AIA, non si vuole avviare anche un nuovo procedimento di impatto ambientale, al fine di verificare se quelle modifiche siano o meno compatibili con il contesto ambientale in cui l'impianto si inserisce, tanto più che trattandosi di nuova domanda AIA e non di rinnovo, l'avvio di una nuova valutazione di impatto ambientale è dovuta.

In ogni caso, si ribadisce, che la Valutazione di Impatto Ambientale di cui al DDG 6630/2005 non è più attuale, poichè valuta solo parte dell'impianto e con caratteristiche di processo diverse, e perché eseguita senza tenere conto dei numerosi vincoli, sia di natura inibitoria che tutoria, esistenti sull'area, dei quali si specificherà in seguito.

La regione Calabria continua od omettere di considerare, che rispetto alla VIA del 2006, sono intervenuti una serie di circostanze di fatto nuove, nonché la sostanziale modificazione delle componenti strutturali dell'impianto e delle preesistenti condizioni giuridiche.

Viene erroneamente asserito che trattasi di nuova domanda AIA, dal momento che non sussistono modifiche o ampliamenti impiantistici (strutturali) o di processo qualificabili come sostanziali o non sostanziali, rilevanti sia ai fini VIA ovvero ai fini AIA (per eventuali asserite nuove evenienze vincolistiche in presenza di un'istallazione preesistente), tali da giustificare una replicazione di procedure già esperite. In più, il miglioramento tecnologico dell'impianto, in

termini di adeguamento alle BAT di settore, viene propostodal gestore come condizione per la ripresa dell'esercizio, unitamente all'adozione degli accorgimenti e delle misure preventive a salvaguardia dell'ambiente, degli habitat e degli ecosistemi a cui il gestore dichiara di voler dare corso ad autorizzazione rinnovata, rendendosi al contempo disponibile ad attuare ogni altra attività preventiva e cautelativa da concertare con le autorità e gli enti locali.

PARAGRAFO 6

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO -

a) Estensione dell'impianto -

Nella relazione tecnica generale (elaborato n. 20.022.03P.002) si afferma che l'area complessivamente impegnata dall'impianto ha un'estensione di 6.200 mq circa ed è ripartita nel modo seguente:
aree verdi interne alla piattaforma mq 980
area coperta da fabbricati mq 370
area occupata dagli impianti tecnologici mq 3.600
strade e piazzali mq 1.250
in termini volumetrici, gli edifici di maggior ingombro sono quelli che ospitano le linee di trattamento formate da tettoie aperte sui quattro lati.
Gli edifici hanno un'altezza mediamente compresa tra i 3 e i 6 metri.
Si allega planimetria catastale dell'impianto, e dalla visura catastale si evince che la particella n. 141 del foglio di mappa n. 4, ha una estensione di mq 5.828.

Non deve sorprendere che le dimensioni catastali riferite nella nota comunale possano non coincidere al mq con i dati progettuali, dal momento che gli stessi sono riferiti a manufatti (vasche in conglomerato cementizio) e immobili (tettoie e prefabbricati) posizionati sulle particelle catastali intestate alla Co.Gi.Fe. Ambiente srl. Per le stesse non risulta sia mai stata eccepita la titolarità, né che vi siano contestazioni in relazione ad occupazioni abusive a danno di terzi.
Non possono trovare accoglimento i rilievi comunali circa la presunta discordanza tra le superfici a vario titolo impegnate (cfr. punto 3 della nota del Comune di Tortora di cui si è riportato lo stralcio), desunte dallo stesso Comune e rapportate agli elaborati VIA (2005), AIA (2009) e VINCA (2021), atteso pure che le planimetrie consultate dal Comune e/o gli elaborati catastali, in particolare, non sono probatori.
L'attività di raffronto eseguita dalla STV tra gli elaborati in atti dei procedimenti VIA, AIA e VINCA, così come presentati, ha evidenziato la sostanziale corrispondenza tra sagome e superfici dei predetti manufatti all'interno dell'immutata superficie catastale.

b) Distanza dai centri abitati - Zonizzazione Acustica - Verifica degli impatti olfattivi

Nella relazione generale si afferma che la piattaforma dista dal centro abitato circa 5 Km, ma in realtà l'impianto dista dal primo centro abitato circa 1,5 Km (Località Piano dei Peri del Comune di Trecchina), a 400 mt circa dal primo agglomerato urbano della Loc. San Sago del Comune di Tortora, oltre che a un centinaio di metri da alcuni fabbricati rurali siti nella stessa località San Sago.
Nella tabella indicante le attività limitrofe all'area di intervento, considera solo quelle a 0,5 Km dall'impianto e afferma che non sono presenti nel raggio zone agricole.
Ma in verità tutta la zona circostante l'impianto è zona agricola, come risulta dal vigente strumento urbanistico del Comune di Tortora, ricade tutta in zona E - E3 "Agricola".
Quanto alle distanze dai centri abitati, il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 156 del 19/12/2006, modificato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 570/2019, per gli impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili R3, D8, D13, D9, R13, D15 - è prevista la distanza dal centro abitato di 2.000 mt (e non 0,5 Km come indicato in relazione) e nel caso di abitazioni sparse poste a distanza inferiore a quelle individuate per i centri abitati, dovrà essere effettuata una specifica verifica degli impatti olfattivi aggiuntiva.
Per quanto sopra, considerato che l'impianto è collocato a una distanza inferiore a 2.000 mt dal primo centro abitato, è da considerarsi criterio escludente al rilascio/rinnovo dell'autorizzazione secondo il succitato piano regionale.
Inoltre, è da rifarsi sia la verifica degli impatti olfativi, secondo le indicazioni del Piano Gestione Rifiuti, che la valutazione dell'impatto acustico, tenuto conto che la zona ove si inserisce l'impianto non è "area esclusivamente industriale" (ossia area esclusivamente interessata da attività industriali e priva di insediamenti abitativi), come riportato nella relazione tecnica ma è Area Agricola, ossia area che svolge una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, di protezione dell'ambiente naturale, del paesaggio agrario e dell'ambiente ecologico, e tenuto conto che l'impianto è prossimo a una zona protetta rientrante nella Rete Natura 2000, i limiti alle emissioni sonore devono essere ulteriormente stringenti al fine di non arrecare disturbo alla fauna, e alle specie protette.

Sulla questione urbanistica si è già ampiamente argomentato. Per quanto attiene alla verifica degli impatti olfattivi si rappresenta che parte integrante del Provvedimento autorizzativo è il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), documento redatto in accordo con ARPACal e approvato in sede di conferenza di servizi. Con esso vengono specificati i metodi e la frequenza di misurazione degli inquinanti, dei fondamentali parametri dei processi di produzione e dei sistemi di abbattimento, nonché la relativa metodologia di valutazione. Nel Piano è specificato anche l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità dell'impianto alle condizioni fissate dall'autorizzazione integrata ambientale.

In ordine alle prescrizioni del vigente PIANO RIFIUTI (come modificato con DGR n. 570 del 29/11/2019) in relazione alle distanze di tutela integrale dal centro abitato, si precisa che le stesse valgono per le nuove installazioni. Pur ammettendo quale principio di cautela la valutazione della distanza dell'esistente impianto Co.Gi.Fe. rispetto al centro abitato, in rapporto ai 2.000 metri indicati dalla citata DGR, per la stessa sono previste deroghe a seguito di adeguata analisi ambientale e modellistica tendente a dimostrare l'insussistenza di impatti sulle varie componenti ambientali, in primis qualità dell'aria e salute pubblica, anche per l'adozione di misure di mitigazione specifiche.
Con ciò confermando il carattere non inibitorio delle suddette misure.

4. **ILLEGITTIMITA'/IRREGOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL POZZO - INSUFFICIENZA DELLE RISORSE IDRICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO**.

A pag 42 della relazione tecnica IPCC, rubricato "approvvigionamento idrico e scarichi", si afferma che "il fabbisogno di acqua della rete acquedotto, è limitato alle utenze idriche degli uffici e laboratorio, ed è stimato mediamente in 3,6 m3/giorno corrispondente a circa 957 m3/anno. Non vi è utilizzo a scopo industriale".
A pag. 55 paragrafo 12.5 "Bilancio idrico dell'insediamento" - 12.5.3 "lavaggio platee e apparecchiature", si legge che "per le operazioni di lavaggio delle platee, delle apparecchiature d'impianto e delle aree esterne con perimetro circoscritto da canalette, si può stimare un consumo idrico pari a circa 0,3 m3/giorno, per un totale di 95 m3/anno".
L'approvvigionamento idrico come sopra quantificato, dovrebbe avvenire attraverso l'uso di un pozzo, di cui si allega autorizzazione in sanatoria della Provincia di Cosenza prot. n. 58998 del 15/06/2012, in Ditta Ecologica 2008 srl, collocato sulla part. 140 del foglio di mappa n. 4.
Detta Autorizzazione veniva rilasciata nella misura di 1,0 l/s per uso igienico sanitario.
Anche in riferimento a detta opera, il Comune di Tortora deve rilevare che non è stata chiesta né rilasciata alcuna autorizzazione edilizia, sebbene richiesta dalla normativa di settore e dagli stessi Enti che hanno rilasciato l'Autorizzazione e i nulla osta.

L'autorizzazione per l'approvvigionamento idrico da pozzo, a suo tempo rilasciata in sanatoria, in favore della società Ecologica 2008 e trasfusa con voltura alla Co.Gi.Fe. Ambiente srl, è anch'essa oggetto di attuale riesame/rinnovo, ed in corso di conferenza è stato acquisito il nulla osta del competente dipartimento regionale, fermo restando l'acquisizione, se richiesta, di ulteriori titoli edilizi. Eventuali limitazioni, pur tenendo conto di ogni eventuale valutazione tecnica in merito ai fabbisogni idrici, verranno trascritte tra le prescrizioni del provvedimento scaturente agli esiti di un'eventuale favorevole conclusione della conferenza in atto.

5. **INSTALLAZIONE DEI PIEZOMETRI** -

Nei primi mesi del 2017 il Gestore, su richiesta dell'ARPACAL, nell'ambito del piano di monitoraggio volto alla riattivazione dell'impianto, procede all'installazione di n. 3 piezometri.
Agli atti dell'istanza di rinnovo aia, non vi sono titoli autorizzativi riferiti ai piezometri, per la cui realizzazione necessita comunicazione o autorizzazione della Provincia a seconda delle dimensioni.
Tra l'altro il piezometro 1 coincidente con il pozzo non autorizzato e collocato fuori dalla particella dell'impianto.

L'installazione dei piezometri, trattandosi di presidi ambientali, è attività autorizzata dall'AIA - titolo assorbente di tutte le autorizzazioni - in forza dell'approvato PMC (con DDG n. 1576/2009), pure previsti nell'attuale analogo documento da approvare nella conferenza di serviziin corso.

6. MENSA, SERVIZI IGIENICI, UFFICI, OFFICINA -

Tutte le strutture da adibire a tali servizi, risultano prive di titolo edilizio e di agibilità.
Nelle planimetrie non vengono indicate le altezze dei locali, le aperture (porte, finestre, sfiati, eventuali sistemi alternativi di aerazione, ecc.), impianti elettrici, ecc.
Non sono indicate le attrezzature (ad esempio quelle relative alla mensa, con relativa disposizione all'interno dei locali).
Sono prive di agibilità.
Pertanto, sono tutte strutture che risultano inutilizzabili allo scopo.

Atteso che agli atti di conferenza è stato acquisito il certificato di agibilità n. 59 del 24/11/2006 relativo ad un opificio industriale identificato al foglio n. 4 particella 141 sub 1cat. D/7 (opificio), fermo restando la validità e legittimità dello stesso rispetto alle opere edilizie in esso elencate, eventuali abusi che il competente ufficio comunale dovesse accertare, dovranno essere soggette alle procedure di legge in materia edilizia.

7. STOCCAGGIO RIFIUTI

In data 21/01/2019il MATTM ha adottato circolare prot. n. 1121 – Linee guida per lo svolgimento delle attività di stoccaggio dei rifiuti.
La Ditta indica lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni scarrabili e/o in area aperte.
La circolare prevede e prescrive che lo stoccaggio possa avvenire in locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di pavimentazione di adeguata resistenza e impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possano rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente.
Si evidenzia che il deposito prodotti chimici struttura indicata come DP1 è collocato in altra particella catastale.
Tutte le aree destinate allo stoccaggio sono prive di agibilità.
Si rende quindi necessaria una modifica al progetto.

Al di là di una semplice enunciazione della circolare ministeriale citata, non risulta che il deposito prodotti chimici identificato con la sigla DP1 sia collocato esternamente all'area autorizzata. Sulla tematica "agibilità, si rinvia ai contenuti del su menzionato certificato di agibilità e alle precedenti considerazioni a riguardo.

8. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Per le attività di deposito di gas comburenti compressi, di sostanze instabili, per i gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 Kw, è obbligatorio chiedere ed ottenere il certificato di prevenzione incendi.
Ciò nonostante il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non è stato chiamato a far parte della Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale deve necessariamente rendere il proprio parere/autorizzazione.

Non risultano esservi nel progetto di riesame attività di cui all'allegato 1 al d.P.R. 151/2011 (norma di prevenzione incendi).

9. CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO.

Agli atti non vi è certificazione che attesta la conformità dell'impianto elettrico.

Sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte in tema di agibilità.

10. CONCESSIONE DEMANIALE PER LO SCARICO.

Dagli atti non risulta che sia stato chiesto il rilascio/rinnovo della concessione demaniale per la condotta dello scarico.

In atti risulta nulla osta ai fini idraulici per la concessione di un'area di 925 mq nel reliquato demaniale esterno al muro d'argine destro del torrente Pizinno (prot. n. 7792 del 19/12/2005 dell'allora Dip. LL.PP. della Regione Calabria. Con prot. n. 31880 del 7/4/2006 è stato trasmesso il rinnovo dell'autorizzazione definiva (n. 38027/3597/2153 del 23/5/2000) allo scarico dei reflui trattati mediante di depurazione in loc. san Sago.
Al verbale di conferenza di servizi è stata acquisita dichiarazione di conferma del predetto nulla osta resa da parte del Dirigente del Settore "Demanio Idrico" pro tempore (ing. Siviglia).

11. TRATTAMENTO CHIMICO -FISICO - BIOLOGICO DEI RIFIUTI LIQUIDI

Nella relazione tecnica si afferma che il dimensionamento degli impianti è tale da rendere conseguibile una potenzialità di trattamento di circa 110.000t/y di rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi, e che la quantità massima trattabile al giorno tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, come da AIA, è pari a 300 mc che raffrontando a una densità dei liquidi pari a 1 è pari a 300 ton/g.

Sulla portata dell'impianto si ribadisce e sottolinea la necessità di disporre di planimetrie riportanti le misure esatte delle vasche, con indicazione di larghezza, lunghezza e altezza al fine di stabilirne il volume.

Né le planimetrie allegate, nè la relazione tecnica specificano i dati necessari.

Posto che il Gestore ha dichiarato che l'impianto non ha subito modifiche, dalle planimetrie allegate alla OCD 1520/2005 si evince che le vasche hanno una capacità di 240 mc e non di 300 mc come affermato dal Gestore. Il che già deve necessariamente imporre un approfondimento della questione, considerato tra l'altro che sulla reale portata dell'impianto il Comune di Tortora ha da sempre chiesto alla Regione e agli Enti competenti specifiche verifiche, alla luce degli accadimenti che nel 2013 hanno portato al sequestro giudiziario dell'impianto.

Il fatto poi che l'impianto non è del tipo a linea fluente e che il controllo dei reflui in ingresso sia affidato a una certificazione che ne attesta il tipo, non da alcuna garanzia di correttezza nel trattamento dei rifiuti, essendo lasciato alla "bontà" dell'operatore di turno l'effettivo controllo.

In assenza di dati certi dai quali si possa stabilire la portata dell'impianto, è impensabile poter autorizzare nuovamente l'impianto.

È il caso di evidenziare che le attività di verifica e controllo AIA sono di competenza ARPACal (Ente strumentale dell'Autorità competente) sulla scorta del Piano di Monitoraggio e Controllo, documento attualmente a corredo dell'istanza di riesame. Tutti gli eventi e le vicende giudiziarie riferite attengono al trascorso dell'azienda che, in conseguenza della rivalsa nelle sedi opportune della propria tutela, ha legittimato la prosecuzione dell'iter autorizzativo oggi in riesame.

12. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL D.M. N. 104/2019

Il proponente ha allegato all'istanza di riesame AIA apposito elaborato (20.022.03P.026 - Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M 104 del 15/04/2019), concludendo con l'esclusione dal relativo obbligo.

13. MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

14. REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Sui punti, si rinvia alle previsioni del PMC e alla fase esecutiva in caso di esito favorevole del riesame, con esclusione del successivo punto b)

b) **Il provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciato dalla Regione Basilicata prevede quale condizione d'obbligo, la realizzazione di un tubo per favorire il passaggio della lontra all'asciutto, in aderenza al ponte che sovrasta il Torrente Pizinno.**

Anche per la realizzazione di tale opera il Gestore deve chiedere ed ottenere, tutte le autorizzazioni di settore (permesso di costruire, autorizzazione sismica, autorizzazione paesaggistica, nulla osta Autorità di Bacino, concessione demaniale, ecc.), nonché la preventiva valutazione di impatto ambientale.

È appena il caso di rappresentare, che della realizzazione di tale opera e della sua fattibilità, si deve necessariamente discutere in questa sede, considerato che senza la realizzazione di essa, non concretizzandosi la condizione d'obbligo, l'impianto non può comunque riaprire.

Occorre ordinatamente richiamare i contenuti del provvedimento rilasciato dalla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio di compatibilità ambientale, contenente Parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, ai sensi del D.P.R. n. 357/1977 (e s.m.i.).

- Estratto dal provvedimento della Regione Basilicata -

Iter amministrativo

- L'istanza di V.Inc.A. è stata presentata dal sig. Carlo Caporizzi, in qualità di amministratore unico della soc. Co.Gi.Fe. Ambiente srl, con nota acquisita al prot. dipartimentale in data 27/11/2020 e registrata al n. 227318/23AB.
- L'istanza risulta corredata dei seguenti elaborati:
  - ✓ relazione tecnica;
  - ✓ computo metrico;
  - ✓ copia bonifico oneri istruttori,
  - ✓ allegati rinnovo istanza AIA.
- L'Ufficio scrivente, con nota n. 2168/23AB del 16/02/2021, ha chiesto alla Società proponente di integrare l'istanza con informazioni relative ai lavori da realizzare in fase di cantiere.
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. dipartimentale in data 18/02/2021 e registrata al n. 2347/23AB, ha dichiarato "*che non vi sarà nessuna fase di cantiere in quanto tutti i lavori sono stati già realizzati*", precisando "*che il computo metrico estimativo allegato all'istanza è stato redatto al solo fine di quantificare il contributo delle spese istruttorie*" da corrispondere ai sensi della DGR n. 147/2019.
- L'Ufficio scrivente, con nota n. 5473 del 17/03/2021, ha chiesto alla Società ulteriori informazioni in merito al monitoraggio del corpo idrico ricettore e la disponibilità ad effettuare condizioni d'obbligo per la tutela del sito interessato.
- La Società proponente, con nota pec acquisita al prot. dipartimentale in data 13/04/2021 e registrata al n. 8324, ha trasmesso le informazioni richieste con la nota sopra riportata.

Segue nel provvedimento della regione Basilicata la descrizione del progetto.

Si precisa che l'istanza in esame è riferita esclusivamente alla fase di esercizio dell'impianto in quanto non è previsto alcun tipo di ammodernamento che possa comportare l'aggiunta di nuove sezioni, né la realizzazione di nuove linee di lavorazione.

Relativamente alle incidenze nei confronti delle componenti ambientali si evidenzia che:

- L'impianto prevede l'immissione verso il Torrente Pizzino, affluente del Fiume Noce, dei reflui aventi caratteristiche conformi di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i), provenienti dalle linee di trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi trattati dallo stesso.

  Il punto di scarico è di tipo discontinuo, con una portata massima di 20 mc/h. Sulla linea di scarico delle acque trattate è installato un misuratore totalizzatore di portata ed il pozzetto di campionamento fiscale prima dello scarico in corpo idrico superficiale.

  Per il suddetto scarico è stata adottata una campagna di monitoraggio e controllo al fine di valutare la qualità delle acque superficiali e sotterranee che ha prodotto i seguenti risultati:

Parametro	U. M.	Monte Scarico	Valle Scarico	D.Lgs 152/06 All5 T3 Acq Sup
pH	unità pH	8.6	8.63	5,5 - 9,5
Alluminio	mg/L	0.029	0.014	1
Arsenico	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.5
Cadmio	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.02
Cromo totale	mg/L	< 0.005	< 0.005	2
Cromo esavalente	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.2
Mercurio	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	0.005
Nichel	mg/L	< 0.005	< 0.005	2
Piombo	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.2
Rame	mg/L	< 0.005	< 0.005	0.1
Zinco	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.5
Solfati (ione solfato)	mg/L	5.4	5.3	1.000
Fluoruri (ione fluoruro)	mg/L	< 0.1	< 0.1	6
Azoto nitroso (come N)	mg/L	< 0.02	< 0.02	0.6
Idrocarburi totali	mg/L	< 0.03	< 0.03	5
Tensioattivi totali	mg/L	< 0.2	< 0.2	2
Solventi organici clorurati	mg/L	< 0.01	< 0.01	1

  Come sopra riportato, per tutti i parametri ricercati le concentrazioni misurate sono risultate decisamente inferiori ai limiti fissati dalla normativa vigente.

  Le integrazioni fornite in data 13/04/2021 hanno, inoltre, evidenziato che: "*Relativamente alla fase di esercizio, è stata adottata una campagna di monitoraggio ripetutasi in diversi anni e condotta sia in autocontrollo e sia da ARPACAL al fine di valutare la conformità delle acque reflue depurate e scaricate in corpo idrico superficiale. Per ciascuna analisi effettuata, non è mai stata riscontrata anomalia rispetto a superamento dei suddetti limiti di legge, inoltre i valori in uscita con le acque di scarico, sono risultati molto minori rispetto alle soglie limite imposte dalla Tabella 3 dell'All. 5, P. Terza, D.Lgs n. 152/2006.*" A tal proposito sono stati allegati diversi report di monitoraggio redatti da ARPACAL, relativi al periodo 2004-2011, che attestato tale informazione.

E ancora

- La realizzazione della rete fognaria interna, unita alla pavimentazione delle aree di lavorazione dei rifiuti e di transito dei mezzi pesanti, garantisce la protezione delle acque sotterranee da eventuali contaminazioni per infiltrazione di inquinanti nel suolo.
- Non è previsto alcun intervento, in fase di esercizio, a carico della componente vegetazionale presente nell'area e non sono previste attività di scavo.
- Dal raffronto tra ortofoto del 1988 e 2012, riportanti il contesto territoriale in esame, si evidenzia che il deflusso delle acque e la presenza di habitat sulle sponde degli stessi non è stata compromessa dalla costruzione dell'impianto e dalla sua attività industriale mentre invece, sembra che la presenza di arbusti e cespuglieti sia cresciuta nel corso degli anni. Si evidenzia, infatti, una crescita della componente vegetativa intorno alle sponde dei corpi idrici e, in particolare, si denota la conservazione dell'habitat 3280 tipico della zona di interesse ed identificato nella specie "*Paspalum paspaloides*".
- Le condizioni attuali della vegetazione ripariale in esame presenta caratteristiche ideali per la presenza della lontra, così come identificate dal Piano di Azione Nazionale per la conservazione della Lontra, emanato dal Ministero dell'Ambiente e redatte da ISPRA.

Il proponente, in conclusione, dichiara che adotterà le seguenti condizioni d'obbligo capaci di mitigare ulteriormente i potenziali impatti:

1) Installazione di un'apposita segnaletica stradale per avvisare gli automezzi in transito della presenza di tratti di strada ad elevato rischio di mortalità per la lontra e per adeguare la velocità.
2) Installazione, a fianco del ponte che sovrasta il Torrente Pizzinno, di un apposito tunnel che consenta il passaggio all'asciutto della lontra e di altri animali. Il tunnel verrà posizionato ad una quota più elevata rispetto al livello dell'acqua e sarà previsto in cemento o plastica, del diametro di almeno 45-60 cm e, se necessario, potrà essere dotato di una rampa di accesso di terra.
3) Monitoraggio delle acque del Fiume Noce e del Torrente Pizzinno, in fase di esercizio, per 3 anni a cadenza trimestrale.
4) Monitoraggio semestrale, per la durata complessiva di anni tre, attraverso rilievi plano-altimetrici satellitari e tramite l'utilizzo di drone per la valutazione dell'evoluzione della vegetazione igro-nitrofila che si sviluppa lungo il corso d'acqua

15. VIOLAZIONE ART. 30 D. LGS. 152/2006 –

In proposito, si legga la notaprot. n. 465135 del 21/10/2022, con la quale in occasione della trasmissione del verbale di conferenza di servizi n. 1, veniva segnalata la modalità partecipativa dei soggetti (Enti) invitati a partecipare, ai sensi dell'art. 14 co. 2 e 14 ter della legge 241/90. Con specifico riguardo alla Regione Basilicata, il titolo di partecipazione era quello attinente alla modalità attuative della VINCA; gli altri enti territoriali, con esclusione del Comune di Tortora, sono stati ammessi a partecipare in qualità di meri uditori.
Ciò anche tenuto conto dell'autorevole espressione della Regione Basilicata che, nella qualità, limita le proprie valutazioni in termini di incidenza sul sito ZSC "Valle del Noce", in ragione dello scarico delle acque depurate nel corpo idrico recettore Torrente Pizzinno (v. pag. 7 e 8 della Determinazione dirigenziale n. 23AB.2021/D.00370 del 23/4/2021). Non sono stati eccepiti ulteriori rilievi di competenza riconducibili ai profili di cui all'art. 30 del d.lgs. 152/2006.

16. CONFERENZA DEI SERVIZI NON "PERFETTA" NELLA SUA COMPOSIZIONE.

17. INCOMPATIBILITA' ORIGINARIA E ATTUALE DELL'IMPIANTO CON LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SU CUI SORGE E I VINCOLI ESISTENTI SULLA STESSA – ILLEGITTIMITA', INEFFICACIA, NULLITA' ASSOLUTA DI TUTTI GLI ATTI AUTORIZZATIVI RILASCIATI SIN ORA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

Si ritiene di aver argomentato in precedenza sui punti 16 e 17.

Se tutto quanto sopra non bastasse, si conclude portando a conoscenza di Codesta Autorità, che a seguito di Perizia Demaniale, sull'area in questione è stata accertata l'esistenza di usi civici, classificati in categoria A, come tali imprescrittibili, inusucapibili, non affrancabili.
La procedura avviata ritualmente dal Comune di Tortora, previo nulla osta della Regione Calabria, ha dato esito positivo con deposito della perizia in data 13/02/2023, i cui atti sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Tortora e notificati alla Ditta interessata.

Si prende atto della procedura avviata in tema di accertamento demaniale del vincolo di uso civico e al contempo si dà atto del ricorso alla competente Autorità da parte della proponente Co.Gi.Fe.. Si informa sin d'ora che il complesso procedimento attinente al predetto contenzioso non è di competenza della scrivente Autorità competente in materia ambientale e che si resta in attesa di conoscerne gli esiti, fermo restando che la presunzione di parte circa la sussistenza del predetto vincolo (da accertare), sussistendo le altre condizioni, non può ritenersi ostativo ex se, al rilascio di un provvedimento favorevole, la cui validità potrà essere condizionato dagli esiti di quell'accertamento.

La dott.ssa Cerbino si riserva di trasmettere osservazioni scritte del Comune di Tortora per contro-dedurre alle motivazioni trascritte al presente verbale da parte dell'autorità procedente.
Alle ore 13 circa interviene alla presente conferenza il Dott. Ordine per il Servizio di igiene e sanità pubblica di Cosenza e gli viene chiesto a che titolo interviene alla conferenza. Il Dott. Ordine dichiara di essere il responsabile dell'Ufficio Servizio igiene e sanità pubblica dell'area nord del Distretto Tirreno.
Il Dott. Ordine dichiara che per poter esprimere il proprio parere di competenza necessita di effettuare il sopralluogo presso l'impianto e si riserva di inoltrare richiesta all'ufficio.
Il Dott. Ordine lascia la seduta alle ore 14:40.
L'avv. Monci richiama la giurisprudenza in materia di dissenso di una amministrazione nel rilascio di AIA e chiede che venga allegata al presente verbale la copia informale predisposta.
Il Presidente riepiloga le attività sinora svolte e i pareri favorevoli acquisiti e il parere negativo del Comune di Tortora, non sono oggi stati formulati i pareri della Provincia di Cosenza che necessita della documentazione che il Comune ha dichiarato di trasmettere mentre l'ASP di Cosenza ha dichiarato che necessita di un sopralluogo.
Il Presidente quindi riaggiorna la seduta a breve che si fissa sin da ora in data 31/05/2023 ore 11:30

La seduta viene chiusa alle ore 15 circa.

Il Segretario della Conferenza dei Servizi	Il Presidente
Ing. Costantino Gambardella	*Ing. Gianfranco Comito*

Il presente verbale è composto da n. 13 facciate più allegati

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 312792 del 05/07/2022

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

CO.GI.FE. Ambiente srl
cogifeambientesrl@pec.it
francesco.sabatino@ingpec.eu

ARPACal
cosenza@pec.arpacal.it

COMUNE DI TORTORA
comuneditortora@pec.it

ASP Cosenza
Servizio Igiene e sanità pubblica
igienepubblica@pec.asp.cosenza.it

Servizio PISAL
spisal.cosenzatirreno@pec.asp.cosenza.it

PROVINCIA DI COSENZA
Settore Ambiente
ambiente@pec.provincia.cs.it

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Ufficio parchi, biodiversità e tutela della natura
ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: Riesame **A.I.A.** di cui al DDG n. 1576 del 24.2.2009 **Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non"** nel Comune di Tortora (CS) - [codice IPPC 5.1-5.3] - ditta **Co.GiFe. Ambiente srl**
Avviso di indizione e convocazione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14ter legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona in videoconferenza

Con riferimento all'oggetto si comunica quanto segue.
Il gestore in indirizzo ha presentato in data 24/8/2020 istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. di cui al al DDG n. 1576 del 24.2.2009 – acquisita con il n. n. 269861 di protocollo del 25/08/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 29*octies* del d. lgs 152/2006 e s,.m.i., a seguito della quale, con nota prot. n. 368885 del 30/08/2021, l'ufficio AIA ha comunicato l'avvio del procedimento e posto in essere i prescritti adempimenti.
La STV ha reso il parere allegato alla presente, a seguito delle numerose riunioni plenarie tra i componenti tecnici che, ciascuno per le proprie competenze, hanno esaminato la corposa documentazione amministrativa e tecnica relativa all'istanza di riesame, da ultimo nelle sedute datate 22 e 28 giugno 2022, pure a seguito di sopralluogo in situ del 13/5/2022.
Il procedimento di riesame con valenza di rinnovo è normato dall'art 29octies d. lgs.152/2006 e s.m.i. e occorre indire conferenza di servizi decisoria, il cui esito resta subordinato all'acquisizione dei pareri, nulla osta/atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti in indirizzo, per come previsto dall'29quater co. 5 e segg. del d. lgs 152/06 e s.m.i..
Detta conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c.2, lege n. 241/1990 e s.m.i., verrà effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14ter, legge n. 241/1990, con espresso invito rivolto a ciascuna amministrazione convocata alla riunione a partecipare contestualmente, anche in via telematica mediante collegamento al link:

https://regionecalabria.webex.com/regionecalabria/j.php?MTID=m946b94eeffb1875ed97c2d316cd906c3

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Ciascun ente/amministrazione dovrà essere rappresentato/a da un unico soggetto, il cui nominativo e il relativo recapito (anche numero cellulare) verranno preventivamente comunicati a mezzo pec al seguente indirizzo, anche per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti inerenti il presente procedimento: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

La riunione della **1^ seduta** è fissata per il giorno **28/7/2022 alle ore 12,00**, in considerazione che codesto gestore è tenuto a **trasmettere il progetto in argomento ed eventuali successive integrazioni a tutti gli enti convocati, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente**, nonché di inviare all'autorità procedente l'evidenza di avvenuta consegna/ricezione agli interessati. In difetto, i predetti termini verranno congruamente posticipati.
Si rammenta, infine, che lo scrivente ufficio è titolare della competenza sul procedimento in oggetto, propedeutico alla proposta di provvedimento che adotterà l'Autorità Competente.
Distinti saluti

Il funzionario RdP
Ing. Costantino Gambardella

Il Dirigente di Settore
Edith Mauri

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Siciliano

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Struttura Tecnica di Valutazione VIA – AIA – VI

SEDUTE DEL 22/06/2022 E DEL 28/06/2022

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo AIA DDG n. 1576/2009 "**Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non**" nel Comune di Tortora (CS) - [codice IPPC 5.1-5.3].

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

La seduta viene presieduta dal presidente Ing Salvatore Siviglia (Dirigente generale reggente).

Relatori/istruttori tecnici: Ing. Costantino Gambardella - Geom. Angelo Antonio Corapi

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle sedute della Struttura Tecnica di Valutazione ed in particolare quella del 22/06/2022, per ciò che attiene agli aspetti tecnico-progettuali, e nella seduta del 28/06/2022, per quanto attiene alle condizioni e prescrizioni tecniche-gestionali indicate.

PREMESSO CHE

- relativamente all'impianto sopra emarginato - autorizzato all'esercizio nel 1990 dal Comune di Tortora e poi dalla Regione Calabria, ai sensi del DPR 915/82 – il Dipartimento Ambiente (oggi Territorio e Tutela dell'Ambiente) ha rilasciato il provvedimento di VIA di cui al DDG n. 6630 del 26.04.2005 (in relazione al solo ingresso in impianto di rifiuti pericolosi) e l'AIA di cui al DDG n. 1576/2009, in ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. 59/2005;
- A seguito di parere di compatibilità ambientale il 28 novembre 2006 (entrata in vigore del Testo Unico Ambientale D.lgs 152/06 e smi) il Commissario Delegato con Ordinanza n. 5052, a seguito di Conferenza dei Servizi ex. Art. 208 comma 20, rinnovava e integrava ai sensi dell'art. 208 e 210 del D.lgs 152/06 e smi l'ordinanza n. 1540 del 30/07/2001 e successive modifiche ed integrazioni
- all'epoca di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale non è stata inclusa la procedura di V. Inc. A, perché antecedente l'entrata in vigore della DGR n. 604 del 27.07.2005, con cui la Regione Calabria ha disciplinato tale procedura e previsto l'istituzione della Commissione preposta alla relativa istruttoria;
- In data 23 aprile 2014 il Sindaco del Comune di Tortora con ordinanza n. 20 disponeva la chiusura dell'impianto
- In data 16 marzo 2015 con sentenza del Tribunale del Riesame di Cosenza proc. n. 15/2015 R.G.TL, si disponeva il dissequestro dell'impianto. Con Sentenza n. 9461/2015 del 17 novembre 2015 la Cassazione Penale Sez. III confermava il dissequestro dell'impianto.
- Con Sentenza n. 268/2016 del 05 febbraio 2016 il TAR Calabria - Catanzaro proc. n. 1000/2014 annullava l'ordinanza n. 20/2014 emessa dal Comune di Tortora di chiusura dell'impianto e ne disponeva la riapertura.
- con nota prot. 358202 del 16.11.2017 il Dipartimento ha invitato la srl Co.Gi.Fe. alla presentazione presso la Regione Basilicata dell'istanza di VINCA, corredata dai documenti richiesti dalle norme di settore e, contestualmente, disposto la sospensione in impianto di ogni attività, ivi compresa l'ingresso dei rifiuti liquidi per la formazione del substrato nutritivo della flora batterica della vasca di ossidazione ai fini del monitoraggio della situazione di partenza;

- Con nota assunta al prot. 114243 del 28.03.2018 la COGIFE srl ha comunicato il proprio subentro nella gestione dell'impianto in parola, in forza dell'atto di fusione per incorporazione per notar dr. Marco Traspadini, notaio di Milano, registrato al n. 20334/14759 rep. registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano in data 24.01.2018;
- Con nota prot. N. 0129844 del 11.04.2018 l'Autorità Competente disponeva di sospendere l'A.I.A. di cui al DDG n. 1576/2009, rilasciata in capo alla società Ecologica 2008 srl, (successivamente fusa per incorporazione nella COGIFE srl), in applicazione di quanto previsto dell'art. 29decies, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base degli accertamenti ARPACal di cui alla relazione prot. 10287 del 9.03.2018. Il tutto per il termine di 180 giorni e, comunque, per il tempo necessario alla conclusione della procedura di VINCA richiesta dalla Regione Basilicata in ragione alla vicinanza dell'impianto al SIC "*Valle del Noce*".
- Esperita la richiesta procedura di Vinca da parte della Co.Gi.Fe. srl, l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata con nota prot. n. 0007989 del 30/04/2021 ha trasmesso il parere favorevole di quell'Autorità Competente sulla Valutazione di incidenza (fase di screening). Lo stesso provvedimento veniva trasmesso dalla società CO.GI.FE. Ambiente srl con nota datata 4-6-2021.
- In ottemperanza all'art. 29 octies, co. 3, d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e all'art. 7 lex 241/1990 e s.m.i., l'Autorità competente comunicava al gestore l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo AIA.
- Con nota prot. n. 135932 del 16/12/2021, la Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero della Transizione Ecologica, con riferimento alla Valutazione di Incidenza, fase di screening, relativa ad impianto in argomento, precisava le proprie competenze circa gli aspetti riguardanti la tutela ambientale delle acque e del monitoraggio dei corpi idrici, fornendo elementi informativi sul quadro della normativa vigente in materia di tutela delle risorse idriche.

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con istanza del 24/08/2020, acquisita al n. 269861 di protocollo del 25/08/2020, la società CO.GI.FE. Ambiente srl ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo ex art 29octies D.lgs 152/2006 del provvedimento autorizzatorio, allegando le schede AIA e la documentazione prevista dalla modulistica IPPC.
- Con nota prot. 295354 del 16/09/2020 è stata richiesta ad integrazione dell'istanza la Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Basilicata, con contestuale interruzione dei termini del procedimento; con successiva nota prot. 359384 del 4.11.2020 è stata comunicato che la prosecuzione del riesame è subordinato al compimento della suddetta valutazione;
- Con nota del 4/6/2021, la società CO.GI.FE. Ambiente srl ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale (Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Compatibilità ambientale 23AB.2021/D.00370) della Regione Basilicata, avente ad oggetto "Valutazione di Incidenza – fase screening, parere favorevole di VINCA per l'impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non", sito in loc. San Sago del Comune di Tortora (CS).
- Con nota prot. n. 368885 del 30/08/2021, il dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente dava comunicazione di avvio del procedimento del Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA in parola.
- In data 13 maggio 2022 veniva eseguito sopralluogo presso il sito di impianto da parte di componenti della STV (ing. Gambardella e geom. Corapi), tendente ad accertare l'effettivo stato dei luoghi, con redazione di apposito verbale.

VISTA la documentazione tecnica e amministrativa consistente in:

- Domanda AIA
- Calcolo costo istruttoria AIA
- Ricevuta di versamento AIA
- Relazione tecnica IPPC
- Sintesi non tecnica
- Scheda A
- Certificato camera di commercio Allegato scheda A-rif. A.10
- Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito Allegato scheda A-rif. A.11
- Estratto topografico in scala 1:10000 su Carta Tecnica Regionale Allegato scheda A-rif. A.13
- Mappa catastale in scala 1:2000 Allegato scheda A-rif. A.14
- Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria) Allegato scheda A-rif. A.17

- Concessioni per derivazione acqua Allegato scheda A-rif. A.18
- Autorizzazione Integrata ambientale ed atti conseguiti Allegato scheda A-rif. A.19-20-21
- Parere di compatibilità ambientale Allegato scheda A-rif. A.23
- Schema a blocchi Allegato scheda A-rif. A.25
- Scheda B
- Layout stabilimento
- Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica Allegato scheda B-rif. B.19
- Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica Allegato scheda B-rif. B.21
- Planimetria rete piezometrica Allegato scheda B-rif. B.21
- Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti Allegato scheda B-rif. B.22
- Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore Allegato scheda B-rif. B.23
- Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico Allegato scheda B-rif. B.24
- Scheda E
- Descrizione delle modalità di gestione ambientale Allegato scheda E-rif. E.3
- Piano di monitoraggio e controllo Allegato scheda E-rif. E.4
- Analisi applicazione MTD e BAT Allegato scheda E-rif. E.5
- Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi del DM n.104/2019 Allegato scheda E-rif. E.5
- Relazione annuale anno 2013 Allegato scheda E-rif. E.5
- Rapporto di prova relativa allo scarico in corpo idrico superficiale Allegato scheda E-rif. E.5
- Elenco CER Allegato scheda E-rif. E.5
- Campagna di monitoraggio "situazione di partenza" Allegato scheda E-rif. E.5
- Piano di gestione odori Allegato scheda E-rif. E.5

A seguito di audizione con la STV in data 25/01/2022, il proponente ha prodotto, la seguente documentazione integrativa:

- Tabelle riepilogative da riportare su planimetria di layout di impianto indicanti, per ogni area di stoccaggio e i codici CER, le capacità istantanee, i quantitativi giornalieri/annuali, i cicli di lavoro (ore/giorno e giorni/anno) con le relative unità di personale impegnato per ogni turno (allegato 20.022.03P.019 – REV1 "Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti");
- Stima appropriata del bilancio tra rifiuti pericolosi e non entro i limiti imposti dall'autorizzazione acquisita;
- Planimetria su base CTR con individuazione dell'impianto rispetto ai nuclei abitati ricompresi in un raggio di 2 (due) km e dai siti Rete Natura 2000 (allegato 20.022.03P.036 "Inquadramento su CTR rispetto ai nuclei abitati ricompresi in un raggio di 2 (due) km e dai siti Rete Natura 2000");
- Mappa catastale aggiornata dell'area di impianto e relative visure (allegato 20.022.03P.037 riportante le visure storiche della particella interessata);
- Planimetria aggiornata con ortofoto delle aree scoperte internamente al perimetro di impianto (piazzali, viabilità interna ed esterna, perimetro, ecc.) con indicazione dei punti di ripresa (allegato 20.022.03P.038 "Inquadramento fotografico");
- Titoli abilitativi edilizi relativi a tutte le opere e manufatti presenti all'interno del perimetro (allegato 20.022.03P.009 "Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria – Allegato scheda A rif. A 17" e l'elaborato n. 20.022.03P.0112 "Autorizzazione Integrata Ambientale ed atti conseguiti – Allegato scheda A rif. A. 19-20-212");
- Report dei controlli effettuati da ARPACal nel periodo di attività dell'impianto, con riferimento al PMC (allegato 20.022.03P.039 "Report dei controlli ARPACal").

DATO ATTO CHE

l'istanza in oggetto attiene al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDG n. 1576/2009 rilasciata alla ditta Ecologica 2008 srl (successivamente volturata alla ditta COGIFE srl), relativamente all'impianto di eliminazione di rifiuti pericolosi e non individuato su un'area censita in catasto sulla particella 141 (ex 23) del foglio di mappa 4 del Comune di Tortora (CS), per lo svolgimento delle operazioni individuate con i codici, [D8], [D9], [D13], [D14], [D15], prevedendo una potenzialità di trattamento pari a 300 tonnellate/giorno e 110.000 tonnellate/anno.

CONSIDERATO CHE

Dalla documentazione progettuale allegata all'istanza in oggetto e di quanto trasmesso in seguito all'audizione del 25/01/2022 si rileva che l'originario stabilimento è stato costruito a seguito di ordinanza comunale n. 33 del 9 luglio 1989, sulla scorta di un impianto mobile di depurazione di liquami provenienti da pozzi neri di proprietà della Water Treatment Society S.r.l. (WTS), per il quale il Comune di Tortora con nota n. 6585 del 6 agosto 1990 e nota n. 6709 del 10 agosto 1990, per motivi contingibili ed urgenti, autorizzava la messa in funzione.

Con ordinanza n. 19 del 26/06/1991 il Comune di Tortora autorizzava l'impianto al trattamento di liquami provenienti da vasche settiche di civili abitazioni.

Con deliberazione della Regione Calabria n. 2555/1994, la società WTS veniva autorizzata, ai sensi del DPR 915 del 10/09/1982 art. 6 lettera a), all'esercizio di un impianto di depurazione a tecnologia mista chimico-fisico e biologico, per una potenzialità depurativa giornaliera pari a 300 mc/giorno per un complessivo annuo di 110.000 mc.

Con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, n. 1540 del 30 luglio 2001, sulla scorta dell'OPCM n. 2696/97 art. 1 comma 5, veniva autorizzato all'esercizio delle attività di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare, deposito temporaneo, trattamento biologico e trattamento chimico-fisico, individuate con i codici D13 – D14 – D15 – D8 – D9 dell'allegato B del D.lgs 22/97, di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 22/97.

Con il DDG Politiche dell'Ambiente n. 6630 del 26.04.2005 veniva rilasciato il provvedimento di VIA, per il trattamento e stoccaggio di reflui speciali pericolosi (in aggiunta a quelli non pericolosi già autorizzati) in una struttura già esistente di trattamento e stoccaggio di reflui speciali non pericolosi, come ribadito nell'ordinanza commissariale n. 5052 del 28/11/2006 e relazione istruttoria ad essa allegata. In conseguenza del DDG n. 6630/2005, il Commissario Delegato con Ordinanza n. 5052 del 28 novembre 2006, a seguito di Conferenza dei Servizi ex. Art. 208 comma 20, rinnovava e integrava ai sensi dell'art. 208 e 210 del D.lgs 152/06 e s.m.i. l'ordinanza n. 1540 del 30/07/2001 e s.m.i..

Con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, n. 3546 del 24/06/2005 veniva modificata e aggiornata l'Ordinanza Commissariale n. 540 del 30 luglio 2001 mediante volturazione della titolarità dell'atto autorizzativo n. 1540/2001 dalla WTS alla società Ecologica Sud S.r.l. e aggiornamento dell'autorizzazione ai nuovi codici CER.

Con DDG Politiche dell'Ambiente n. 1576/2009 veniva rilasciata alla Ecologica 2008 S.r.l. ai sensi del D.lgs. 59/05 e s.m.i. Autorizzazione Integrata Ambientale per un "impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non", sito in Loc. San Sago nel Comune di Tortora (CS) Codice IPPC 5.1 e 5.3., in favore della società Ecologica 2008 S.r.l. (giusta comunicazione prot. n. 16362 del 19/09/2008 di cambio di denominazione da Ecologica Sud S.r.l. a Ecologica 2008 S.r.l.). Detta autorizzazione comprendeva il parere del Nucleo VIA-IPPC; il parere della Provincia di Cosenza; il parere favorevole del Comune di Tortora; il parere favorevole dell'ASP; il parere ARPACal (ex art. 5 comma 11 del D.lgs 59/2005 e s.m.i.); il Piano di Monitoraggio e Controllo.

In data 20 dicembre 2011, a seguito di visita ispettiva ARPACal presso lo stabilimento IPPC, veniva modificata la Tabella C2 del PdMeC.

Nell'ambito del procedimento penale n. 644/13 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Paola, è stato disposto il sequestro preventivo dell'impianto, successivamente dissequestrato con ordinanza del GIP del Tribunale di Paola del 14 aprile 2014.

In data 23 aprile 2014 il Sindaco del Comune di Tortora con ordinanza n. 20 disponeva la chiusura dell'impianto.

Con successivi provvedimenti giudiziari (sentenza del Tribunale del Riesame di Cosenza proc. n. 15/2015 R.G.TL, Sentenza n. 9461/2015 del 17 novembre 2015 della Cassazione Penale Sez. III, Sentenza n. 268/2016 del 05 febbraio 2016 del TAR Calabria – Catanzaro) venivano disposti l'annullamento dell'ordinanza comunale di Tortora n. 20/2014, il dissequestro dell'impianto nonché la sua riapertura.

Nel 2018 avveniva la fusione per incorporazione della società Ecologica 2008 S.r.l. (titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1576 del 24/02/2009) nella società CO.GI.FE. Ambiente S.r.l. comunicata con nota n. 114243 del 28 marzo 2018 all'ufficio preposto della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 29 *nonies* comma 4.

Con nota del 4/6/2021, la società CO.GI.FE. Ambiente srl ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale (Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Compatibilità ambientale 23AB.2021/D.00370) della Regione Basilicata, avente ad oggetto "Valutazione di Incidenza – fase screening, parere favorevole di VINCA per l'impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non", sito in loc. San Sago del Comune di Tortora (CS).
Il Tribunale di Paola, con sentenza di assoluzione n. 669/2021 pubblicata il 16.09.2021, concludeva il procedimento penale n. 644/13 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Paola, nell'ambito del quale era stato disposto nel 2013 il sequestro preventivo dell'impianto dissequestrato sin dal 2015.

VALUTATO CHE

L'area complessivamente impegnata dalla piattaforma, per come risulta dalle visure catastali storiche allegate alla pratica, ha una estensione di 5.828 mq (area recintata) cui si aggiungono 925 mq relativi alla pista di rispetto e di manutenzione della condotta di scarico dell'impianto di depurazione (cfr. Nulla osta prot. n. 7792 del 19/12/2005 dell'ex servizio Tecnico decentrato n. 90 Genio Civile Cosenza del Dipartimento regionale LL.PP.).
La piattaforma è in prossimità della Centrale Idroelettrica "Enel Castrocucco" e dista dal centro abitato circa 5 km.
Con riferimento all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, l'area interessata dall'installazione risulta essere zona industriale.

La potenzialità impiantistica è riassunta nella seguente tabella

DATI DI TARGA IMPIANTO		
Potenzialità Impianto	12.50	mc/h
Densità liquido	1,00	Ton/mc
Turni lavorativi giornalieri	3,00	Turni/gg
Ore di funzionamento per turno lavorativo	8,00	H/Turno
Potenzialità massima giornaliera	300,00	Ton/gg
Giorni lavorativi annui	305,00	gg
Potenzialità massima annua impianto (D8 – D9)	91.500,00	Ton/anno

In relazione alle capacità di stoccaggio, dalla documentazione prodotta si rileva che le capacità nominali di stoccaggio pari a 380 t/g e 65 t/g (rispettivamente di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi) consentono di soddisfare le richieste dei quantitativi in ingresso (pari rispettivamente a 250 t/g non pericolosi e 48 t/g pericolosi):

Capacità di stoccaggio Rifiuti NON PERICOLOSI in ingresso		
Rifiuti liquidi non pericolosi in ingresso	250,00	Ton/gg
Durata massima dello stoccaggio	1,00	gg
Quantità annua in ingresso	76.250,00	Ton/anno
Densità media del materiale in ingresso	1,00	Ton/mc
Capacità di stoccaggio richiesta	250,00	Ton
Capacità volumetrica di stoccaggio richiesta	250,00	mc
Volume di stoccaggio utile disponibile	380,00	mc
Quantità di stoccaggio utile disponibile	380,00	Ton

Capacità di stoccaggio RIFIUTI PERICOLOSI in ingresso		
Rifiuti liquidi pericolosi in ingresso	48,00	Ton/gg
Durata massima dello stoccaggio	1,00	gg
Quantità annua in ingresso	14.640,00	Ton/anno
Densità media del materiale in ingresso	1,00	Ton/mc
Capacità di stoccaggio richiesta	48,00	Ton
Capacità volumetrica di stoccaggio richiesta	48,00	mc
Volume di stoccaggio utile disponibile	65,00	Mc
Quantità di stoccaggio utile disponibile	65,00	Ton

L'autorizzazione integrata oggetto di riesame riguarda i rifiuti liquidi e fangosi pompabili provenienti da industria tessile, chimica, meccanica, conciaria, macelli, lavanderie industriali, tintorie, stamperie, industria del legno, industria dei detersivi, etc., nonché percolati prodotti dagli impianti di discarica (CER 190703).
I codici CER per le complessive quantità autorizzate, argomento del DDG n. 1576/2009, per come risulta dalla documentazione allegata all'istanza, sono quelli di cui alla tabella A allegata al presente parere.

CONSIDERATO CHE

Con O.d.C. delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria n. 1540 del 30 luglio 2001, la WTS srl (oggi Co.Gi.Fe. srl) veniva autorizzata all'esercizio delle attività di raggruppamento, ecc., su un'area individuata sul foglio di mappa n. 4, particella 23, del Comune di Tortora.
Con il provvedimento di VIA di cui al DDG n. 6630 del 26.04.2005 veniva reso il parere ambientale in ordine all'insediamento IPPC su una superficie di 5.932 mq con una superficie coperta di 36 mq.
Il nulla osta per fini idraulici – prot. n. 7792 del 30/12/2005 – prevedeva la concessione di un'area demaniale localizzata sul foglio di mappa 17 di Tortora per la collocazione della condotta dell'emissario di scarico

dell'impianto di depurazione e per l'occupazione di una fascia di terreno di 925 mq (185 x 5 m) da destinare a pista di rispetto della condotta di scarico.
Con O.d.C. per l'emergenza ambientale della Regione Calabria n. 5052 del 28/11/2006 veniva rinnovata e integrata, ai sensi dell'art. 208 e 210 del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 1540/2001 (integrata, modificata e aggiornata dalla O.d.C. n. 1554/2001 e n. 3546/2005).

Tenuto conto delle osservazioni pervenute nel corso del presente procedimento di riesame AIA (Comune di Tortora, Associazione "Italia Nostra") con particolare riferimento ai profili di incoerenza delle autorizzazioni in ordine all'estensione della superficie dell' impianto si rappresenta quanto segue:
Con il DDG n. 1576 del 24/02/2009, in sostituzione della citata ordinanza n. 5052/2006, veniva decretato di rilasciare l'A.I.A. per l'installazione di un impianto di eliminazione di rifiuti pericolosi e non, in loc. San Sago del Comune di Tortora in testa alla srl Ecologica 2008, successivamente volturata alla srl Co.Gi.Fe..
Dalla visura storica agli atti della pratica si evince che l'area di impianto ricadente sulla ex particella 23 è stata interessata da frazionamento (in data 10/3/1974) dal quale è scaturita l'attuale particella 141 di 5.828 mq (tipo mappale costituito in data 6/4/2006), rimasta invariata con la redazione dell'accatastamento. Su quest'ultima particella insiste quindi l'area dell'impianto oggetto dell'attuale procedura di riesame, così come rappresentato nell'elaborato 20.022.03P.008, mappa catastale datata 21 agosto 2020.
La nota di osservazioni del Comune di Tortora datata 18/01/2022 prot. n. 632 rileva <<*profili di incoerenza tra le autorizzazioni*>> di cui al DDG n. 6630 del 26/04/2005 (Valutazione di impatto ambientale), al DDG n. 1576 del 24/09/2009 (Autorizzazione Integrata Ambientale) e al D.D. n. 23AB.2021/D.00370 del 23/04/20121 (VINCA Basilicata), per ciò che attiene alle superfici autorizzate. È utile rimarcare che costituisce atto autorizzativo sottoposto al procedimento ex art. 29 *octies* il solo DDG n. 1576/2009, con le condizioni e prescrizioni in esso contenuti, valevole per un'installazione IPPC (codici 5.3 e 5.4) su un'area catastalmente individuata sulla particella catastale n. 141 del foglio di mappa 4 di Tortora – per una superficie catastale di 5.828 mq – e su una fascia di terreno di 925 mq (185x5 m) da destinare a pista di rispetto della condotta di scarico individuata sul foglio di mappa 17 di Tortora, il cui progetto è stato già sottoposto a VIA (2005) e a VINCA (2021).
Per quanto sopra la presente valutazione sugli aspetti gestionali dell'installazione IPPC in argomento è riferita alla superficie catastale delle P.lla n. 141 del foglio di mappa 4 di Tortora unitamente alla fascia di terreno di 925 mq (185x5 m) da destinare a pista di rispetto della condotta di scarico individuata sul foglio di mappa 17 di Tortora.

Dagli elaborati progettuali si evince quanto segue:
La piattaforma in oggetto è costituita dalle seguenti fasi di trattamento:
1. Separazione solido-liquido;
2. Equalizzazione ed omogeneizzazione;
3. Trattamento chimico-fisico;
4. Trattamento biologico;
5. Sedimentazione secondaria;
6. Trattamenti terziari (carbone attivo);
7. Linea fanghi.

I conferimenti avverranno esclusivamente a mezzo di autocisterne e/o auto spurghi. Il liquame in ingresso all'impianto verrà accettato dal personale tecnico preposto che, ad ogni conferimento, effettuerà una campionatura del refluo ed una caratterizzazione dei parametri: pH; COD e misure radiometriche (alfa, beta e gamma).
Separazione solido-liquido
L'impianto è dotato di tre rotostacci (due sulla linea chimico-fisica ed uno sulla linea biologica) del tipo a maglia fine (2 mm) per la separazione della frazione solida del liquame (vaglio), fase in cui il rifiuto prodotto (cod. CER 190801) verrà convogliato in appositi big–bags, per lo stoccaggio in cassoni, in conformità all'art. 183 del D.lgs. 152/06 (deposito temporaneo), prima del successivo conferimento in impianto di recupero o smaltimento.

Equalizzazione ed omogeneizzazione
Questa fase di trattamento è necessaria per livellare le punte di carico organico e omogeneizzare il refluo da trattare, sia relativamente ai processi chimico-fisici che ai processi biologici, molto sensibili alle variazioni qualitative e quantitative di carico.

Trattamento chimico-fisico
La fase di trattamento chimico-fisico ha come obiettivo l'eliminazione delle particelle colloidali che vengono fatte reagire con flocculanti chimici quali il policloruro di alluminio e un polielettrolita, che disciolti in soluzione, vanno a legare le particelle colloidali che, una volta appesantite, precipitano sul fondo delle vasche per essere evacuate.

Trattamento biologico
Il trattamento biologico è la fase di trattamento in cui si ottiene l'abbattimento delle concentrazioni di sostanze organiche e inorganiche mediante l'assimilazione in via aerobica e/o anaerobica da parte dei batteri e dei microrganismi presenti all'interno dell'ecosistema.
Il comparto biologico si divide in tre stadi a fanghi attivi: il primo ad ossigeno puro ed i rimanenti due ad aerazione prolungata.
Una serie di dispositivi mantiene costante la concentrazione di ossigeno necessaria ad attivare i processi biologici di riduzione del carico organico.
L'ossigeno puro viene approvvigionato da un serbatoio con capacità di 12.000 litri, presente nell'area dell'impianto.
I successivi stadi sono del tipo ad aria insufflata e dispongono sia di un sistema di diffusori a rampe di fondo porosi a microbolle, che di un aeratore di fondo del tipo radial jet.

Sedimentazione secondaria
L'impianto è dotato di due sedimentatori, di cui il primo è del tipo a pacchi lamellari. Il ricircolo dei fanghi presente nel bacino di sedimentazione è assicurato da una pompa con tubazione in polietilene corrugato.
Il secondo sedimentatore è di tipo "Dortmund"; i fanghi sedimentati vengono anch'essi ricircolati con tubazione corrugata nel bacino di ossidazione.

Trattamenti terziari (carbone attivo)
Questo tipo di trattamento verrà applicato all'effluente proveniente dal sedimentatore secondario: lo scarico finale subirà un ulteriore abbattimento del carico inquinante in modo da renderlo compatibile con il recapito finale prescelto. In questa stazione di trattamento, infatti, si conseguirà la riduzione dei solidi sospesi e delle sostanze nutrienti, quali azoto (N) e fosforo (P).
Il flusso verrà immesso in un bacino a regime laminare, con percorso a chicane per la sedimentazione di grumi di fango e dei solidi sospesi. Successivamente il flusso viene nuovamente sottoposto a flottazione per l'eliminazione dei colloidi in un secondo flottatore. I fanghi prodotti verranno inviati alla linea fanghi, mentre il refluo chiarificato verrà fatto nuovamente sedimentare e successivamente inviato allo stadio di trattamento a carboni attivi.
Al termine del trattamento a carboni attivi, il refluo depurato verrà immesso in un pozzetto di ispezione a due setti, da cui si diparte la condotta adduttrice al corpo idrico ricettore.

Linea fanghi
I fanghi liquidi prodotti dall'impianto verranno convogliati in una vasca di accumulo del tipo anaerobica, all'interno della quale subiranno un trattamento di maturazione.
Successivamente, verranno condizionati con dosaggio di polielettrolita, compattati e disidratati da una filtropressa a piastre trasformandoli dallo stato liquido allo stato solido.
I fanghi disidratati verranno stoccati in cassoni metallici a tenuta per il successivo recupero.
Il refluo surnatante prodotto della filtrazione verrà dosato in testa all'impianto e nuovamente sottoposto a trattamento.

Materie prime e ausiliarie impiegate
Quali materie prime del ciclo produttivo figurano additivi chimici utilizzati nei processi di trattamento dei rifiuti, quali il policloruro di alluminio, la calce, utilizzata come agente floacculante per il trattamento fanghi in filtropressa, antischiuma, all'occorrenza utilizzato nelle vasche di ossidazione biologica in presenza di schiume, l'ossigeno puro, utilizzato quale agente ossidante nel processo di ossidazione biologica.
La tabella che segue riepiloga le modalità di stoccaggio delle suddette materie impiegate:

Materia Prima	Approvvigionamento	Modalità di stoccaggio	Area di deposito
Policloruro di alluminio	Autocisterna	In serbatoio da 5 e 15 mc in HDPE in bacino di contenimento	CPAC 1-2-3-4
Latte di calce	Autoarticolato	In sacchi	AREA STOCCAGGIO CALCE IN SACCHI DP2
Polielettrolita	Autocarro	In sacchi	Area stoccaggio polielettrolita in sacchi
Antischiuma	Autocarro	Fusti con sistema di contenimento	Area stoccaggio reagenti chimici
Ossigeno Puro	Autocisterna	In serbatoio da 15 mc	DOX
Attivatore biologico/Disodorizzante	Autocarro	Tanica	CPAC 1-2-3-4

Non sono previste emissioni in atmosfera, ad eccezione degli odori diffusi.
Quali sistemi di abbattimento delle emissioni sono previsti sistemi di contenimento quali la nebulizzazione di prodotti chimici deodorizzanti (per l'abbattimento di odori in corrispondenza delle vasche di trattamento biologico): nello specifico verrà utilizzato un neutralizzatore di odori a base di esteri aromatici.

Nel progetto sono previsti tre circuiti fognari, in modo da effettuare la separazione di varie tipologie di acque.
In particolare:

1. le acque meteoriche - potenzialmente contaminate - di dilavamento delle superfici scoperte non confinate (zone impegnate dalla viabilità operativa su pavimentazione industriale) sono convogliate mediante rete fognaria dedicata al deposito delle acque di prima pioggia (vasca interrata con capacità di 5 mc) mentre le acque provenienti dalle superfici impermeabilizzate dell'area di trattamento rifiuti vengono raccolte in 3 pozzetti e rilanciate nelle vasche di stoccaggio e quarantena;
2. le acque provenienti dai servizi dello stabile adibito ad uffici e dello stabile adibito a laboratorio sono servite da una rete fognaria dedicata che confluisce in vasca IMOHFF;
3. le acque in uscita dal trattamento integrato chimico-fisico e biologico sono scaricate in corpo idrico superficiale con un pozzetto separato. Lo scarico è di tipo discontinuo, la portata massima è di 20 m^3/h. Sulla linea di scarico delle acque trattate è installato un misuratore totalizzatore di portata ed il pozzetto di campionamento fiscale prima dello scarico in corpo idrico superficiale.

Per ridurre il rumore generato (prevalentemente da soffianti dell'ossidazione biologica) saranno adottati i seguenti accorgimenti:
• raggi di curvatura grandi nelle tubature e cambiamenti di sezione continui, anziché discontinui;
• lubrificazione degli elementi;
• cabine insonorizzanti per le macchine più rumorose (soffianti ossidazione biologica).

Approvvigionamento idrico

Il fabbisogno di acqua della rete acquedottistica è limitato alle utenze idriche degli uffici e laboratorio ed è stimato mediamente in 3,6 m^3/giorno corrispondente a circa 957 m^3/anno.
Non vi è utilizzo a scopo industriale.

Non sono previsti scarichi idrici nel suolo e nel sottosuolo, l'unico scarico idrico (identificato con "SF1" sugli elaborati grafici) prodotto dall'insediamento è recapitato in corpo idrico superficiale (torrente Pizzinno).

Emissioni sonore
Il comune di Tortora non ha redatto il piano di Zonizzazione Acustica, quindi per la zona oggetto di studio è stato previsto un inquadramento nella classe VI (aree esclusivamente industriali), con i valori di emissione pari a 70 dB (diurno e notturno).
Il rumore prodotto dall'attività sarà principalmente riconducibile alle apparecchiature (pompe, ventilatori, agitatori, etc.) delle varie sezioni di trattamento, nonché al transito di autobotti in ingresso e uscita dall'insediamento.
Gli impianti verranno esercitati sei giorni su sette, normalmente su due turni giornalieri di 8 ore (estendibili in casi particolari finanche a tre turni). I conferimenti verranno consentiti solo nel periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 18.00.
Lo studio previsionale acustico proposto evidenzia che non vi sono superamenti dei valori stabiliti dalla norma.
Per ridurre il rumore generato (prevalentemente da soffianti dell'ossidazione biologica) saranno adottati i seguenti accorgimenti:
• raggi di curvatura grandi nelle tubature e cambiamenti di sezione continui, anziché discontinui;
• lubrificazione degli elementi;
• cabine insonorizzanti per le macchine più rumorose (soffianti ossidazione biologica).

Rifiuti prodotti
Dal trattamento dei rifiuti liquidi conferiti all'impianto si origineranno:
• acque depurate destinate allo scarico in corpo idrico superficiale nel rispetto dei limiti normativi;
• fanghi disidratati da inviare a recupero o smaltimento presso impianti terzi;
• vaglio costituito da materiali di grigliatura ed inerti e sabbie derivanti dal pretrattamento dei rifiuti liquidi, da inviare ad idonee operazioni di recupero o smaltimento.
Tutti i rifiuti e materiali generati dalle attività di trattamento della piattaforma stessa (nonché quelli in ingresso) saranno gestiti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 179 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Gli impianti (esistenti) sono stati realizzati in modo tale da evitare la contaminazione ambientale della matrice suolo e sottosuolo, sia sversamenti di lieve entità delle acque di processo.
Dalla documentazione progettuale risulta che non è prevista miscelazione di rifiuti ai sensi dell'art.187 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., né recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del medesimo decreto.
I rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto sono pesati su una pesa a ponte.
In caso di accettazione del rifiuto il conducente trasferisce l'automezzo nelle aree attrezzate per le operazioni di scarico.
Per il ritiro dei rifiuti solidi non pulverulenti, depositati in casse scarrabili, prodotti dall'impianto l'automezzo, munito di attrezzatura di incarro/scarro cassoni, utilizzerà la medesima viabilità d'impianto. Anche gli automezzi in uscita dall'impianto passeranno sulla pesa a ponte.

Consumi di energia elettrica
In termini di consumi di energia elettrica, la linea di trattamento rifiuti ha una potenza nominale installata pari a 60 kW, con un consumo stimato annuo di circa 600 MWh/anno.
Il fabbisogno termico tradotto in fabbisogno di energia elettrica per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria è stimato in 600 kWh/anno.

Caratterizzazione e omologazione dei rifiuti prodotti da terzi
Il produttore/detentore di un rifiuto per richiedere di poter conferire presso l'impianto dovrà preventivamente compilare la "DOMANDA DI CONFERIMENTO", rispettando una procedura di omologa propedeutica all'accettazione.
In caso di accettazione del rifiuto, il conducente trasferirà l'automezzo nelle aree attrezzate per le operazioni di scarico.

Il traffico indotto dall'impianto di trattamento rifiuti speciali, in relazione alla movimentazione massima richiesta, limitato alla fascia oraria 6.00-18.00 (periodo diurno), è valutabile in circa 10 mezzi/giorno (circa 3150 mezzi pesanti/anno) necessari per il trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita e in 5 autovetture/giorno (circa 1500 autovetture/anno) di lavoratori e visitatori.

Bilancio idrico dell'insediamento

Acque di lavaggio aree di scarico liquidi e flussaggio tubazioni

Al termine dello scarico dell'autocisterna nelle apposite aree di scarico, si provvederà al lavaggio delle apparecchiature e al flussaggio e svuotamento delle linee interessate in maniera da evitare la miscelazione con il rifiuto liquido conferito nel successivo scarico.

I consumi idrici stimati in conseguenza dell'attività di scarico di rifiuti liquidi (civili e industriali) è 94,5 mc/anno.

Acqua di dissoluzione prodotti chimici

I consumi idrici stimati in conseguenza dell'attività di dissoluzione del latte di calce in polvere è pari a circa 1000 mc/anno, mentre per la preparazione del polielettrolita (in polvere o in emulsione) è di circa 120 mc/anno.

Lavaggio platee e apparecchiature

I consumi idrici stimati per le operazioni di lavaggio delle platee, delle apparecchiature d'impianto e delle aree esterne con perimetro circoscritto da canalette è pari a circa 95 mc/anno.

Accorgimenti per contenere le emissioni in fase di avvio, arresto, guasto e anomalia degli impianti

Sono previsti temporanei arresti di alcune sezioni di trattamento, ad eccezione della sezione di trattamento biologico e l'attività nei serbatoi e nelle vasche di deposito preliminare/temporaneo in quanto sarà sempre presente una certa quantità di rifiuti, mantenendo la sezione di trattamento aria in marcia continua.

In caso di guasti o anomalie all'impianto di abbattimento è prevista l'interruzione immediata di tutte le lavorazioni e pertanto non sarà possibile conferire rifiuti all'impianto. La sezione di trattamento biologico sarà mantenuta in funzione senza nuovi flussi di alimentazione. Si assisterà ad un processo ad ossidazione prolungata, con mineralizzazione spinta dei fanghi. Non si verificherà (verosimilmente) l'interruzione del flusso di ossigeno alle vasche di ossidazione stante la presenza di due compressori di cui uno di riserva.

Negli elaborati progettuali, in particolare la Relazione Tecnica IPPC (elab. 20.022.03P.002), il progettista evidenzia che "*il ciclo di trattamento è conforme alle Conclusione sulle BAT pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 17 agosto 2018, relative a Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi*".

Nell'allegato n.17.030.05U.0050 "Allegato scheda E – Analisi applicazione MTD e BAT", vengono riportate le modalità tecniche e gestionali da adottare.

VALUTATO CHE

Il provvedimento AIA in riesame (DDG n. 1576/2009) prevedeva un quantitativo di rifiuti autorizzati pari a 300 mc/giorno (ovvero 300 t/giorno considerando un peso specifico pari all'incirca a 1) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nell'elaborato n. 20.022.03P.019 - Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti – integrato dal proponente a seguito di verbale di audizione del 25/01/2022, viene riportata la seguente tabella di riepilogo

Quadro riassuntivo delle operazioni di RECUPERO RIFIUTI

SIGLA	CAMPITURA	DENOMINAZIONE	EER (Tipologia)	Operazione di Recupero All. B Parte IV D.lgs 152/06	Quantità (Tonnane)	Capacità istantanea (Ton)	Capacità dello stoccaggio (mc)	Modalità di stoccaggio
STG-01		STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI	RIFIUTI NON PERICOLOSI	D15 - D14 - D13	74.250,00	140	140	Vasca impermeabilizzata in C.A.
STG-02		STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI	RIFIUTI NON PERICOLOSI	D15 - D14 - D13		140	140	Vasca impermeabilizzata in C.A.
STG-03		STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI	RIFIUTI NON PERICOLOSI	D15 - D14 - D13		100	100	Vasca impermeabilizzata in C.A.
STG-04		STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI CON EGUALE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'	RIFIUTI PERICOLOSI	D15 - D14 - D13	14.640,00	48	65	Vasca impermeabilizzata in C.A.

La tabella sopra riportata – elaborato n. 20.022.03P.019 - (che con riferimento alla quinta colonna contiene erroneamente la dicitura "operazione di recupero" anziché "operazione di smaltimento") dà conto, in rapporto alla capacità di stoccaggio, di una capacità istantanea di max 380 mc di rifiuti non pericolosi e 48 mc di pericolosi. Pertanto, le capacità di trattamento autorizzabili (distinguendo tra le tipologie di rifiuti – non pericolosi e pericolosi), contenute entro il complessivo di 300 t/giorno (in relazione al dichiarato peso specifico medio dei rifiuti liquidi trattati, pari a 1 Kg/dm³), potranno essere così distinte:

- ✓ **250 t/giorno (rifiuti non pericolosi);**
- ✓ **50 t/giorno (rifiuti pericolosi);**

Con nota prot. n. 135932 del 16/12/2021, la Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero della Transizione Ecologica, avente ad oggetto la Valutazione di Incidenza, fase di screening, relativa all'impianto in parola, con riferimento all'"*impegno ad effettuare il monitoraggio delle acque del fiume Noce e del torrente Pizinno per tre anni a cadenza trimestrale*", ha rammentato che la frequenza del monitoraggio per le sostanze dell'elenco di priorità, sulla cui base viene stabilito lo stato chimico del corpo idrico, ha una frequenza mensile e deve essere effettuato a cura dell'ARPA regionale. "*Qualora le attività di monitoraggio evidenzino che gli standard di qualità o i valori soglia stabiliti, rispettivamente, per le acque superficiali e sotterranee, non vengano rispettati e, pertanto, i corpi idrici risultino in stato chimico o ecologico inferiore al buono, è necessario attuare le misure specifiche necessarie nell'ambito dei programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE*".

DATO ATTO che
I rifiuti verranno movimentati al di sopra di superfici pavimentate e/o all'interno di apparecchiature a tenuta.
I rifiuti allo stato liquido tramite movimentati tramite sistemi chiusi o su platee impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta dei percolati liquidi di processo.
Verranno monitorati i principali parametri di processo come portata, pH, temperatura, conduttività, ossigeno disciolto, sia in uscita dal trattamento finale, sia in fase intermedia, come le vasche di ossidazione. Non vi sono fonti di emissioni convogliate.
Il processo di ossidazione avverrà attraverso l'insufflazione di ossigeno puro, con manutenzione frequente delle vasche ed eliminazione di eventuali schiume.
Le tubazioni di trasporto dei rifiuti lavorati saranno posizionate in modo funzionale alla manutenzione e alla riduzione delle perdite di carico.
Verrà effettuata la pulizia regolare delle aree di lavoro interne all'impianto con utilizzo di acqua; i reflui derivanti saranno raccolti e reimmessi in testa all'impianto.
I serbatoi di stoccaggio dei reagenti sono fuori terra e dotati di opportuno bacino di contenimento.

Nel provvedimento autorizzatorio oggetto di riesame occorre inglobare gli adeguamenti e gli aggiornamenti secondo la normativa vigente, in quanto in occasione proprio del riesame l'Autorità Competente dovrà valutare gli stessi al T.U.A., e alle BAT di settore, per come disposto dall'art. 29-bis del d.lgs 152/06 e s.m.i., da rendere esecutive prima dell'avvio dell'esercizio.

Quanto alla conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT), di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, il proponente indica che il loro ambito di applicazione riguarda le attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE e nello specifico ai punti:
- 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso alle seguenti attività:
a) trattamento biologico;
b) trattamento chimico – fisico;
d) ricondizionamento prima delle attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2.
- 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso alle seguenti attività:
i) trattamento biologico;
ii) trattamento chimico – fisico.

Sulla scorta dell'elaborato 20.022.03P.025 – Analisi applicazione MTD e BAT – il proponente ha individuato le BAT applicabili. Nel presente parere, tenuto conto del quadro normativo di settore, sono indicate ulteriori prescrizioni e condizioni rispetto a quelle che attengono al provvedimento autorizzativo in riesame per come di seguito esplicitate.

RITENUTO che, sulla base degli studi effettuati, la ditta ha indicato idonee misure di mitigazione al contenimento degli impatti, sia in termini di opere fisiche di contenimento che di modalità gestionali;

Per tutto quanto sopra,
Vista la Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Visto il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale
Visto il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
Vista la D.G.R. n. 749/2009 e ss.mm.ii;
Vista la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
Visto il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "*Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39*
Visto Il Piano Regionale Rifiuti 2016 e s.m.i..
Visti i DDG n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali - ai sensi della L. R. 3 settembre 2012 n. 39 - sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) e della Struttura Tecnica di Valutazione Straordinaria (STVS);

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO:
LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VIA- VI - AIA

ESPRIME

Parere favorevole per il RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativo al Riesame con valenza di rinnovo AIA DDG n. 1576/2009 "**Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non**" nel Comune di Tortora (CS) - [codice IPPC 5.1-5.3] – società Co.Gi.Fe. srl, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. I rifiuti in ingresso all'impianto (riportati nella tabella dei codici EER di cui al presente atto) ed i relativi quantitativi già autorizzati con il provvedimento assunto con il DDG n. 1576/2009, sono quelli di cui alla tabella "A" allegata al presente atto.
2. le capacità di trattamento autorizzate (distinguendo tra le tipologie di rifiuti – non pericolosi e pericolosi), contenute entro il complessivo di 300 t/giorno, sono così distinte:
   250 t/giorno (rifiuti non pericolosi);
   50 t/giorno (rifiuti pericolosi);
3. Vengano individuate, di concerto con ARPACal, nel Piano di Monitoraggio e Controllo, le attività di controllo e la relativa periodicità da eseguirsi sulle matrici ambientali, in particolare suolo, sottosuolo e acqua. Il PMC, approvato da ARPACal, dovrà essere aggiornato anche in base alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) o Best Available Techniques (BAT) in riferimento a quanto disposto dall'art. 29-bis del D.Lgs 152/06 (Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018).
4. Tenuto conto del prolungato periodo di fermo dell'impianto, sia predisposto un dettagliato cronoprogramma di attività propedeutiche all'avvio dell'esercizio in sicurezza e in efficienza dell'impianto, sia con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia con riguardo all'applicazione dei principi di precauzione e di massima tutela ambientale. Lo stesso dovrà essere trasmesso all'Autorità competente ed agli organi preposti al controllo al fine di provvedere alle verifiche di legge.
5. Sia ripristinata la delimitazione dell'impianto mediante idonea recinzione, con la piantumazione e/o mantenimento di una barriera vegetale sempreverde di specie idonee e compatibili con le caratteristiche pedologiche dell'area, con altezza minima di 2,5 m, al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno e limitare l'accesso dall'esterno.
6. L'area di quarantena prevista per sostanze contenenti radionuclidi, **eventualmente rilevati** dal portale radiometrico, venga individuata nelle immediate vicinanze dell'ingresso, demandando ad ARPACal la verifica del rispetto delle procedure di sorveglianza radiometrica all'uopo predisposte e concordate con il medesimo ente.
7. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti tutte le superfici scoperte dell'insediamento producano danni ai corpi idrici. In particolare, dovranno essere eseguiti periodici interventi di verifica e manutenzione delle pavimentazioni esterne e delle impermeabilizzazioni delle vasche, nonché dei sistemi di convogliamento e raccolta.
8. Per quanto attiene le emissioni in atmosfera dovranno essere garantiti i limiti di emissioni previsti dalla vigente normativa di settore.
9. I rifiuti, nonché i reagenti, gli olii e le emulsioni oleose dovranno essere collocati in idonei contenitori, opportunamente allocati in impianto, chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati con capacità pari al volume del contenitore aumentato del 30%.

10. Le acque di scarico, a valle del processo depurativo, dovranno rispettare i limiti di tutti i parametri (chimico – fisici, microbiologici e tossicologici), previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 Parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i..
11. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di legge in caso di eventi accidentali, anomalie, guasti e malfunzionamenti dell'impianto che possano essere pregiudizievoli per l'incolumità e la salute pubblica, nonché per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.
12. Ogni anomalia gestionale che potrebbe diminuire lo standard prescritto di protezione ambientale dovrà essere prontamente comunicata all'Autorità competente e agli organi di controllo.
13. Il pozzetto fiscale deve essere contrassegnato da idonea cartellonistica in modo da essere immediatamente identificabile e accessibile all'autorità competente per il prelievo.
14. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico stesso.
15. Il campionamento in autocontrollo delle acque reflue dovrà essere effettuato da un tecnico incaricato da laboratorio accreditato che effettuerà successivamente le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e tossicologiche.
16. Il sistema di disinfezione dovrà essere conforme alla vigente normativa.
17. I rifiuti dovranno essere stoccati (deposito temporaneo) per un massimo di 180 giorni, nei tempi e con le condizioni previsti dalla normativa vigente (art. 183 e segg. del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).
18. Lo stoccaggio dei rifiuti avvenga separatamente per le diverse tipologie; i contenitori o i serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche di stoccaggio dei rifiuti, idoneamente identificati, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità. Essi devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
19. I rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non venire in contatto tra di loro.
20. L'esercizio dell'impianto dovrà avvenire in modo da evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto.
21. Le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza.
22. I rifiuti non trattati o residui della lavorazione devono essere conferiti presso impianti autorizzati a cura e spese del gestore.
23. Il gestore è tenuto ad effettuare le comunicazioni di legge agli enti preposti al controllo con le cadenze previste dalla normativa vigente.
24. Alla cessazione dell'attività dell'impianto, per qualsivoglia motivo, il gestore dovrà provvedere alla messa in sicurezza, caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito, ricorrendo i presupposti di legge.
25. Eventuali modifiche alle condizioni impiantistiche e con ripercussioni sul ciclo produttivo anche se proposte da altri Enti, dovranno essere sottoposte a nuova procedura ambientale.
26. Sia concordato con ARPACal l'eventuale monitoraggio del corpo idrico recettore dello scarico dell'impianto di cui trattasi.
27. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare:
    - Deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
    - Devono essere presi opportuni accorgimenti per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli.
28. I servizi igienici in uso al personale addetto ed ai visitatori siano dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, in conformità alla normativa vigente.
29. È fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area.
30. Qualora non in contrasto con il presente parere, ovvero con sopravvenuta normativa di settore, siano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste nel provvedimento autorizzativo oggetto di riesame.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

n.b. Il presente parere viene sottoscritto con firma olografa; lo stesso verrà sottoscritto con firma digitale, ai fini della pubblicità del provvedimento finale, *successivamente.*

TABELLA A

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407

01 04 12 sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose)

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PRE- PARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori

02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 04 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRO- DUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA,

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 16* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
05 01 03* morchie da fondi di serbatoi
05 01 04* fanghi di alchili acidi
05 01 05* perdite di olio
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07* catrami acidi
05 01 08* altri catrami
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
05 01 12* acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 99 rifiuti non altrimenti specificati

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 03* altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01* acido solforico e acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 03* acido fluoridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
06 01 06* altri acidi
06 01 99 rifiuti non altrimenti specificati

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 03* idrossido di ammonio
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
06 02 05* altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313

06 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 05 01 Catrami acidi

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08* altri fondi e residui di reazione
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08* altri fondi e residui di reazione
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611)
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08* altri fondi e residui di reazione
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 020108 e 020109), agenti conservativi del legno (tranne 0302) ed altri biocidi, organici
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08* altri fondi e residui di reazione
07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08* altri fondi e residui di reazione
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 08* altri fondi e residui di reazione
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
08 01 21* residui di pittura o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
08 03 16* residui di soluzioni per incisione
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
08 04 17* olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04* soluzioni di fissaggio
09 01 05* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106

10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19)

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09* acido solforico

10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118

10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120

10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 02 rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211

10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, conte- nenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323

10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, conte- nenti sostanze pericolose

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325

10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, conte- nenti oli

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117

10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, matto- nelle e materiali da costruzione

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SU- PERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO

DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento dei metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05* acidi di decappaggio

11 01 06* acidi non specificati altrimenti

11 01 07* basi di decappaggio

11 01 08* fanghi di fosfatazione

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109

11 01 11* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113

11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, conte- nenti sostanze pericolose

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTA-MENTO FISICO E MECCANICO

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai

13 03 oli isolanti e oli termovettori di scarto

13 03 07* oli isolanti e termovettori minerali non clorurati

13 03 09* oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili

13 03 10* altri oli isolanti e oli termovettori

13 04 oli di sentina

13 04 01* oli di sentina da navigazione interna

13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

13 04 03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03* fanghi da collettori

13 05 07* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

13 07 residui di combustibili liquidi

13 07 01* olio combustibile e carburante diesel

13 07 02* Benzina

13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01* fanghi e emulsioni da processi di dissalazione

13 08 02* altre emulsioni

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio

16 07 08* rifiuti contenenti oli

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERI- NARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine ani- male o vegetale

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 percolato di discarica

19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 Residui di vagliatura

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi

19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809

19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce

19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105

19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti so- stanze pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303

19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce

19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di

20 RIFIUTI URBANI e RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 13* solventi

20 01 14* acidi

20 01 15* sostanze alcaline

20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce
20 01 29* 2d0et0e1r2g7en ti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo AIA DDG n. 1576/2009 "**Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non**" nel Comune di Tortora (CS) - [codice IPPC 5.1-5.3]

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico *(Geom. Rappr. A.R.P.A.CAL)*	*Angelo Antonio CORAPI (*)*	
2	Componente tecnico *(Dott.)*	*Antonio LAROSA*	
3	Componente tecnico *(Dott.)*	*Antonino Giuseppe VOTANO*	
4	Componente tecnico *(Ing.)*	*Costantino GAMBARDELLA (*)*	
5	Componente tecnico *(Ing.)*	*Francesco SOLLAZZO*	
6	Componente tecnico *(Dott.)*	*Nicola CASERTA*	
7	Componente tecnico *(Dott.)*	*Paolo CAPPADONA*	
8	Componente tecnico *(Dott.ssa)*	*Sandie STRANGES*	
9	Componente tecnico *(Ing.)*	*Luigi GUGLIUZZI*	
10	Componente tecnico *(Dott.ssa.)*	*Rosaria PINTIMALLI*	

(*) Relatore/Istruttore coordinatore

Il Dirigente di Settore
Edith Macrì

Il Presidente STV
Ing. Salvatore Siviglia

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 15358/2023 del 23-05-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

TITOLARIO 5.6

Alla **REGIONE CALABRIA**
DIPARTIMENTO TERRITORIO
e TUTELA DELL'AMBIENTE
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

e p.c. A **Co.GiFE Ambiente Srl**
Sede Legale
Via Washington, n.98 – MILANO
cogifeambientesrl@pec.it

Ecoplus Ingegneria
V/le dei Normanni, 38 – SQUILLACE(CZ)
francesco.sabatino@ingpec.eu

Oggetto: Riesame **A.I.A.** di cui al DDG n. 1576 del 24.02.2009 – *"Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non"* nel Comune di Tortora (CS) - [codice IPPC 5.1-5.3] – Ditta **Co.GiFE Ambiente Srl**.- Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14ter Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.- **Riscontro**

In riferimento alla richiesta di parere di cui alle Vs. note prot. n. 465135 e 465154 del 21/10/2022, acquisite in pari data al protocollo generale della scrivente Autorità Distrettuale ai rispettivi prot.lli n.29453 e 28366, nonché alla *Vs.* comunicazione di differimento CdS prot. n. 480074 del 31/10/2022 da noi acquisita in pari data al prot. n. 29458, si dà seguito *Ns.* note prot. 30926 del 15/11/2022 e 6069 del 28/02/2023, rappresentando quanto segue.

Sono confermate le premesse di cui alla *Ns*. nota prot. 30926/2022 sopra richiamata, che qui si richiamano integralmente.

Segnatamente, si riafferma quanto disposto dall'*Art. 63* del *D.Lgs. 152/2006* (come sostituito dall'*Art. 51* della *L. 221/2015*) che disciplina le funzioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale e prevede l'approvazione del Piano di bacino e dei relativi Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), del Piano di Gestione delle Acque del bacino idrografico (PGA) in ottemperanza alla *Direttiva 2000/60/CE* (Direttiva "Acque") e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA**)** previsto dalla *Direttiva 2007/60/CE* (Direttiva "Alluvioni").

Si specifica che, in ordine alle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale, l'esame istruttorio è condotto con riferimento ai suddetti Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)[1] e per le Acque (PGA)[2], nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)[3] redatti dalle ex-

[1] *Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)* elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/206 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni e con Del. n. 2 del 20/12/2019 di adozione, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs, 152/2006, delle Misure di Salvaguardia per i territori individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152 del 2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022, pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 15358/2023 del 23-05-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento. Nell'esame sono altresì considerati i risultati degli approfondimenti del quadro conoscitivo condotti dall'Autorità di Bacino, tutt'ora in corso, afferenti al processo di aggiornamento del PAI avviato con Delibera del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Regionale della Regione Calabria n. 3 del 11.04.2016, nonché di quanto rappresentato nelle note della medesima ex Autorità di Bacino inviate a tutti i Comuni della Calabria, aventi prot. n. 26391 del 25.1.2013 e prot. n. 299919 del 5.10.2016.

Come stabilito anche nelle *Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia* (NAMS) del vigente PAI UoM Calabria, ai fini della disciplina e degli interventi inerenti sia l'assetto geomorfologico, sia quello idraulico, l'attività di pianificazione di questa Autorità di Bacino Distrettuale riguarda l'intero territorio di competenza, non soltanto le parti di esso direttamente interessate dalle perimetrazioni di pericolosità e rischio.

Si precisa altresì che gli *Artt. 63 e 64* del *D.Lgs. n. 152/2006*, sostituiti integralmente dall'*Art. 51* della *L.221/2015*, hanno istituito le Autorità di Bacino Distrettuali e disposto la soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla *L.183/1989*. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è quindi subentrata nell'attività tecnica/amministrativa/finanziaria della soppressa Autorità di Bacino della Regione Calabria all'entrata in vigore del relativo *DPCM*, cioè il *13 giugno 2018*.

Tanto premesso, per completezza si richiama quanto, dall'esame degli elaborati progettuali acquisiti, era già emerso nella fase istruttoria di cui alla *Ns.* nota 30926/2022, ovvero che:

- l'impianto per cui è richiesto il parere è stato realizzato in forza di un'autorizzazione con *D.G.R. n.255 del 03/05/1994*, successivamente prorogata con *D.G.R. n.3474/1995*;
- il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ha concesso, all'allora gestore W.T.S. Srl, l'autorizzazione all'impianto con *O.C.D. n. 1540 del 30/07/2001*;
- ai sensi del *D.Lgs. 59/2005* è stata rilasciata, a successivo gestore della piattaforma (Ecologica 2008 Srl), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con *DDG n.1576 del 24/02/2009*;
- la Regione Calabria ha disposto, con provvedimento n.*0129844 dell'11/04/2018*, la sospensione dell'AIA di cui sopra per la mancata assoggettabilità dell'impianto a Valutazione d'Incidenza, per cui, ad oggi, la piattaforma di recupero rifiuti risulta non attiva;
- allo stato di fatto non è prevista nessuna modifica al progetto approvato e autorizzato con *DDG n.1756/2009*;
- inoltre, come rappresentato dalla Regione Calabria, l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, con Determina Dirigenziale

[2] *Piano di Gestione Acque (PGA),* elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D-Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017.
Il Progetto di Piano III Ciclo (2021-2027) è stato adottato dalla CIP nel dicembre 2020 con Delibera N.1 - Terzo ciclo Piani di gestione delle acque. II aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del progetto di aggiornamento del PGA ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/2006.- *Attualmente in fase di consultazione finalizzata al completamento dello stesso entro il 31 dicembre 2021.*

[3] ***Territorio dell'UoM Calabria:*** *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI, 2001)*, dell'ex Autorità di Bacino Regionale Calabria ed Interregionale Lao, approvato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 13 del 29/10/2001, Giunta Regionale con Delibera n. 900 del 31/10/2001, Consiglio Regionale Delibera n. 115 del 28/12/2001, successive approvazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria con Delibera n. 26 del 02/08/2011. Procedure di aggiornamento PAI: Delibera n. 27 del 02/08/2011. Testo aggiornato delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NdA).

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 15358/2023 del 23-05-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

23AB.2021/D.00370 del 23/04/2021, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza (fase di screening), ai sensi del D.P.R. n. 357/1977 (e s.m.i.).

Altresì, si è rilevato che:

- l'impianto è ubicato nella Loc. San Sago del Comune di Tortora (CS), ad una quota di circa 90 m slm, lungo la sponda destra del Torrente Pizzinno, a ridosso della sua confluenza nel Fiume Noce del cui bacino fa parte;
- la piattaforma per il trattamento dei rifiuti "pericolosi e non" (soprattutto percolati prodotti dagli impianti di discarica – rifiuto CER 190703) occupa l'intero appezzamento censito catastalmente al F.d.m. 4, P.lla 141 del Comune di Tortora, per un'estensione complessiva di circa 6.200 mq ripartita come segue:
    - *Aree verdi interne alla piattaforma* *980 mq*
    - *Area coperta da fabbricati* *370 mq*
    - *Area occupata dagli impianti tecnologici* *3.600 mq*
    - *Strade e piazzali* *1.250 mq*
- in termini volumetrici, gli edifici di maggior ingombro risultano essere quelli che ospitano le linee di trattamento formate da tettoie aperte su quattro lati;
- gli edifici hanno un'altezza mediamente compresa tra i 3 e 6 metri;
- è previsto lo scarico delle acque depurate di risulta dall'impianto (acque in uscita dal trattamento integrato chimico-fisico e biologico) nel corpo idrico superficiale costituito dal vicino Torrente Pizzinno, tramite pozzetto, nel punto di scarico denominato "SF1" negli elaborati;
- lo scarico di cui al punto precedente è di tipo discontinuo, con una portata massima dichiarata di 20 mc/h;
- non sono previsti scarichi idrici nel suolo e nel sottosuolo;
- l'impianto, è situato in corrispondenza del tratto di piana alluvionale terminale del Torrente Pizzinno, allo sbocco in pianura dell'esteso bacino idrografico del torrente medesimo e, di fatto, in termini geomorfologici ed idraulici, nell'ambito del "dominio" idrodinamico della relativa "conoide di deiezione" alluvionale inondabile.

Dall'esame, sia degli elaborati progettuali di prima istanza, sia della successiva documentazione integrativa acquisita al prot. 1737 del 23/01/2023, si è riscontrato quanto segue:

a) le coperture sedimentarie su cui è fondato l'impianto in parola sono di chiara natura alluvionale, incoerenti, porose e permeabili, interessate da circolazione idrica sotterranea di subalveo, come pure confermano le misure piezometriche eseguite sia nel pozzo esistente, sia nei due ulteriori piezometri all'uopo realizzati;

b) la stratigrafia del sottosuolo, almeno fino alla massima profondità sondata (11 m), risulta essere la seguente:

- dal p.c. fino alla profondità variabile tra 3 e 6 m circa: *ghiaia calcarea sabbiosa-limosa*;
- da 3-6 m circa fino a 11 m dal p.c.: *ghiaie grigie-nere con intercalazioni limoso sabbiose.*

In merito al punto *a)* si ritiene utile specificare che:

- già in data 09/12/2016, con provvedimento n. 0370131 la Regione Calabria prescriveva l'esecuzione di un monitoraggio;
- con nota prot.1960 del 17/01/2017 il Gestore comunicava al Dip.to ARPACAL di Cosenza la programmazione della suddetta campagna di monitoraggio a mezzo installazione permanente di n.3 piezometri la cui ubicazione veniva proposta nel

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 15358/2023 del 23-05-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

documento *"Campagna di monitoraggio della situazione di partenza"* approvato dagli Enti in data 27/02/2017;

- a seguito di controllo in data 12/06/2017, ARPACAL prescriveva - oltre che aggiungere ulteriori 2 punti di monitoraggio su corpo idrico ricettore superficiale - di effettuare con cadenza semestrale il monitoraggio sui piezometri;
- negli atti progettuali attuali, il Gestore propone di *"procedere al monitoraggio delle acque di falda nell'ambito delle verifiche già previste ad impianto in esercizio (rumore e aria) mediante il prelievo di campioni rappresentativi delle acque"* a monte e a valle dell'impianto ritenendo peraltro che *"la verifica della qualità delle acque di falda non debba essere ritenuta vincolante per la ripresa delle attività dell'impianto in questione"*. [test. da Elab. 20.022.03P.010].

Alla luce di quanto precede, *visti*:

- il *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (PAI) Calabria dell'Autorità di Bacino Distrettuale, approvato con *Delibera di Consiglio Regionale della Calabria n. 115 del 28/12/2001*, e le relative *Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia* (NAMS), così come aggiornate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria con la delibera n° 27 del 02/08/2011);
- il *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, redatto ai sensi del *D.Lgs. 49/2010*, adottato ai sensi dell' *Art. 66 del D.Lgs 152/2006*, con *Delibera n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17/12/2015* ed approvato e le relative *Misure di Salvaguardia* (MdS) del PGRA adottate con *D.S. n. 540 del 13/10/2020*;
- il *Piano di Gestione Acque* (PGA) – III Ciclo adottato dalla CIP con *Del. N.1del 29/12/2020* - II° aggiornamento. *Art. 14 Direttiva 2000/60/CE*. Adozione del progetto di aggiornamento del PGA ai sensi degli *art. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006*, approvato con *Delibera CIP n.1 del 20/12/2021*,

è risultato che:

- l'impianto per cui è istanza non interferisce direttamente con ambiti geomorfologici soggetti a pericolo di frana e non ricade entro relative aree a rischio R1÷R4 ai sensi del PAI, precisando tuttavia che detto Piano, nella sua vigente versione 2001, per quanto attiene il *rischio frane* non considera i territori distanti dai centri abitati e dalle aree contermini come in fattispecie;
- l'impianto in parola ricade in una *"area d'attenzione"* per *rischio idraulico* di cui al PAI 2001, area per la quale, ai sensi dell'*Art. 24, comma 4* delle relative NAMS, *"valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4"*;
- la medesima *"area di attenzione"* PAI di cui al punto precedente è stata acquisita anche come *"area di attenzione"* nell'ambito della predisposizione del PGRA della UOM Basilicata;
- durante l'esercizio dell'impianto è previsto lo scarico di acque, ancorché depurate, nel Torrente Pizzinno; oltre a ciò, essendo certa la presenza di acque sotterranee di subalveo nel volume di sottosuolo su cui sorge la piattaforma di depurazione, è d'obbligo l'osservanza di tutto quanto prescritto dalla normativa europea e nazionale in materia di

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 15358/2023 del 23-05-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

salvaguardia, monitoraggio e protezione della risorse idriche, soprattutto in termini di qualità ambientale, fatta propria nel vigente PGA della scrivente Autorità Distrettuale.

Considerato che:

- la piattaforma di recupero dei rifiuti sussisteva già prima dell'entrata in vigore del PAI (anno 2001);
- non si prevede alcuna modifica progettuale all'impianto rispetto a quanto da ultimo autorizzato con DDG n.1756/2009;
- non sono previsti scarichi idrici nel suolo e nel sottosuolo, bensì solo lo scarico di acque depurate nel vicino Torrente Pizzinno;
- sulla base di quanto riscontrato il settore di piana entro cui sorge la piattaforma di depurazione rientra in un'area ad accertata pericolosità idraulica molto elevata (*"area di attenzione"* ai sensi PAI) ovvero in un'area tuttora soggetta a rischio di inondazione potenzialmente elevato;
- nelle *"aree di attenzione"* per *rischio idraulico* PAI valgono, come già precisato, le stesse prescrizioni delle aree a rischio R4 (*rischio molto elevato*) fissate all'*Art. 21* delle relative NAMS;
- rispetto al vigente PGRA, le relative MdS (*Art.4*) di cui al già richiamato *DSG n.540 del 13/10/2020*, dettano le disposizioni per la tutela delle *"aree di attenzione"* soggette a pericolosità idraulica, precisando altresì i requisiti che opere e/o attività che insistano all'interno delle aree medesime debbono avere;
- in osservanza a quanto stabilito dalla *Direttiva Europea 2000/60/CE ("Direttiva Quadro Acque")* e relativo *D.Lgs. n.152/2006* e ss.mm.ii., nonché dalla *Direttiva Europea 2006/118/CE ("Direttiva Protezione Acque Sotterranee")* e relativo *D.Lgs. n.30/2009*, il vigente PGA prevede siano attuate e perseguite tutte le misure atte a prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, fissando obiettivi di qualità che assicurino il raggiungimento/mantenimento del *"buono" stato ambientale* dei corpi idrici;
- ai sensi del dell'*Art.115* (*"Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici"*), *comma 1,* del già richiamato *D.Lgs. 152/2006* e ss.mm.ii., spetta alle Regioni disciplinare *"gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo…(…)…comunque vietando…(…)…la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti"*;
- con la sopra richiamata nota prot. 30926/2022 questa Autorità di Bacino Distrettuale ha richiesto una più approfondita analisi e valutazione della pericolosità dell'area, ad una scala di maggior dettaglio, sia dal punto di vista idrologico e idraulico, sia geomorfologico e idrgeologico nonché monitoraggio dei corpi idrici interessati;
- con la citata nota acquisita al *Ns.* prot. n. 1737/2023 sono state trasmesse delle integrazioni tra le quali:
  - uno *studio idrologico e idraulico* volto a dimostrare la compatibilità dell'impianto in oggetto rispetto alle condizioni di rischio idraulico presenti nell'area, studio nel quale è stato implementato un modello bidimensionale dell'intera zona d'interesse che considera sia i contributi del Fiume Noce, sia quelli del Torrente Pizzinno, per periodo di ritorno Tr = 200 anni;
  - documentazione inerente il *monitoraggio della situazione di partenza* e *monitoraggio acque di falda* con relativi esiti già comunicati dalla Richiedente agli Enti competenti e, pertanto, già agli atti,

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 15358/2023 del 23-05-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

per tutto quanto innanzi rappresentato e per quanto di competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene che la riattivazione del'impianto in oggetto, così come proposta, possa considerarsi ammissibile con riferimento alla pianificazione distrettuale vigente, sempreché vengano recepite e fatte osservare le seguenti prescrizioni:

- prevedere, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia, un adeguato piano di monitoraggio delle matrici ambientali nell'area di sedime dell'impianto ed in un suo intorno significativo, che preveda idonei presidi di controllo periodico stabili, attivi durante la fase di esercizio dell'impianto;
- eseguire un monitoraggio dell'attuale regime piezometrico della falda, idoneo a definire nel tempo l'andamento della soggiacenza freatica rispetto anche alle sue normali escursioni stagionali;
- redigere un adeguato piano di manutenzione nonché di svolgimento delle attività atto ad evitare criticità che possano compromettere la funzionalità e la sicurezza dell'impianto rispetto all'ambiente circostante, con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti in zona.

Sono demandate agli Enti preposti i controlli periodici, almeno con cadenza mensile - ovvero con cadenza inferiore se necessaria - la vigilanza sullo stato di attuazione del richiamato piano di monitoraggio, in osservanza alla normativa vigente in materia.

Atteso, infine, che questa Autorità di Bacino Distrettuale ha in corso una serie di studi di approfondimento, volti alla definizione delle aree inondabili, per l'aggiornamento del succitato PAI-PGRA, con la presente si reitera, considerata l'importanza del sistema idrografico in argomento (confluenza T.te Pizzinno/F.me Noce), la richiesta già avanzata nella *Ns.* nota prot. 6069/2023 di acquisire il modello idraulico implementato (dati di *input* e di *output*) con Tr = 50, 200 e 500 anni; inoltre, la stessa Autorità di Bacino, in relazione agli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione di cui sopra, nonché alle perimetrazioni del redigendo Piano di Gestione del Rischio da Frana, si riserva di fornire, laddove necessario, eventuali ulteriori indirizzi per la gestione dell'area.

I Dirigenti Tecnici

Ing. Filippo Pengue

Ing. Raffaele Velardo

Il Tecnico Responsabile

Ing. Massimo Morea

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

Prot. N. 234933 del 24/05/2023

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA

SERVIZIO SUOLO E RIFIUTI

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
della Regione Calabria
Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

aia.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
c.gambardella@regione.calabria.it

OGGETTO: Riesame A.I.A. di cui al D.D.G. n°1576 del 24/02/2009 – Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non nel Comune di Tortora (CS) [Codice IPPC 5.1 e 5.3] – Ditta Co.GiFe. Ambiente Srl – Conferenza dei servizi del 24/05/2023 – Invio PMC

Si trasmette il Piano di Monitoraggio e Controllo vidimato da questa Agenzia

Il C.T.P.E.
f.to Dr. Aldo Borzillo

Il Direttore del Dipartimento
f.to Dr.ssa Teresa Oranges

IPPC -

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Piano di monitoraggio e di controllo

L'art. 36, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 4/2008 ha modificato la lettera h) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 59/2005, stabilendo che la domanda presentata dal gestore deve descrivere, oltre alle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, anche "le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente";
E' necessario, pertanto, integrare la documentazione da allegare alla domanda di rilascio dell'AIA ai sensi della DDG n. 6903 del 29/05/2007 e del Regolamento Regionale 21 agosto 2007, n. 5, con le informazioni sopra richiamate.
Il documento che segue delinea un indice di contenuti minimi che dovrebbero far parte di un buon piano di monitoraggio e controllo.
La necessità di affrontare preventivamente percorsi di valutazione e decisionali applicabili a realtà impiantistiche potenzialmente molto diverse tra loro rende la proposta di piano di monitoraggio e controllo necessariamente ampia. Non inganni dunque l'ampiezza delle schede in cui lo schema di proposta di piano è stata articolata: l'utilizzatore del documento potrà trovare, di volta in volta, le modalità più efficaci di semplificazione utilizzando solo le parti che sono applicabili al caso in esame.
Resta fermo il diritto dovere dell'autorità competente, caso per caso, di commentare e modificare il piano proposto dal gestore. L'autorità competente peraltro, nell'esercizio di suddetto diritto dovere, potrà e dovrà tener conto di ulteriori elementi, quali la storia pregressa dell'impianto, la realtà territoriale nel quale l'impianto è inserito, la "propensione" del gestore al rispetto delle prescrizioni ambientali (ad esempio con l'adozione di schemi di certificazione dei propri sistemi di gestione ambientale), nonché il parere dell'Arpacal ai sensi dall'art. 36, comma 4 del D.Lgs. 16 gennlao 2008 n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).
Il piano di monitoraggio e controllo deve avere la capacità di concentrare l'attenzione del gestore e dell'ente di controllo sulle effettive criticità ambientali definendo uno schema efficace ed anche efficiente di monitoraggio.
Un indice dei contenuti minimi del piano di monitoraggio e controllo costituisce allo stesso tempo utile riferimento:

- per il gestore - che dovrà approntare il piano ed allegarlo alla domanda di autorizzazione integrata ambientale - in quanto egli ha tutto l'interesse ad aumentare l'efficacia della produzione, riducendo al massimo possibile l'impatto dei controlli sul normale esercizio (tanto in termini di tempo quanto di risorse impegnate; in tal senso l'opzione per la *proposta* da parte del gestore) e a poter oggettivamente dimostrare la propria conformità alle prescrizioni;
- per l'autorità competente che dovrà valutare il piano, approvarlo e farne parte integrante dell'autorizzazione avendo interesse a garantire l'osservanza delle prescrizioni autorizzative;
- per l'Arpacal, ente di controllo, che ha l'interesse di effettuare compiutamente il proprio compito istituzionale utilizzando al meglio possibile le proprie risorse a fronte di una pianificazione, per il periodo di vita dell'autorizzazione, delle modalità e dei tempi di intervento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria.

Alcuni dati, ad esempio i nominativi dei referenti di cui alla tabella D1 e le modalità di comunicazione dei dati di cui al Cap. 6 - e più in generale tutti i dati che non dovessero essere riportati dal gestore - saranno determinati e/o aggiunti in una fase successiva a quella di consegna della proposta.

REG ABRIA
DIPARTIMEN DELL' AMBIENTE

I.P.P.C. Integrated Prevention Pollution and Control

Al Dipartimento Politiche dell' Ambiente
della Regione Calabria
Sportello IPPC
Viale Isonzo, 414
88100 Catanzaro

All'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria
Dipartimento di COSENZA

- ALLEGATO E -

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA.....5

1 FINALITÀ DEL PIANO.....5

2 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO 5
2.1 OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO 5
2.2 EVITARE LE MISCELAZIONI 5
2.3 FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI 5
2.4 MANUTENZIONE DEI SISTEMI 6
2.5 EMENDAMENTI AL PIANO 6
2.6 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI 6
2.7 ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO 6
2.8 MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO (1) 7
3 OGGETTO DEL PIANO 7
3.1 COMPONENTI AMBIENTALI 7
3.1.1 Consumo materie prime 7
3.1.2 Consumo risorse idriche 8
3.1.3 Consumo energia 8
3.1.4 Consumo combustibili 9
3.1.5 Emissioni in aria 9
3.1.6 Emissioni in acqua 11
3.1.7 Rumore 12
3.1.8 Rifiuti 14
3.1.9 Suolo 15
3.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO 15
3.2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi 15
3.2.2 Indicatori di prestazione 17
4 RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO 18
4.1 Attività a carico del gestore 18
4.2 Attività a carico dell'ente di controllo 19

4.3 Costo del Piano a carico del gestore 19

5 MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE 20

6 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 21

6.1 VALIDAZIONE DEI DATI 21

6.2 GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI 21

6.2.1 Modalità di conservazione dei dati 21

PREMESSA

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (GU n. 93 del 22-4-2005- Supplemento Ordinario n.72), per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non, di proprietà di CO.GI.FE. AMBIENTE S.R.L., sito in Tortora (CS), Località San Sago, CAP 87020.
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

1 FINALITÀ DEL PIANO

In attuazione dell'art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di controllo) del citato decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.
Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

- raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni INES;
- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;
- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito;
- verifica della buona gestione dell'impianto;
- verifica delle prestazioni delle MTD adottate;

2 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

2.1 OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute al paragrafo 4 del presente Piano.

2.2 EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

2.3 FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel punto 4 del presente Piano in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).
In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente contattate l'Autorità Competente e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato.

2.4 MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.
Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

2.5 EMENDAMENTI AL PIANO

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

2.6 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

Il gestore dovrà provvedere all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 4 del presente Piano.

2.7 ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
c) punti di emissioni sonori nel sito
d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
e) scarichi in acque superficiali
Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

2.8 MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO (1)

Il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, un anemometro o una banderuola, o un altro indicatore di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al sito.

(1) Solo se necessario

3 OGGETTO DEL PIANO

3.1 COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 Consumo materie prime

Tabella C1 - Materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Policloruro di alluminio	Flottatore	Liquido	Altezza battente cisterna - Giornaliero	Litro	Scheda/ Trasmissione annuale report
Latte di Calce	Trattamento Fanghi	Solido polverulento	Numero di sacchi - Giornaliero	Kg	Scheda/ Trasmissione annuale report
Polielettrolita	Chiariflocculazione	Solido polverulento	Numero di sacchi - Giornaliero	Kg	Scheda/ Trasmissione annuale report
Antischiuma	Ossidazione biologica	Liquido	Contalitri – Giornaliero	Litro	Scheda/ Trasmissione annuale report
Ossigeno Puro	Ossidazione biologica	Liquido	Contatore – Giornaliero	Litro	Scheda/ Trasmissione annuale report

Tabella C2 - Controllo radiometrico (se applicabile)

Attività	Materiale controllato	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Misurazione radiometrica	Materiale in ingresso non accompagnato da pianificazione di filiera	Mediante strumentazione di rilevazione alfa/beta e gamma	Sulla partita in ingresso (cfr. materiale controllato)	Cartacea e informatica dei valori. Trasmissione annuale report. Trasmissione eventuali anomalie radiometriche (apertura e chiusura evento)

È prevista, prima dell'avvio dell'attività, la redazione della procedura interna a firma di un esperto di radioprotezione di secondo o terzo grado annoverato nell'elenco istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che descrive le modalità di effettuazione e gestione della sorveglianza radiometrica. La suddetta procedura viene inviata all'autorità competente e all'autorità di controllo prima dell'avvio dell'attività IPPC.

3.1.2 Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

Tipologia	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (es. igienicosanitario, industriale ...)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Pozzo	Pozzo	Contatore	Igienico-sanitario	Mensile	Mc	Scheda/ Trasmissione annuale report

3.1.3 Consumo energia

Tabella C4 – Energia

Descrizione	Fase di utilizzo e punto di misura	Tipologia (elettrica, termica)	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Energia importata da rete esterna	Intera piattaforma – Contatore	Elettrica		Lettura contatore – giornaliera	kWh	Scheda/ Trasmissione annuale report
Gruppo elettrogeno	Intera piattaforma	Elettrica	In caso di emergenza	Gasolio consumato – giornaliera	litri	Scheda/ Trasmissione annuale report

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

3.1.4 Consumo combustibili

Tabella C5 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Qualità (es. tenore zolfo)	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Gasolio	Gruppo elettrogeno	Liquido	La qualità del Gasolio è quella commerciale dei distributori	Litri	Litri	Scheda/ Trasmissione annuale report

3.1.5 Emissioni in aria

Tabella C6 - Inquinanti monitorati

La tabella seguente deve essere completata avendo in mente la tipologia di processo considerato. In particolare, in caso di processi discontinui, sarà necessario indicare la fase e la tempistica del controllo, oltre che la sua frequenza.

Punto emissione	Parametro e/o fase	Eventuale parametro sostitutivo	Portata	Temperatura	Atri parametri caratteristici della emissione (altezza di rilascio)

Punto emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA APAT

Tabella C7 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C8/1 - Emissioni diffuse

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione

Odorigene	Vasche di processo biologiche	Nebulizzazione prodotti disodorizzanti	Olfattivo	Giornaliero	Scheda/ Trasmissione annuale report
			Olfattometria dinamica secondo norma EN 13725 e norma EN 16841-1 o -2 per la determinazione dell'esposizioni agli odori. La frequenza del monitoraggio è determinata dal Piano di gestione odori.	In caso in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili è comprovata dall'autorità competente.	

Tabella C8/2 - Emissioni fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C8/3 - Emissioni eccezionali

Questa tabella riporta tipicamente le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni eccezionali che sono prevedibili, come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e più in generale alle fasi di transitorio operazionale. Esistono anche emissioni eccezionali non prevedibili per le quali le azioni a carico del gestore sono tipicamente di reporting immediato all'autorità competente ed all'ente di controllo.

Descrizione	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPA APAT

3.1.6 Emissioni in acqua

Tabella C9 - Inquinanti monitorati

La tabella seguente deve essere completata avendo in mente la tipologia di processo considerato. In particolare, in caso di processi discontinui, sarà necessario indicare la fase e la tempistica del controllo, oltre che la sua frequenza.

Punto emissione	Parametro e/o fase	Eventuale parametro sostitutivo	Portata	Temperatura	Atri parametri caratteristici della emissione
SF1	Parametri previsti dalla Tabella 3 allegato V alla parte III del D.lgs 152/06 e smi			Ambiente	

Punto emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA APAT
SF1	Parametri previsti dalla Tabella 3 allegato V alla parte III del D.lgs 152/06 e smi	Metodo Ufficiale	Giornaliera	Scheda/ Trasmissione Mensile report	Controllo quadrimestrale. Lettura da remoto a mezzo di campionatore automatico
SF1 (10 m a monte)			Mensile	Scheda/ Trasmissione Mensile report	
SF1 (10 m a valle)					

Sul punto di Scarico viene prevista una sonda multi parametrica al fine di monitorare, in continuo, i principali parametri caratteristici delle acque di scarico.

Prima dell'avvio dell'attività verrà prelevato e analizzato, per i parametri di cui alla Tabella 3 allegato V alla parte III del D.lgs 152/06 e smi, un campione del torrente Pizzinno a monte e a valle (10 metri in entrambi i punti) dello scarico (SF1) al fine di avere una situazione di Bianco ambientale di partenza.

Tabella C10 - Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi e punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
Flottatori	Trattamento chimico-fisico	Aggiunta coagulanti e	Ingresso – pH-metro	3 o 4 volte al giorno	Scheda/ Trasmissione

		flocculanti e correttori di ph			annuale report
I° Stadio di ossidazione	Trattamento biologico	Aggiunta ossigeno puro o aria	Prelievo refluo per analisi COD e ph, quantitativo di fanghi, temperatura	1 volta al giorno	Scheda/ Trasmissione annuale report
II° Stadio di ossidazione	Trattamento biologico	Aggiunta di aria	Prelievo refluo per analisi COD e ph, quantitativo di fanghi, temperatura	1 volta al giorno	Scheda/ Trasmissione annuale report
III° Stadio di ossidazione	Trattamento biologico	Aggiunta ossigeno puro	Prelievo refluo per analisi COD e ph, quantitativo di fanghi, temperatura, misurazione tenore di ossigeno	1 volta al giorno	Scheda/ Trasmissione annuale report

3.1.7 Rumore

(*Gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni. Considerando che l'azienda non può autonomamente predisporre verifiche presso gli esterni, anche per il necessario rispetto della proprietà privata, specifiche campagne di rilevamento saranno concordate tra azienda e autorità competente per i controlli. Se necessario, anche sorgenti particolarmente rilevanti potrebbero essere monitorate, secondo la tabella seguente*)

Tabella C11 - Rumore, sorgenti

Apparecchiatura	Punto emissione	Descrizione	Punto di misura e frequenza	Metodo di riferimento
Rotostaccio	Area interna impianto	Livello di emissione sonora pari a 89,2 dB – funzionamento in discontinuo per max. 30 min/g – diurno	Quattro punti significativi ai confini esterni dell'impianto con frequenza biennale o ogni qualvolta intervengono modifiche che influiscono sulle emissioni acustiche	Normativa vigente in materia
Flottatore 1	Area interna impianto	Livello di emissione sonora pari a 98,4 dB – funzionamento in discontinuo per max. 20 h/g		
Flottatore 2	Area interna impianto	Livello di emissione sonora pari a 97,4 dB – funzionamento in discontinuo per max. 12 h/g - diurno		
Carico fanghi	Area interna impianto	Livello di emissione sonora pari a 93,0 dB –		

		funzionamento in discontinuo per max. 1 h/g - diurno		
Filtropressa	Area interna Impianto	Livello di emissione sonora pari a 96,6 dB – funzionamento in discontinuo per max. 14 h/g - diurno		
Polipreparatori (n.2)	Area interna Impianto	Livello di emissione sonora pari a 84,4 dB - funzionamento in continuo per 24 h/g		
Attrezzatura aria compressa	Area interna impianto	Livello di emissione sonora pari a 101 dB - funzionamento in discontinuo per max. 20 h/g		
Impianto ossigeno puro	Area interna impianto	Livello di emissione sonora pari a 84,7 dB - funzionamento in continuo		
Soffiante (in continuo)	Area interna impianto	Livello di emissione sonora pari a 100,5 dB - funzionamento in continuo		
Soffiante (emergenza)	Area interna Impianto	Livello di emissione sonora pari a 101,4 dB - funzionamento in continuo (eventuale)		

La CO.GI.FE. AMBIENTE SRL condurrà, con frequenza biennale, un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di rilevamento acustico secondo la tabella seguente C12. Il programma di rilevamento dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di rilevamento acustico sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

Tabella C12 – Rumore

Postazione di misura	Rumore differenziale	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA APAT
A - Lato Nord	NO	Biennale o ogni qualvolta intervengono modifiche che influiscono sulle emissioni acustiche	Leq (dB)	Relazione acustica - cartacea e digitale	CONTROLLO ANALITICO E DOCUMENTALE
B - Lato Est			Leq (dB)	Relazione acustica - cartacea e digitale	
C - Lato Sud			Leq (dB)	Relazione acustica - cartacea e digitale	
D - Lato Ovest			Leq (dB)	Relazione acustica - cartacea e digitale	

3.1.8 Rifiuti

Tabella C13 - Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Rifiuti controllati (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA APAT
Campionamento e analisi sui rifiuti conferiti	Codici autorizzati	Campionamento ed analisi secondo norma	Ad ogni conferimento	Scheda/ Trasmissione annuale report	Campionamento, analisi e controllo documentale (registri carico/scarico, formulari, certificati analitici ecc.) Cadenza semestrale

Tabella C14 - Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi di quelli di cui alla voce 190813	190814	Recupero/ smaltimento in impianti idonei autorizzati	Campionamento e analisi per ogni partita inviata con formulario	Registro di carico e scarico, MUD, formulari di identificazione rifiuti	Campionamento, analisi e controllo documentale (registri carico/scarico, formulari, certificati analitici ecc.) Cadenza semestrale
Residui di vagliatura	190801	Recupero/ smaltimento in impianti idonei autorizzati			
Altri rifiuti prodotti		Recupero/	Campionament		

dalla gestione dell'impianto	smaltimento in impianti idonei autorizzati	o e analisi primo conferimento o ogni qualvolta interviene una modifica al ciclo che ha prodotto il rifiuto		

I rifiuti prodotti saranno gestiti in conformità a quanto stabilito dalla parte IV del d.lgs 152/06 e smi.

3.1.9 Suolo

Tabella C15 – Acque sotterranee

Piezometro	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
PZ-1 PZ-2 PZ-3	Parametri di cui alla Tabella 2 dell'Allegato alla parte IV- Titolo V Allegato 5 del D.lgs 152/06 e smi	IRSA-CNR APAT Rapp. 29/2003	Semestrale	Scheda/ Trasmissione annuale report

In aggiunta ai controlli sulle acque sotterranee, il gestore dovrà predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'autorizzazione integrata ambientale, un programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo da attuare in fase di chiusura dell'impianto. Il programma dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente per approvazione. Una copia del programma sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi del programma stesso, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

3.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO

3.2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella C16 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e non si tratta qui dei sistemi di depurazione che sono trattati in altra sezione.

Attività	Macchina	Parametri e frequenze	Modalità di registrazione e trasmissione

		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità di controllo	
Trattamento chimico-fisico	Flottatore	Pressione saturazione/portata d'aria	Giornaliera	Separazione solidi colloidali	Misuratore di pressione/misuratore di portata	Scheda/ Trasmissione annuale report

Tabella C17 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Flottatore	Revisione generale e pulizia: pompe, ugello pressurizzatore, vasche	Mensile	Quaderno impianto/ Trasmissione annuale
Filtropressa	Pulizia tele	Ad ogni impaccamento tele/all'occorrenza	Quaderno impianto/ Trasmissione annuale
Filtri a carbone attivo	Controlavaggio	Settimanale/all'occorrenza	Quaderno impianto/ Trasmissione annuale
Sgrigliatore	Pulizia griglia	Mensile	Quaderno impianto/ Trasmissione annuale
Soffianti	Cambio olio, cinghie e filtri	Semestrale	Quaderno impianto/ Trasmissione annuale
Compressori	Cambio olio, cinghie e filtri	Semestrale	Quaderno impianto/ Trasmissione annuale
Serbatoio ossigeno	Manutenzione programmata svolta da ditta comodante serbatoio	Annuale	Quaderno impianto/ Trasmissione annuale

Tabella C18 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Qualora all'interno dell'impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta programmate.

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di contenimento reagenti chimici				Visivo a vasche vuote per valutazione impermeabilizzazione	Semestrale	Scheda/ Trasmissione annuale report
Vasche di processo				Visivo a vasche vuote per	Semestrale	Scheda/ Trasmissione

				valutazione impermeabilizzazione		annuale report
Serbatoi	Visivo per valutazione impermeabilizzazione	Semestrale	Scheda/ Trasmissione annuale report			
Vasche di stoccaggio e quarantena (VSQ)				Visivo a vasche vuote per valutazione impermeabilizzazione	Semestrale	Scheda/ Trasmissione annuale report

3.2.2 Indicatori di prestazione

Tabella C19 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente, possono essere definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto (es: CO emessa dalla combustione) ed indicatori di consumo di risorse (es: consumo di energia in un anno). Tali indicatori andranno rapportati con l'unità di produzione.
Nel report che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione e trasmissione
Consumo reagenti	Kg	Valutazione consumo	Mensile	Scheda/ Trasmissione annuale report
Consumo di energia	kWh	Somma consumo mensile	Mensile, semestrale, annuale	Scheda/ Trasmissione annuale report
Tenore di secco del fango in uscita dalla filtropressa	% secco	Misurazione sperimentale	Settimanale	Scheda/ Trasmissione annuale report

4 RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tabella D1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

SOGGETTI	AFFILIAZIONE	NOMINATIVO DEL REFERENTE
Gestore dell'impianto	CO.GI.FE. AMBIENTE S.R.L.	
Autorità competente	Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente	
Ente di controllo	ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria)	

In riferimento alla tabella B1, si descrivono nel seguito i ruoli di ogni parte coinvolta.

4.1 Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.
La tabella seguente indica le attività svolte dalla società terza contraente riportata in tabella D1.

Tabella D2 – Attività a carico di società terze contraenti

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Controllo impianto elettrico e verifica messa a terra	• Annuale	• Ambiente	10
Autocontrollo scarico SF1	• Mensile	• Acqua	120
Controllo e manutenzione impianto ossigeno	• Semestrale	• Acqua	20
	•	•	
Audit per SGA	• Annuale	• Ambiente	10
	•	•	
Verifica degli adeguamenti alle MTD in corso d'opera	• Annuale	• Ambientale	10

4.2 Attività a carico dell'ente di controllo

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo individuato in tabella D1 svolge le seguenti attività. La tabella successiva è riportata a solo scopo di esempio e si basa sull'ipotesi di un'autorizzazione della durata di 5 anni e di un piano di adeguamento della durata di un anno

Tabella D3 – Attività a carico dell'ente di controllo

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Monitoraggio adeguamenti	Semestrale	Verifica avanzamento del piano di adeguamento dell'impianto ...	2
Visita di controllo in esercizio	Semestrale	Tutte	10
Audit energetico	Triennale	Uso efficiente energia	2
Misure di rumore	Biennale	Misure di rumore su macchinario ...	3
Campionamenti	Annuale	Campionamento (inquinante x) in aria	5
	Semestrale	Campionamenti inquinanti x,y, in acqua	10
Analisi campioni	Annuale	Campionamento (inquinante z) in aria	
	Semestrale	Campionamenti inquinanti l,m, in acqua	10

4.3 Costo del Piano a carico del gestore

Il Piano potrà essere completato con una successiva tabella che, sulla base della tabella D3, riassumerà i costi complessivi dei controlli a carico del gestore. La strutturazione della tabella sarà possibile solo dopo che il decreto tariffe sarà formalizzato, una possibile soluzione è mostrata nel seguito.

Tabella D4 – Costo del Piano a carico del gestore

Tipologia di intervento	Numero di interventi per anno	Costo unitario	Costo totale

5 MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.
Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione

Tipologia di monitoraggio	Metodo di calibrazione	Frequenza di calibrazione
Ossigeno disciolto	Polarizzazione	Settimanale
pH	Su buffer	Settimanale
Parametri COD, NH3, metalli pesanti	Su buffer	Settimanale
Misuratore portata	Ditta terza	biennale

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:

Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo

Sistema di monitoraggio in continuo	Metodo calibrazione (frequenza)	Sistema alternativo in caso di guasti	Metodo calibrazione sistema alternativo (frequenza)	Metodo per I.A.R. (frequenza)	Modalità di elaborazione dati	Modalità e frequenza di registrazione trasmissione dati

6 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

6.1 VALIDAZIONE DEI DATI

Le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali e gli interventi previsti nel caso in cui si verifichino sono descritte nel seguito.

....

6.2 GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI

6.2.1 Modalità di conservazione dei dati

Esempio. Il gestore dovrebbe impegnarsi a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno ... anni.

6.2.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano
Esempio. I risultati del presente piano di monitoraggio sono comunicati all'Autorità Competente con frequenza (mensile, semestrale ...).
Entro il ... di ogni anno solare il gestore trasmette all'Autorità Competente una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il presente Piano è parte integrante.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Finalità del piano

1. La lista delle ulteriori finalità è da considerarsi non esaustiva.

Oggetto del piano

2. Modalità di registrazione dei controlli effettuati: registro, sistema informatico, documento di trasporto, altro
3. Tabella C1. Denominazione /Codice (CAS, ...): solo per materie prime, nel caso di attività di recupero da rifiuti, riempire la tabella C12. Nel caso di formulati indicati col nome commerciale, dovranno essere inviate all'ente di controllo le schede tecniche.
Se applicate BAT sulle materie prime, prevedere programmi di audit in fase di sostituzione.
4. Tabella C2. Se applicabile
5. Tabella C4. Il gestore deve, oltre a compilare la tabella, indicare qual è il proprio programma di audit, finalizzato ad identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.
6. Tabella C6. Dovranno essere indicati tutti i punti emissivi ad eccezione di quelli classificati ad emissione atmosferica poco significativa ai sensi del D.P.R. 25.07.91: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989". E' consentito l'utilizzo di misure parametriche alternative a quelle analitiche.
Specificare in nota l'eventuale variazione del metodo a seguito di modifiche strutturali. Si ricorda in tal senso che è vigente per la determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di

Pitot la Norma UNI 10169:2001, che potrebbe richiedere per l'applicazione modifiche strutturali alla postazione di prelievo.
Indicare tra i parametri anche portata, temperatura, ossigeno, ove richiesto.
L'incertezza può essere indicata in valore assoluto o percentuale, a seconda di come previsto nel metodo.
Nel punto di emissione differenziare nel caso di controlli a monte e a valle di un abbattitore.
7. Tabella C7. Per Punti di controllo del corretto funzionamento devono intendersi sia parametri (es. T, ossigeno, pressione), sia fattori di processo, sia aspetti gestionali.
8. Tabella C8. Per modalità di controllo considerare sia la stima o misura delle emissioni prodotte nel caso delle emissioni diffuse, sia gli aspetti impiantistici o gestionali finalizzati alla prevenzione delle emissioni per diffuse e fuggitive.
9. Tabella C9: dovranno essere indicati anche i punti controllo per gli scarichi di acque di prima pioggia, per acque di raffreddamento, ecc., nonché per gli scarichi parziali, nel caso di preveda un controllo anche in queste fasi.
L'incertezza può essere indicata in valore assoluto o percentuale, a seconda di come previsto nel metodo.
Nel punto di emissione differenziare nel caso di controlli a monte e a valle di un sistema di depurazione dei reflui.
10. Tabella C10. Per Elementi caratteristici delle singole fasi si intende ad esempio aggiunta di flocculanti, di ossigeno, ecc.. In questo caso i dispositivi sono costituiti dai sistemi in continuo di controllo impiantistico.
Per Punti di controllo del corretto funzionamento e per Modalità di controllo si intende la determinazione di parametri caratteristici (es. azoto, COD, ecc.) nelle varie fasi del processo, sia in sito che per determinazione analitica su campioni prelevati.
11. Tabella C12. Le postazioni di misura possono essere in esterno o all'interno di private abitazioni.
Nella colonna Rumore differenziale riportare sì se la postazione è all'interno di private abitazioni e si intende eseguire la misura, no negli altri casi.
12. Tabella C16. Riempire per le fasi di processo identificate come critiche ai fini ambientali, sia dal punto di vista dell'effetto di inquinamento potenziale che deriverebbe da un'anomalia, sia da punto di vista del rendimento del processo.
Per fase si intende in fase di avvio o di arresto o a regime, specificando le condizioni per produzioni differenziate.
Nella Modalità specificare come viene effettuato il controllo, con quali strumenti e se con sistemi computerizzati.
13. Tabella C17: si intendono interventi di manutenzione periodica a frequenza prestabilita. Da compilare almeno per gli impianti individuati nella tabella C16.

Responsabilità nell'esecuzione del piano

14. In tabella D1 riportare i soggetti coinvolti nel piano, specificandone in calce i rispettivi ruoli.
15. Tabelle D2 e D3: riportare in sintesi gli adempimenti previsti nel piano e la loro frequenza, specificando il numero di interventi nell'arco della durata dell'autorizzazione e l'esecutore (in proprio, a carico di società terze contraenti, da parte dell'Autorità di controllo). Inserire anche i controlli straordinari relativi alla verifica degli adeguamenti alle MTD in corso d'opera.
16. Per il punto 4.3 (costi per la componente del piano a carico dell'autorità di controllo), prevedere la compilazione di una tabella per ogni anno solare, a partire dal rilascio dell'autorizzazione. Le tariffe unitarie sono riportate sul tariffario per le prestazioni connesse alle attività istruttorie e di controllo per gli impianti IPPC di cui a specifico decreto ministeriale di imminente emanazione (lo scorso 26 marzo la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l'intesa sul decreto relativo alle tariffe IPPC che dovrà ora ricevere il visto della Corte dei conti ed il parere del Consiglio di Stato).

Manutenzione e calibrazione

17. La tabella E2 va riempita per ogni strumento di rilevamento in continuo per il monitoraggio delle emissioni in acqua o aria e per gli altri strumenti di controllo in continuo per i quali sia prevista una fase di calibrazione.
Alla riga Sistema di monitoraggio in continuo, indicare parametro, principio di misura, identificativo strumento.
Alla riga Sistema alternativo in caso di guasti, indicare principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Metodo utilizzato per lo I.A.R., indicare il metodo utilizzato e il riferimento temporale della durata della misura. L'Indice di Accuratezza Relativo (I.A.R.) si ricava per confronto tra i dati del sistema in continuo e i dati ricavati con sistemi alternativi nella stessa postazione di misura e contemporaneamente.

Comunicazione dei risultati

18. 6.1 - Validazione dati. Riportare per i dati raccolti da strumenti in continuo, le procedure di validazione dei dati (sempre per i dati emissivi, ove possibile per i dati di processo), le procedure di identificazione e gestione dei dati anomali e gli interventi previsti nel caso si verifichino, le modalità di attivazione della processo di misura alternativo.
19. 6.2.1. Specificare come e dove sono conservati i risultati del monitoraggio. Il gestore dovrebbe impegnarsi a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno ... anni.
20. 6.2.2. Riportare, eventualmente articolate nelle singole fasi, frequenza e modalità di invio dei dati e delle relazioni di sintesi all'Autorità Competente e agli altri soggetti previsti nell'atto autorizzativo.

PROVINCIA di COSENZA
Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro
Servizio "Tutela delle acque dall'inquinamento"

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 230030715 - 05/06/2023 - 09:30:40

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore n. 4
Economia Circolare - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
aia.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

e p.c. **Ditta Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.L.**
cogifeambientesrl@pec.it

OGGETTO: Riesame A.I.A. di cui al DDG n. 1576 del 24.2.2009 Impianto di eliminazione rifiuti peri-colosi e non" nel Comune di Tortora (CS) - [codice IPPC 5.1-5.3] - ditta Co.Gi.Fe. Ambiente srl. Conferenza di servizi decisoria ex art. 14ter legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona in videoconferenza. Conferenza del 31.05.2023. **Parere di competenza.**

Con riferimento ai contenuti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 31/05/2023 e riferita all'istanza in oggetto indicata, si rende il parere di competenza qui di seguito riportato.

Facendo seguito ai pareri e/o alle richieste di integrazioni documenti precedentemente resi di cui alle note n. 220026085 del 29.07.2022, n. 22003558 dell'11.10.2022 e n. 39068 del 04.11.2022 e alle successive comunicazioni e pareri anche resi in sede di conferenza, esaminata la documentazione tecnica in atti, valutati i chiarimenti forniti dai tecnici incaricati dalla Ditta, considerato che nell'allegata Relazione Tecnica viene chiarito che le acque confluenti nello scarico finale sono prodotte, in parte, dal dilavamento del piazzale e in parte dal trattamento chimico-fisico-biologico, la cui natura è assimilabile, per come attestato dalla Ditta medesima, a quella delle acque reflue urbane, preso altresì atto che:

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 230030715 - 05/06/2023 - 09:30:40

- il competente Comune di Tortora, Ente locale con precise funzioni amministrative ai fini dell'assetto e dell'utilizzazione del proprio territorio, solo in data 30/05/2023 con propria nota n. 8660/2023, ha riscontrato quanto richiesto dalla Provincia già in data 29/07/2022 con la comunicazione di cui alle premesse, attestando, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/97 e ss.mm. ed ii., che lo strumento urbanistico comunale "*...non prevede specifiche aree di salvaguardia per la zona...*" interessata dallo scarico e comunicando contestualmente di non essere, allo stato attuale, a conoscenza di ulteriori vincoli di salvaguardia comunque denominati insistenti sulla medesima area;
- che, limitatamente alle disposizioni del solo art. 8 della L.R. 10/97, il rappresentate dell'ASP presente in Conferenza, il dott. Ordine, durante i lavori del 31/05/2023, ha espresso parere positivo;
- in merito alle competenze sul demanio idrico e alla validità del N.O ai fini idraulici, di cui al provvedimento prot. n. 7792 del 19/12/2005, precedentemente rilasciato alla Ditta "Ecologica Sud srl", vecchia proprietaria dell'impianto, si è espressa favorevolmente, anche si sensi della L. 241/90 e ss. mm. ed ii. la competente Regione Calabria durante la precedente riunione del 10.01.2023;

Considerato altresì che:

- relativamente al posizionamento e alla funzionalità del pozzetto di prelievo fiscale, con la nota del 30.12.2022 la Ditta ha attestato la sua piena rappresentatività relativamente alla qualità di tutte le acque scaricate nel torrente Pizzinno, così come espressamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., piena rappresentatività successivamente confermata anche nei chiarimenti resi in sede di Conferenza il giorno 10/01/2023;
- per come descritto alla pag. 43 dell'Elaborato denominato 20.022.03P.002, "...le acque provenienti dai servizi dello stabile adibito ad uffici e dello stabile adibito a laboratorio sono servite da una rete fognaria dedicata..." confluente "...in vasca IMOHFF..." e pertanto gestiti come rifiuti liquidi;
- relativamente alla gestione delle acque dilavanti le superfici impegnate da lavorazione la Ditta ha chiarito, con la nota integrativa a firma dell'ing. Sabatino trasmessa mezzo PEC alla Provincia di Cosenza in data 04.10.2022, che "...tutte le acque di dilavamento delle superfici scolanti dell'impianto, sia le cosiddette acque di prime piogge che le cosiddette acque seconda pioggia...." saranno convogliate "...direttamente all'impianto di trattamento e dunque... destinante a produrre scarichi di acque industriali soggette al rispetto dei limiti tabellari per esse indicate nella Parte III del d.lgs. n. 152/06...";

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, tenuto conto delle competenze di questo Settore derivanti dalla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., si esprime parere favorevole al riesame con valenza di rinnovo

dell'AIA DDG n. 1576 del 24.2.2009 "Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non" nel Comune di Tortora (CS).

Il legale rappresentante della Ditta Co.Gi.Fe. Ambiente srl (Partita IVA 02235350788), Sig. Carlo Caporizzi, nato a Nova Milanese (MI), il 04/12/1964 e residente in Bergamo, in qualità di legale rappresentante della Ditta medesima e titolare dello scarico delle acque reflue industriali derivanti dallo stabilimento ubicato in località San Sago nel Comune di Tortora, avente come recettore finale il Torrente Pizzino, nel punto individuato dalle seguenti coordinate:

Sistema WGS 84	
N 39° 59' 9.7692	E 15° 48' 28.7136
Sistema UTM WGS84 33N	
E 568983.037	N 4426521.112

è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Venga trasmessa all'Autorità competente e alla Provincia di Cosenza, prima dell'attivazione dello scarico, la data di apertura dello stesso e, contestualmente, copia della richiesta trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento;
2. Venga rispettato il termine di 60 giorni dalla data di apertura dello scarico di cui al precedente punto (per come previsto dall'art. 8 comma 9 della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii), per la messa a regime dell'impianto di depurazione ed il progressivo allineamento ai limiti indicati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. A tal proposito, dovranno essere effettuate, a cura del titolare dello scarico, nel pozzetto indicato nell'allegata planimetria come pozzetto di prelievo fiscale, ogni venti giorni dalla data di apertura dello scarico, le analisi di autocontrollo chimico-fisico-batteriologiche. Le risultanze delle analisi dovranno essere tempestivamente trasmesse a questo Settore;
3. Entro il sessantesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, salvo motivata richiesta di proroga e successiva adozione di specifico provvedimento, dovranno pervenire a questo Ente i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 230030715 - 05/06/2023 - 09:30:40

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 230030715 - 05/06/2023 - 09:30:40

rispetto dei limiti imposti dalla Tabelle 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.;

4. Dopo il periodo di messa a regime dell'impianto, certificato dall'esito favorevole delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate da ARPACal di cui al precedente punto, dovranno essere eseguiti, per tutto il periodo di validità dell'AIA, su richiesta del titolare, 12 (dodici) campioni per il primo anno e 4 (quattro) campionamenti negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme, di cui almeno n. 1 (uno) per ogni anno effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Qualora uno dei campioni di cui sopra non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore;
5. Il titolare dello scarico dovrà trasmettere annualmente, all'Autorità Competente e, per conoscenza, alla Provincia di Cosenza, copia della richiesta inoltrata all'ArpaCal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche previste ai precedenti punti).
6. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.;
7. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate;
8. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
9. Il titolare è tenuto ad installare apposito misuratore di portata da cui desumere facilmente la quantità delle acque che depurate che vengono scaricate;
10. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente Competente, alla Provincia di Cosenza, al Comune ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 230030715 - 05/06/2023 - 09:30:40

11. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate all'Autorità Competente, alla Provincia di Cosenza, al Comune ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.
12. In caso di anomalie funzionali degli impianti venga previsto, in caso di necessità, a valle di essi, un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii., per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato.
13. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata all'Autorità Competente e, per conoscenza, alla Provincia di Cosenza, al Comune ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
14. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dal quelli autorizzati, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione (AIA) ovvero una modifica della stessa, stante che è necessario ottenere nuova autorizzazione allo scarico, per come previsto dal comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.;
15. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 *(cinque)* anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Autorità Competente, della Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi.

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 230030715 - 05/06/2023 - 09:30:40

16. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b), del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm.ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto.
17. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel N.O. ai fini idraulici prot. n. 7792 del 19/12/2005, la cui validità è stata ribadita dalla competente Regione Calabria durante i lavori della Conferenza di Servizi tenutasi nel giorno del 10.01.2023, di cui al relativo verbale;

La Provincia di Cosenza si riserva di comunicare alla competente Regione Calabria la necessità di adottare ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle norme tecniche e delle condizioni di Legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica della sicurezza dei lavoratori.

Si precisa infine che:

- eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità del presente parere;
- il presente parere non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, diversi dall'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del T.U.A., in mancanza dei quali o in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Paolo Caruso)

PROVINCIA DI COSENZA

Il Dirigente
(Ing. Giovanni Amelio)

COMUNE DI TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

Corso Guglielmo Grassi, snc - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it

BANDIERA BLU 2022

PLASTICFREE

PROT N.0008661/2023
DEL 31.05.2023

Al Dirigente Generale
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Regione Calabria
Ing. Salvatore Siviglia

Al Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Regione Calabria

Al Presidente della Conferenza di Servizi

Al Responsabile del Procedimento

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

All'ASP di Cosenza

Alla Provincia di Cosenza
Settore Ambiente

All'Arpa Calabria

All'Arpa Basilicata

Ai Sindaci dei Comuni di

Praia a Mare (CS)

Aieta (CS)

Maratea (PZ)

Nemoli (PZ)

Rivello (PZ)

Lauria (PZ)

Trecchina (PZ)

Lagonegro (PZ)

Alla Cogife Ambiente srl

p.c. Al Presidente della Giunta Regionale Calabria
On.le Roberto Occhiuto

All' Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Calabria

per il tramite del Responsabile del procedimento Ing. Costantino Gambardella

Oggetto: "Impianto di eliminazione di rifiuti pericolosi e non" sito in loc. San Sago di Tortora (CS) –
Ditta Co.Gi.Fe. Ambiente srl –
Procedimento di riesame AIA DDG n. 1576/2009 con valenza di rinnovo –
Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 ter legge 241/90 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona
Parere motivato Comune di Tortora –

Premesso che in data 24/08/2020 la Ditta Cogife Ambiente srl, subentrata alla Ditta Ecologica 2008 srl, ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 – sexies Titolo II bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito di scadenza naturale della precedente autorizzazione DDG n. 1576 del 24/09/2009;

che con nota prot. n. 312792 del 05/07/2022 la Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, comunicava l'avviso di indizione e convocazione di conferenza di servi decisoria ex art. 14 ter legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 19/07/2022, immediatamente esecutiva, il Comune di Tortora, ha designato la sottoscritta Dott.sa Debora Cerbino, quale soggetto abilitato ad esprimere parere motivato in seno alla Conferenza di Servizi, abilitando la stessa ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza medesima;

Esaminati gli atti trasmessi dal Gestore e dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio;

Visti i verbali delle sedute n. 1, n. 2 e n. 3 trasmessi dall'Autorità Procedente;

Vista la normativa vigente in materia;

Visti tutti gli atti autorizzativi e/o di assenso rilasciati per la messa in esercizio dell'impianto in questione e la relativa documentazione allegata,

ESPRIME PARERE NEGATIVO

AL RINNOVO IN SEDE DI RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE rilasciata con DDG n. 1576/2009 in Ditta Ecologica 2008 s.r.l., per tutti i motivi già espressi nel corso delle sedute della Conferenza di Servizi in oggetto, che qui sinteticamente si riportano, anche in forma di controdeduzione al sommario riscontro fornito dal Dipartimento Ambiente nel corso della seduta del 24 maggio c.a.

MOTIVI

1. INTERVENUTA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL DDG N. 1576/2009 ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO.

L'istanza presentata dal Gestore, trasmessa agli Enti, ha ad oggetto "domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 – sexies Titolo II bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito di scadenza naturale della precedente autorizzazione DDG n. 1576 del 24/09/2009", di fatto poi trasformata negli

allegati all'istanza, in procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006.
L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui oggi si discute il riesame con valenza di rinnovo, infatti, è stata rilasciata in data 24/02/2009 con DDG n. 1576, con scadenza al 23/02/2015 e obbligo di presentazione di domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.
A tale Aia non si è applicato, né si poteva applicare la proroga ex lege prevista dal D. Lvo 46/2014, poiché l'impianto alla data del 06/01/2013, non aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio né erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio.
Risulta infatti, che l'installazione in questione, non disponeva della Valutazione di Incidenza Ambientale necessarie all'esercizio dell'attività, tanto che pur venuto meno il vincolo penale disposto dalla Procura nel 2013, la Regione non consentiva la sua riattivazione e disponeva al Gestore di avviare il Procedimento di Vinca.
Se anche si volesse ritenere applicabile la proroga ex lege, il termine di scadenza era posticipato al 23/02/2019 (10 anni dalla data di primo rilascio), e quindi anche in questo caso l'istanza di rinnovo sarebbe stata presentata tardivamente, con impossibilità di esperire il procedimento di riesame/rinnovo, così come disposto dall'art. 29 octies co 5.
E si precisa che non si poteva applicare la proroga della durata oltre i dieci anni, dal momento che la certificazione ISO risulta sospesa sin dall'anno 2013 per effetto della sospensione dell'Aia.
È appena il caso di ricordare, che dall'anno 2016 sino all'anno 2018, la Regione Calabria ha reiteratamente richiesto al Gestore di presentare Istanza di Vinca alla Regione Basilicata, le quali richieste costituiscono prescrizioni dell'Autorità, sistematicamente violate dal Gestore.
Alla tardività dell'istanza di rinnovo, si somma la tardività della presentazione dell'istanza di Vinca, presentata alla Regione Basilicata ben oltre il termine di 45 gg imposto dalla Regione Calabria con nota prot. n. 295354 del 16/09/2020, che pure la Regione Calabria ha accettato con benevolenza.
Per tutto quanto sopra è evidente che il rinnovo AIA di cui al DDG 1576/2009, interverrebbe quando ormai l'autorizzazione da rinnovare ha perso efficacia e validità, e che oggi come attestato dall'oggetto dell'istanza si sta discutendo non di un rinnovo ma del rilascio di una nuova autorizzazione, che determinerebbe anche l'attivazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
A nulla valgono le sommarie controdeduzioni fornite dal Dipartimento Ambiente nel corso della seduta del 24 maggio 2023.

2. LE GARANZIA FINANZIARIE.

Quanto alle garanzie finanziarie, e alla loro estensione, il Dipartimento non ne ha dato prova, limitandosi ad affermare, sempre nella seduta scorsa che erano esistenti. Ma la relativa documentazione non risulta essere stata né allegata all'istanza, né esibita nel corso della Conferenza.
Si sottolinea che le garanzie fidejussorie, sono condizione di efficacia dell'AIA, e la loro estensione è condizione di procedibilità dell'aggiornamento e del riesame.

3. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NON VALIDA AI FINI DEL RINNOVO AIA – PRESENZA DI STRUTTURE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELLA NORMATIVA DI SETTORE.

Del tutto inconferenti e prive di riscontro negli atti, le affermazioni di Codesto Dipartimento in ordine all'attualità della VIA. È stato dimostrato che sull'area ove insiste l'impianto, è gravata da vincolo paesaggistico ambientale, sismico, idrogeologico e parte boschivo, mai valutati e negati nello stesso Decreto Via, nel quale si attesta l'inesistenza di vincoli inibitori e tutori.
Vincoli mai considerati neanche successivamente, nella conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'AIA di cui al DDG 1576/2009, ove si rilasciava solo l'autorizzazione all'esercizio. Le opere realizzate dopo il rilascio della VIA, così come le modifiche sostanziali relative alle fasi di processo, non sono mai state oggetto di nuova valutazione di impatto ambientale. E nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi nel 2008, si attestava così come oggi, da parte del Dipartimento e del Gestore, che non erano intervenute modifiche.
Le intervenute modifiche sostanziali, all'impianto sono chiaramente riportate nella OCD n. 5052/2006, a pag 4 dell'allegato A.
Se è vero quanto affermato da Codesto Dipartimento che di fatto la Conferenza di Servizi relativa al rilascio dell'AIA del 2009, avrebbe autorizzato le opere aggiunte e le varianti alle fasi di processo, si dovrebbero rinvenire negli atti le relative documentazioni utili al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni settoriali (es.

in riferimento al vincolo sismico non risultano elaborati grafici e costruttivi delle strutture in muratura, né fascicolo dei calcoli, né Relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione, e neanche dichiarazioni in sostituzione degli estremi del collaudo sugli edifici esistenti).
Si ribadisce che, le uniche autorizzazioni edilizie/urbanistiche di cui dispone l'impianto sono:

1. Concessione edilizia in sanatoria n. 516 del 16/01/1992;
2. Concessione edilizia n. 5092 del 04/07/1995 per il completamento della recinzione di un impianto di liquami provenienti da vasche biologiche;
3. Certificato di Agibilità n. 59 del 24/11/2006.

E si ribadisce che anche oggi, se non si fosse proceduto al raffronto tra le autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività, si sarebbe approvato de plano il rinnovo di un'autorizzazione scaduta e per lo svolgimento di un'attività da esercitarsi in una struttura priva dei necessari titoli edilizi, e dell'assenso di amministrazioni non convocate in conferenza, né oggi né in precedenza, e che se avessero avuto la possibilità di esprimere parere di certo l'impianto oggi non esisterebbe.

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO

a) Estensione dell'impianto –

Nella relazione tecnica generale (elaborato n. 20.022.03P.002) si afferma che l'area complessivamente impegnata dall'impianto ha un'estensione di 6.200 mq ma dalla visura catastale si evince che la particella n. 141 del foglio di mappa n. 4, ha una estensione di mq 5.828.
Nella Valutazione di Impatto Ambientale si estende su una superficie di 5.932 mq, di cui 36 mq sono aree coperte e 1.000 mq le strade e piazzali;
nell'Autorizzazione Integrata Ambientale si estende su una superficie di 7.250 mq.
In riferimento a tale problematica, la STV nel verbale a pag. 5, afferma che "*l'area complessivamente impegnata dalla piattaforma, per come risulta dalle visure catastali storiche allegate alla pratica, ha una estensione di mq 5.828 (area recintata) cui si aggiungono 925 mq relativi alla pista di rispetto e di manutenzione della condotta di scarico dell'impianto di depurazione*".
Ma se catastalmente la superficie dell'impianto recintata, e quindi ben definita, è pari a mq 5.828, e su tale superficie si estendono le sue strutture, come affermato nel verbale della STV, i conti non tornano.
Rispetto alla VIA, poi è del tutto evidente che le aree coperte si siano centuplicate, passando da 36 mq a 370 mq....e ancora oggi si vuole affermare, con tanto di autocertificazione firmata dal Proponente, che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto assentito con la VIA!
Emerge ancora, la necessità di stabilire l'effettiva estensione dell'impianto, perché se catastalmente la particella su cui sorge l'impianto è pari a 5.828 mq, e l'impianto oggi si estende su una superficie maggiore, evidentemente vi è stato uno sconfinamento.
L'omissione di una sola delle informazioni di conformità catastali, inoltre, comporta la nullità assoluta dell'atto notarile di compravendita, ai sensi del D.L. 31/05/2010 n.78 art. 19 co 14 – L. 30/07/2010 n.122- L. 52/1985 art. 29 co 1 bis, e pertanto anche sui titoli di proprietà vizi evidenti.
La nullità dell'atto di trasferimento della proprietà si appalesa tutta, considerato che all'atto notarile con il quale è stata trasferita la proprietà del bene alla Cogife Ambiente s.r.l. stipulato nell'anno 2018, è stata allegata la planimetria catastale del 2006, che riporta solo una parte delle opere esistenti sull'area.
Su tale punto non sembra che il Dipartimento abbia dato riscontro, limitandosi ad affermare che le discordanze di misure e planimetrie non è rilevante, senza però congruamente motivare simili diversità.

5. CAPACITA' DI SMALTIMENTO DELL'IMPIANTO

E le planimetrie per il Dipartimento non sono necessarie neanche per verificare la reale portata e capacità di smaltimento dell'impianto...nulla rileva se richiesto dal Comune di Tortora.
E così dopo dieci anni di richieste in tal senso, ancora oggi, non è dato sapere l'effettivo volume delle vasche, perché le planimetrie allegate dal Gestore non riportano le altezze delle vasche, così come non riportano tutte le altre misure necessarie a stabilire con certezza, quanto e cosa possa smaltire questo impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi.
La documentazione tecnica, ai fini di giudizio di questo Ente, è stata più volte richiesta e mai prodotta dal Gestore.
Si chiede quindi al Responsabile del procedimento e al Presidente della Conferenza, quali abili capacità abbiano per desumere da elaborati grafici di progetto privi delle misure delle altezze, a stabilire i volumi.
In tal caso, si chiede la cortesia di fornire anche a questo Ente i dati così desunti, in modo da consentire una valutazione tecnica con relativo parere.

Fino a quel momento è di fatto impedito al Comune di Tortora di esprimere parere motivato positivo o negativo, o di proporre eventuali modifiche.

6. DISTANZA DAI CENTRI ABITATI – ZONIZZAZIONE ACUSTICA – VERIFICA DEGLI IMPATTI OLFATTIVI

Nella relazione generale si afferma che la piattaforma dista dal centro abitato circa 5 Km, ma in realtà l'impianto dista dal primo centro abitato circa 1,5 Km (Località Piano dei Peri del Comune di Trecchina), a 400 mt circa dal primo agglomerato urbano della Loc. San Sago del Comune di Tortora, oltre che a un centinaio di metri da alcuni fabbricati rurali siti nella stessa località San Sago.
Nella tabella indicante le attività limitrofe all'area di intervento, considera solo quelle a 0,5 Km dall'impianto e afferma che non sono presenti nel raggio zone agricole.
Ma in verità tutta la zona circostante l'impianto è zona agricola, come risulta dal vigente strumento urbanistico del Comune di Tortora, ricade tutta in zona E – E3 "Agricola".
Quanto al Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 156 del 19/12/2006, modificato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 570/2019, per gli impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili R3, D8, D13, D9, R13, D15 – è prevista la distanza dal centro abitato di 2.000 mt (e non 0,5 Km come indicato in relazione) e nel caso di abitazioni sparse poste a distanza inferiore a quelle individuate per i centri abitati, dovrà essere effettuata una specifica verifica degli impatti olfattivi aggiuntiva.
Per quanto sopra, considerato che l'impianto è collocato a una distanza inferiore a 2.000 mt dal primo centro abitato, è da considerarsi criterio escludente al rilascio/rinnovo dell'autorizzazione secondo il succitato piano regionale.
Inoltre, è da rifarsi sia la verifica degli impatti olfativi, secondo le indicazioni del Piano Gestione Rifiuti, che la valutazione dell'impatto acustico, tenuto conto che la zona ove si inserisce l'impianto non è "area esclusivamente industriale" (ossia area esclusivamente interessata da attività industriali e priva di insediamenti abitativi), come riportato nella relazione tecnica ma è Area Agricola, ossia area che svolge una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, di protezione dell'ambiente naturale, del paesaggio agrario e dell'ambiente ecologico, e tenuto conto che l'impianto è prossimo a una zona protetta rientrante nella Rete Natura 2000, i limiti alle emissioni sonore devono essere ulteriormente stringenti al fine di non arrecare disturbo alla fauna, e alle specie protette.
Anche in questo caso il riduttivo riscontro dato alla suddetta osservazione, nel corso della scorsa seduta è del tutto inconferente. Le letture riduttive delle normative, non di certo di favore per chi accanto o nei pressi dell'impianto deve viverci, sono una mortificazione del diritto ma anche e soprattutto delle persone.
Con tutto il rispetto per l'operato dell'Arpacal, al cui parere il Presidente ha rinviato in merito, si rappresenta che a oggi, il Comune non ha potuto leggere tale parere, poiché non ancora trasmesso dal Responsabile del Procedimento, così come non sono stati trasmessi gli altri pareri di cui si è dato atto di avere ricevuto nella scorsa seduta.
Simile comportamento è indice di chiara violazione di legge, e priva ancora una volta il Comune della possibilità di esercitare i diritti e le facoltà che gli sono riconosciuti dalla legge nell'ambito della Conferenza di Servizi.

7. ILLEGITTIMITA'/IRREGOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL POZZO – INSUFFICIENZA DELLE RISORSE IDRICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO.

A pag 42 della relazione tecnica IPCC, rubricato "approvvigionamento idrico e scarichi", si afferma che "il fabbisogno di acqua della rete acquedotto, è limitato alle utenze idriche degli uffici e laboratorio, ed è stimato mediamente in 3,6 m3/giorno corrispondente a circa 957 m3/anno. Non vi è utilizzo a scopo industriale".
A pag. 55 paragrafo 12.5 "Bilancio idrico dell'insediamento" – 12.5.3 "lavaggio platee e apparecchiature", si legge che "per le operazioni di lavaggio delle platee, delle apparecchiature d'impianto e delle aree esterne con perimetro circoscritto da canalette, si può stimare un consumo idrico pari a circa 0,3 m3/giorno, per un totale di 95 m3/anno".
L'approvvigionamento idrico come sopra quantificato, dovrebbe avvenire attraverso l'uso di un pozzo, di cui si allega autorizzazione in sanatoria della Provincia di Cosenza prot. n. 58998 del 15/06/2012, in Ditta Ecologica 2008 srl, collocato sulla part. 140 del foglio di mappa n. 4.
Detta Autorizzazione veniva rilasciata nella misura di 1,0 l/s per uso igienico sanitario.

Anche in riferimento a detta opera, il Comune di Tortora deve rilevare che non è stata chiesta né rilasciata alcuna autorizzazione edilizia, sebbene richiesta dalla normativa di settore e dagli stessi Enti che hanno rilasciato l'Autorizzazione e i nulla osta.
Nell'ultimo capoverso della succitata autorizzazione si legge che "la presente autorizzazione si intende valevole fermo restando l'obbligo dell'acquisizione da parte della Ditta di tutti gli altri eventuali nulla osta, pareri ed autorizzazioni prescritti dalle vigenti normative di legge".
Con nota prot. 104101 del 08/11/2010 la Provincia di Cosenza rilascia in riferimento a detto pozzo il proprio nulla osta, precisando che lo stesso on costituisce titolo per l'avvio dei lavori, in quanto i medesimi dovranno essere autorizzati dal Comune ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.
Con nota prot. n. 1434/80B del 09/07/2012, l'Autorità di Bacino nell'esprimere il proprio nulla osta in riferimento al pozzo, per quanto di competenza e fatti salvi gli atti autorizzativi/pareri/nulla osta e concessioni rilasciati da altri Enti competenti ina materia, comunica il proprio assenso alle seguenti condizioni:
- Volume complessivo di 800 mc/anno e per una portata massima di derivazione non superiore a 0,15l/s

Invita poi la Provincia di Cosenza a verificare:

a) L'assenza di risorse idriche alternative, richiedendo altresì alla Ditta Ecologica 2008 srl, le motivazioni che impediscono l'utilizzo delle acque trattate dall'impianto di depurazione, scaricate nel torrente Pizinno e/o l'installazione di impianti di lavaggio ruote che consentono forme di risparmio e riuso delle acque utilizzate. In merito si precisa che qualora dovesse essere possibile l'approvvigionamento anche parziale da altre fonti e/o l'uso dei succitati impianti di lavaggio, il volume complessivo di derivazione acque sotterranee prima indicato dovrà essere conseguentemente ridotto;
b) L'ammissibilità del contratto di comodato d'uso delle acque derivate dal Pozzo tra la Ditta Ecologica 2008 e la Ditta La Recuperi srl, rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia di concessione ed uso della risorsa idrica. In caso di inammissibilità, il volume di derivazione dovrà essere conseguentemente ridotto del volume destinato alla ditta comodataria;
c) La conformità dell'istanza in oggetto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria.

Nel merito si evidenzia:

8. il pozzo è stato realizzato su area collocata al di fuori del perimetro dell'impianto, ed invero mentre il pozzo è collocato sulla part. 140 l'impianto è collocato sulla part. 141, e non è dato sapere esattamente dove sia esattamente collocato considerato che non è individuata la sua posizione in planimetria;
9. La Particella n. 140, nell'anno 2013 è stata oggetto di frazionamento, suddivisa nella part. 144 e 145, e sono state create due nuove particelle la 147 e 146, le prime due intestate alla Cogife e le altre due alla Ecologica 2008;
10. L'autorizzazione della Provincia autorizza una portata massima di derivazione non superiore a 0,1l/s, ma l'Autorità di Bacino prescrive una portata massima di derivazione non superiore a 0,15l/s;
11. L'Autorità di Bacino autorizza un volume complessivo di 800 mc/anno da ridurre nel caso in cui la Ditta possa utilizzare approvvigionamenti idrici alternativi, e nel caso in cui non sia giuridicamente ammissibile il contratto di comodato d'uso tra la Ecologica 2008 e la Recuperi srl.

Appare evidente che il fabbisogno idrico dichiarato dal proponente, e pari complessivamente a 1052 mc/anno supera di gran lunga il volume complessivo di 800mc/anno consentito dall'Autorità di Bacino.
Senza entrare nel merito della ammissibilità o meno di un contratto di comodato d'uso tra le due Ditte (il quale tra l'altro riguardava l'uso di porzione della part. 140 per l'esercizio dell'attività di compostaggio da parte della Recuperi srl e non l'uso del pozzo), basti rilevare che attualmente la Ditta La Recuperi srl non opera, essendo intervenuta la revoca delle autorizzazioni all'esercizio, e pertanto, secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino, il volume complessivo di 800 mc/anno deve essere tra l'altro ridotto.
Da quanto sopra deriva, che se il volume necessario per l'approvvigionamento è pari a 1052 mc/anno e quello consentito è inferiore a 800 mc/anno, il Gestore non dispone delle necessarie risorse idriche per l'esercizio dell'attività.
Tra l'altro si evidenzia, che il volume necessario per l'approvvigionamento dichiarato nella relazione di 1.052 mc/anno, se rapportato al trend storico dei consumi riportati in tabella dal proponente (anni 2010/2013) si appalesa di molto al di sotto della media dei 1.729 mc/anno consumati, e quindi anche il dato di partenza risulta alterato e destinato a non essere rispettato, con conseguente consumo della risorsa idrica in misura maggiore rispetto a quella consentita in autorizzazione.

Si ribadisce, in ogni caso, che il pozzo non possiede le autorizzazioni edilizie richieste dalla normativa di settore, è posto al di fuori dell'area dell'impianto in posizione non individuata, poiché non riportata in planimetria e l'autorizzazione della Provincia risulta intestata ad altra Ditta.
Anche in questo caso, l'Autorità procedente, ha evitato che l'Autorità di Bacino e gli altri enti competenti potessero verificare quanto evidenziato, ed eventualmente formulare le loro osservazioni, rivendendo e armonizzando i provvedimenti incoerenti tra loro, non avendo trasmesso il parere del Comune prima della seduta del 24 maggio scorso, a tutti i partecipanti alla Conferenza. Solo in data 25 maggio, dopo che Autorità di Bacino e Arpacal avevano reso il proprio parere, il Dipartimento ha trasmesso il verbale della seduta del 27 febbraio con relativo parere motivato depositato in quella sede dal Comune di Tortora.

8. INSTALLAZIONE DEI PIEZOMETRI -

Nei primi mesi del 2017 il Gestore, su richiesta dell'ARPACAL, nell'ambito del piano di monitoraggio volto alla riattivazione dell'impianto, procede all'installazione di n. 3 piezometri.
Agli atti dell'istanza di rinnovo aia, non vi sono titoli autorizzativi riferiti ai piezometri, per la cui realizzazione necessita comunicazione o autorizzazione della Provincia a seconda delle dimensioni.
Tra l'altro il piezometro 1 coincidente con il pozzo non autorizzato e collocato fuori dalla particella dell'impianto.
Non rileva ai fini autorizzativi la circostanza che l'installazione di detti piezometri sia stata richiesta dalla Regione nell'ambito delle opere di cautela richieste al Gestore all'indomani del sequestro giudiziario eseguito nel 2013.
Anche se la realizzazione delle opere è stata richiesta dalla Regione, il Gestore per poterle realizzare avrebbe dovuto chiedere ed ottenere le relative autorizzazioni edilizie e settoriali sempre tenuto conto dei vincoli esistenti.
Sfugge probabilmente al Dipartimento, che l'essere titolari di un impianto di trattamento rifiuti, non esime il Gestore dal richiedere autorizzazioni specifiche. Non risulta che la legge preveda particolari deroghe, se così sostiene il Dipartimento, come affermato nella seduta del 24 maggio, ne comunichi allora in modo espresso il riferimento di legge o di regolamento.

9. MENSA, SERVIZI IGIENICI, UFFICI, OFFICINA -

Tutte le strutture da adibire a tali servizi, risultano prive di agibilità.
Nelle planimetrie non vengono indicate le altezze dei locali, le aperture (porte, finestre, sfiati, eventuali sistemi alternativi di aerazione, ecc.), impianti elettrici, rivestimenti ceramici, ecc.
Non sono indicate le attrezzature (ad esempio quelle relative alla mensa, con relativa disposizione all'interno dei locali).
Manca il certificato di conformità dell'impianto elettrico, non solo per i suddetti elementi, ma per tutta l'installazione nel suo complesso.
Gran parte delle strutture sono prive di agibilità.
Sono tutte strutture che risultano inutilizzabili allo scopo. E anche su tale aspetto il Comune, non può esprimere che parere negativo, per mancanza della necessaria documentazione di giudizio.
Ci dica anche in questo caso, il Dipartimento Ambiente come può un Ente attestare l'utilizzabilità per lo specifico scopo di una struttura senza sapere se questa rispetti le regole tecniche previste dal Regolamento Edilizio e Igienico Sanitario Comunale.

10. STOCCAGGIO RIFIUTI

In data 21/01/2019 il MATTM ha adottato circolare prot. n. 1121 - Linee guida per lo svolgimento delle attività di stoccaggio dei rifiuti.
La Ditta indica lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni scarrabili e/o in area aperte.
La circolare prevede e prescrive che lo stoccaggio possa avvenire in locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di pavimentazione di adeguata resistenza e impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possano rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente.
Si evidenzia che il deposito prodotti chimici struttura indicata come DP1 è collocato in altra particella catastale.
Tutte le aree destinate allo stoccaggio sono prive di agibilità.
Si rende quindi necessaria una modifica al progetto.

Su tale circostanza (modifica al progetto per lo stoccaggio dei rifiuti) non sembra che il Dipartimento abbia risposto alcunchè.

11. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Per le attività di deposito di gas comburenti compressi, di sostanze instabili, per i gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 Kw, è obbligatorio chiedere ed ottenere il certificato di prevenzione incendi.
Ciò nonostante il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non è stato chiamato a far parte della Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale deve necessariamente rendere il proprio parere/autorizzazione.
Singolare che nel merito il Dipartimento abbia liquidato la questione dicendo che il Certificato di Prevenzione Incendi non è necessario perché non vi sono gruppi elettrogeni...così come affermato anche dal tecnico di parte.
Ma è evidente che, a chi ha redatto la documentazione tecnica, è sfuggito che in qualche parte ha scritto che l'impianto dispone di un "gruppo elettrogeno trifase con motore diesel da 1.500 giri, servizio continuo 130 kVA servizio emergenza 145 kVA...
Così come sarà sfuggito anche al Dipartimento di verificare documentalmente quanto segnalato dal Comune di Tortora, smentendone categoricamente la fondatezza.
Si precisa che il parere del Comando Provinciale dei VV.FF. al di la del gruppo elettrogeno è dovuto anche per il deposito delle altre sostanze infiammabili tenute in deposito dal Gestore.

12. CONCESSIONE DEMANIALE PER LO SCARICO e RELATIVO NULLA OSTA IDRAULICO

In riferimento a tali atti, in particolare al nulla osta idraulico, ove è previsto l'interramento della condotta di scarico, il Comune nel corso della seduta del 24 maggio esibiva fotogrammi riportanti lo stato di fatto di una condotta che dalla strada pubblica che costeggia l'impianto arriva al Torrente Pizinno.
Considerate le condizioni della condotta, il Comune chiedeva al Presidente di verificare se quella fosse la condotta di scarico dell'impianto in esame: si tratta di tubi corrosi, bucati e mantenuti insieme nei punti di congiuntura da pietre...
Non spetta al Comune eseguire le dovute verifiche, ma all'Autorità che ha rilasciato l'Autorizzazione e relativo nulla osta idraulico.

13. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL D.M. N. 104/2019

Ritiene il Gestore che "*considerate le caratteristiche chimiche delle sostanze, l'assenza di possibilità di contatto diretto con il suolo e le acque profonde, le misure di contenimento e gestione degli stessi, le quantità minime utilizzate nell'arco dell'anno, non vi è effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee connessa ad uso, produzione o rilascio di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione. Pertanto non è necessario procedere con la relazione di riferimento*".
In realtà, considerate le caratteristiche chimiche delle sostanze trattate, la possibilità concreta di contatto diretto con il suolo e le acque profonde, vi è la possibilità concreta di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
Simile circostanza è affermata anche nel DDG 6630/2005 (VIA), ove il Nucleo riconosce espressamente nella propria relazione che i rischi più rilevanti dell'impianto riguardano lo stoccaggio e la manipolazione dei reagenti ad alto potere inquinante, se accidentalmente dispersi sul suolo.
E una dispersione accidentale sul suolo dei reagenti non è difficile a verificarsi per un evento fortuito, precisando che corso del procedimento che ha portato al sequestro dell'impianto nell'anno 2013, il CTU, nominato dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, nella relazione tecnica depositata agli atti, riferisce che durante le attività tecniche svolte il giorno 22/03/2012 accertava che "il sistema di caricamento del fango su cassoni scarrabili non è perfettamente funzionante, tant'è vero che al di sotto del mezzo che movimenta i cassoni vi è la presenza di fango tracimato durante le operazioni di caricamento proveniente dalla stazione di disidratazione".
Sotto l'impianto, inoltre, scorre una falda acquifera superficiale permanente, e il piazzale dell'impianto non è sufficientemente impermeabilizzato, considerato che è in parte bitumato e in parte coperto da semplice calcestruzzo, che di per se non dà alcuna garanzia di impermeabilità, potendo ben consentire il trapasso di eventuali sostanze inquinanti nella falda, che si ribadisce si trova in una posizione molto superficiale.

Del tutto evidente dunque che la possibilità di contaminazione del suolo non è poi così difficile da verificarsi.
Per quanto sopra, ritiene questo Ente che ricorrono tutte le condizioni per procedere alla redazione della relazione di riferimento.
E per l'ennesima volta del tutto inconferenti le risposte date dal Dipartimento nel merito, il quale ritiene che basti la sola dichiarazione del Gestore...

14. MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il Gestore inoltre, ritiene che la verifica della qualità delle acque di falda non debba essere vincolante per la ripresa delle attività. Propone di procedere al monitoraggio ad impianto funzionante mediante prelievo di campioni a monte e valle dell'impianto attraverso i piezometri di nuova realizzazione.
Ed invero, proprio in virtù delle caratteristiche dell'area, e degli accadimenti di cui sopra, si rende assolutamente necessario procedere a una verifica della qualità delle acque di falda prima della partenza, e una successiva verifica a impianto funzionante.

15. REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

a) A pag 41 della relazione si prevede la realizzazione di n. 3 circuiti fognari in modo da effettuare una separazione di varie tipologie di acque che si differenziano per il grado di inquinamento, i quali costituendo opere edili necessitano delle prescritte autorizzazioni.
Per esse dunque si chiede che il Gestore predisponga i necessari atti finalizzati all'ottenimento dei titoli autorizzativi, che sulla base della documentazione presente in atti non consente un giudizio.
b) **Il provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciato dalla Regione Basilicata prevede quale condizione d'obbligo, la realizzazione di un tubo per favorire il passaggio della lontra all'asciutto, in aderenza al ponte che sovrasta il Torrente Pizinno.**
Anche per la realizzazione di tale opera il Gestore deve chiedere ed ottenere, tutte le autorizzazioni di settore (permesso di costruire, autorizzazione sismica, autorizzazione paesaggistica, nulla osta Autorità di Bacino, concessione demaniale, ecc.), nonché la preventiva valutazione di impatto ambientale.
È appena il caso di rappresentare, che della realizzazione di tale opera e della sua fattibilità, si deve necessariamente discutere in questa sede, considerato che senza la realizzazione di essa, non concretizzandosi la condizione d'obbligo, l'impianto non può comunque riaprire.
Su entrambe le opere il Comune non può esprimere che parere negativo, mancando anche in questo caso la documentazione necessaria ai fini di giudizio più volta richiesta.

16. VIOLAZIONE ART. 30 D. LGS. 152/2006 -

Prevede il co 2 dell'art. 30 del D. Lgs. 152/2006, che **nel caso di**:
a) piani e programmi soggetti a VAS,
b) progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale
c) **di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale** con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII,
i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero **effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti**, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
La disposizione prevede espressamente che nel caso di impianti che necessitino di aia, che possono avere impatti o effetti ambientali su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad acquisire sia il parere di tali regioni che quello degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
È questo proprio il caso dell'impianto oggi esaminato, il quale come ben noto, può avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi sulla confinante Regione Basilicata, e sul Comune di Trecchina, i cui confini si trovano a pochi metri dall'impianto, e dallo scarico di questo.
Non si comprende perché, a fronte di una norma di legge chiara, l'Autorità competente, non ha voluto ammettere alla Conferenza di Servizi né la Regione Basilicata a pieno titolo ma solo per le modalità attuative della Vinca, né tanto meno il Comune di Trecchina, il quale ultimo in caso di riattivazione dell'impianto ne subirebbe in maniera immediata e diretta ogni e possibile effetto negativo, così come già capitato in passato. Senza contare che quest'ultimo Ente è proprietario di un lungo tratto della strada comunale di collegamento tra la SS 585 e l'impianto in esame, ove spesso si verificano frane che determinano la necessità di chiusure al traffico, e dovrebbe altresì adottare, secondo le prescrizioni Vinca, i provvedimenti di disciplina del traffico veicolare delle autobotti indirizzate all'impianto.

Chiara la violazione di legge commessa anche in questo caso dal Dipartimento Ambient della Regione Calabria.

17. CONFERENZA DEI SERVIZI NON "PERFETTA" NELLA SUA COMPOSIZIONE.

A oggi, ancora la Conferenza di Servizi, non appare completa e "perfetta" nella sua composizione, non essendo state convocate tutte le Amministrazioni che devono rendere parere in seno alla stessa.
Risulta, infatti, che a seguito della segnalazione effettuata da questo Ente, la Conferenza sia stata integrata solo con l'Autorità di Bacino, essendo state escluse alcune e non convocate affatto altre.
In considerazione dei vincoli esistenti sull'area, delle opere da realizzare, di quelle realizzate, della collocazione geografica di confine, e della necessità di valutare l'impianto tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trova ora, la Conferenza di Servizi deve essere integrata con:

1. Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
2. Regione Calabria -Settore Demanio;
3. Regione Calabria Servizio Tecnico;
4. Sovrintendenza;
5. Regione Basilicata per tutti gli aspetti della valutazione;
6. Comune di Trecchina.

Ma nel merito della composizione della Conferenza un'altra violazione è stata commessa dal Dipartimento Ambiente. All'inedito Presidente della Conferenza, Ing. Comito, che in data 24 maggio scorso ha presieduto la seduta in luogo dell'Ing. Siviglia, sarà sfuggito tra le tante cose, che con nota prot. n. 465135 del 21/10/2022, il Dirigente Generale nel trasmettere il verbale della 1 seduta della conferenza di Servizi, oltre disporre ad integrazione la convocazione dell'Autorità di Bacino, ha comunicato altresì prospetto indicante per ciascun soggetto ammesso, il ruolo riconosciutogli nell'ambito dei lavori della conferenza.
In tale nota, si precisava che la Regione Basilicata e l'Arpab intervenivano come autorità deputate a rendere parere sulle modalità attuative della Vinca, e i Comuni di Maratea, Nemoli, Rivello, Lauria, Trecchina, Lagonegro, Praia a Mare, Aieta, in qualità di uditori.
Con decisione del tutto arbitraria, e non motivata, i predetti tutti, sono stati esclusi dalla seduta del 24 maggio scorso e da questa odierna.
Si ricorda che l'ammissione degli Enti alla Conferenza, tra l'altro già disposta nella fase iniziale dei lavori, non è a libero piacimento ma in base alle prerogative spettanti a ciascuno di esso.
La seduta svoltasi è da ritenersi nulla a tutti gli effetti di legge.

18. INCOMPATIBILITA' ORIGINARIA E ATTUALE DELL'IMPIANTO CON LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SU CUI SORGE E I VINCOLI ESISTENTI SULLA STESSA – ILLEGITTIMITA', INEFFICACIA, NULLITA' ASSOLUTA DI TUTTI GLI ATTI AUTORIZZATIVI RILASCIATI SIN ORA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

È del tutto evidente che l'area ove sorge l'impianto è ontologicamente inidonea ad ospitare attività produttive con potenziale inquinante.
Come ripetuto fino allo sfinimento, l'area in questione è gravata da vincolo sismico, idrogeologico, paesaggistico, nonché dalle misure di prescrizioni derivanti dal PAI, PGRA e PGA.
Urbanisticamente classificata zona Agricola E -E3, per la quale in base al PRG del Comune di Tortora, la cui variante è stata approvata con decreto n. 2120 del 24/02/2005, l'area è qualificata altresì INEDIFICABILE.
Ne discende che le opere realizzate per l'esercizio dell'impianto, dall'anno 2005 in poi, sono urbanisticamente illegittime.
Ma se anche si volesse far passare la tesi dell'Autorità, secondo cui, l'AIA avrebbe autorizzato/sanato le opere, assorbendo i titoli edilizi, questi sarebbero comunque inefficaci, non essendo stati richiesti e ottenuti a monte, le autorizzazioni sismica, paesaggistica e idrogeologica. Autorizzazioni si ribadisce che il Comune non è titolata a rilasciare e che il Presidente della Conferenza all'epoca avrebbe dovuto attivarsi per richiedere ed ottenere, mediante la partecipazione alla Conferenza medesima degli Enti posti a tutela dei vincoli.
Si rappresenta che un'autorizzazione paesaggistica postuma comunque non sanerebbe le opere, le quali comportando aumento di superficie e volume, ai sensi della normativa vigente non potrebbero essere sanate in alcun modo, essendo prevista come unica soluzione il ripristino dello stato dei luoghi, ossia l'abbattimento delle opere edili prive di tali titoli autorizzativi.

Perpetrare un simile errore nella procedura, recherebbe un danno irreparabile, del quale questo Comune non può rendersi partecipe.

19. PARERE DEL SINDACO EX ART. 216 E 217 T.U.L.S.

Dall'esame dei codici CER elencati nell'allegato all'istanza prodotta dalla Ditta, si evidenzia un numero smisurato di rifiuti speciali pericolosi da trattare in un impianto di modeste dimensioni. Codici che includono rifiuti pericolosi speciali, come percolati ricchi di metalli pesanti, che rendono tutta l'attività che si vuole autorizzare oggi, potenzialmente pericolosa per la salute umana, principalmente per la sua possibile diffusione nell'ambiente. I metalli in esse contenuti sono stati riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, potenzialmente dannosi per gli effetti dovuti a una intossicazione acuta e soprattutto per quelli associabili a una intossicazione cronica. In relazione a ciò è allarmante la considerazione che si tratta di sostanze riconosciute anche cancerogene e come tali capaci di indurre diverse forme di cancro anche per soggetti esposti a basse concentrazioni.
Sconcertante è la considerazione che si voglia autorizzare un impianto di trattamento rifiuti speciali, capaci di provocare simili conseguenze sulla salute umana, senza valutare tutti gli aspetti legati alla sua capacità di resistere a sollecitazioni determinate da un sisma, o a un allagamento dovuto all'esondazione dei corsi d'acqua in prossimità dei quali è collocato, o ancora a una frana che potrebbe verificarsi, considerato che l'impianto è posto alle pendici di monti con forte pendenza soggetti ultimamente a fenomeni franosi (ancora oggi si notano sul monte posto alle spalle dell'impianto gli effetti delle ultime avversità metereologiche, effetti visibili nelle stesse foto riportate in relazione tecnica dal Gestore).
Escludere a priori che un evento calamitoso, possa determinare il cedimento di una vasca piena di rifiuti pericolosi non trattati, ad esempio è fatto grave. Se ciò dovesse avvenire i rifiuti si riverserebbero direttamente nelle acque del Fiume Noce e del Torrente Pizinno, provocando un disastro senza precedenti. E minimizzare la cosa, è da folli, se solo si pensa a tutti gli eventi calamitosi eccezionali che solo negli ultimi due anni hanno devastato i nostri Comuni, e segnatamente quello di Tortora, provocando danni e conseguenze che nessuno mai avrebbe immaginato.
Sulle sponde di un Fiume, a pochi metri dall'alveo, su una falda acquifera, non si può esercitare un'attività di trattamento rifiuti liquidi, i quali inevitabilmente in un modo o nell'altro, determineranno un sicuro danno all'ambiente.

20. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO USI CIVICI

Come già riferito nella seduta del 27 febbraio scorso, questo Ente ha dato avvio a una procedura di verifica dell'esistenza di diritti di uso civico sull'area, che ha dato esito positivo.
Pur pendendo ricorso presso il Tribunale degli Usi Civici di Catanzaro, la verifica conserva la sua validità, e di essa il Dipartimento Ambiente non può non tenere conto, quanto meno nel senso di disporre una sospensione del presente procedimento sino a definizione del giudizio.

Per tutto quanto sopra esposto e motivato, il Comune di Tortora, nel ribadire parere negativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, invita e diffida il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, a seguire le procedure secondo i criteri di legge, garantendo a tutti gli Enti partecipanti la possibilità di esprimere il proprio parere motivato, e a trasmettere con urgenza copia delle controdeduzioni al parere del Comune di Tortora, formulate da Codesto Dipartimento di cui si è data solo sommaria lettura nella seduta del 24 maggio scorso.

Solleva la nullità dell'intera procedura gestita in modo del tutto irrituale e segnatamente delle ultime due sedute, per la mancata convocazione di Enti ammessi a rendere parere.

Rappresenta che Gestore e Autorità procedente, non hanno fornito tutti gli elementi richiesti da questo Ente, per una proposizione di eventuali modifiche.

Tortora, lì 31/05/2023

Il Funzionario delegato a rendere parere
Dott.ssa Debora Cerbino

PROT. N, 246398
DEL 31/05/2023

COMUNE DI TORTORA
PROVINCIA DI COSENZA
Corso Guglielmo Grassi, snc - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788
+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it

COMUNE DI TORTORA
Protocollo N.0008660/2023 del 30/05/2023

Alla Provincia di Cosenza
Settore Ambiente
Ing. Paolo Caruso
ambiente@pec.provincia.cs.lt

Alla Regione Calabria
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non sito in Loc. San Sago del Comune di Tortora – Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 ter ss L. 241/90 – certificazione ex art. 13 della L.R. del 03 ottobre 1997 n. 10

In riferimento alla richiesta avanzata dal delegato della Provincia di Cosenza-Settore Ambiente, di rilascio di certificazione ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 10/1997,

premesso

che la legge Regionale n.10/1997 prevede all'art. 13 co 1 che "nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione";

al co 2, che "sono altresì vietati: a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o reticoli carsici, nonché nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo"

che il Decreto Lg. 152/2006 all'art. 94 co 1, prevede che "Su proposta degli enti di governo dell'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione"

che al co 7, il medesimo art. 94 prevede che "le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore"

che da certificato urbanistico rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Regionale, n. 06 del 21/02/2023, l'area esaminata ricade in Zona E3 – Agricola;

che il REU del Comune di Tortora, all'art. 22 prevede in linea generale che le aree agricole – sottozone E3, comprendono aree di tutela dei corsi d'acqua e quelle a notevole rischio sismico;

che geologicamente si evidenziano nell'area fenomeni di carsismo;

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 394 del 3 luglio 2009, la Regione Calabria ha adottato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 152/2006, individuando le aree di salvaguardia, la classificazione delle acque superficiali a specifica destinazione funzionale (acque destinate alla produzione di acque potabili, acque alla vita dei pesci, e acque idonee alla vita dei molluschi), le aree di rispetto per bacino idrogeologico;

che la copia del predetto PTA è reso disponibile, secondo la Delibera succitata presso il Dipartimento Regionale delle Politiche dell'Ambiente, nonché trasmesso all'Autorità di Bacino Regionale;

Visto il vigente strumento urbanistico del Comune di Tortora approvato con Decreto n. 2120 del 24/02/2005 e relativo Regolamento Edilizio ed Urbanistico;

Tutto quanto sopra premesso,

Comunica

- che il vigente strumento urbanistico del Comune di Tortora approvato con Decreto n. 2120 del 24/02/2005 non prevede specifiche aree di salvaguardia per la zona;
- Che il predetto strumento urbanistico comunale, tuttavia, è stato approvato prima dell'adozione del Piano di Tutela delle Acque da parte della Regione Calabria, strumento specifico che individua le aree di salvaguardia, la classificazione delle acque superficiali a specifica destinazione funzionale (acque destinate alla produzione di acque potabili, acque alla vita dei pesci, e acque idonee alla vita dei molluschi), le aree di rispetto per bacino idrogeologico, al quale quindi si ritiene bisogna far riferimento.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Debora Cerbino